



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MAGGIO 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	12
SEZIONE SECONDA	50
SEZIONE TERZA	86
SEZIONE LAVORO	150
SEZIONE TRIBUTARIA	167
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	188
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	245

N.B.: Alcune massime non sono state inserite in questa rassegna a causa di problemi riguardanti il sistema operativo; saranno riportate nella prossima rassegna periodica.

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 11346 del 02/05/2023** (Rv. **667729 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

T. (SENINI ENRICA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/01/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ex art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Rilevanza - Diversa determinazione contrattuale mediante clausola "ex work" - Prevalenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms "Ex Works" (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la clausola "Ex Works" - riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall'acquirente - era stata specificamente pattuita ed era destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione del luogo di consegna).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 35784 del 2021 Rv. 663146 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20633 del 2022 Rv. 665080 - 01, N. 24279 del 2014 Rv. 633177 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 11744 del 04/05/2023** (Rv. **667730 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Relatore: **LEONE MARGHERITA MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

G. (STEFANO EDOARDO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Irrilevanza - Fattispecie.

È configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di "petitum" ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la

SEZIONI UNITE

sequenza "classica" del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14323 del 2021 Rv. 661307 - 01, N. 1919 del 2021 Rv. 660230 - 01, N. 11258 del 2022 Rv. 664653 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 12570 del 10/05/2023 (Rv. 667733 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*E. (PETRONIO UGO) contro C. (DE NARDIS FRANCESCO SAVERIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/04/2017*

184001 USI CIVICI - IN GENERE Bene gravato da uso civico di dominio della collettività - Assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità - Condizioni - Previa formale sdemanializzazione - Necessità - Dichiarazione di pubblica utilità o provvedimento di espropriazione - Irrilevanza - Conseguenze.

I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l'attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l'estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 12, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 39, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 17595 del 2020 Rv. 658900 - 01, N. 19792 del 2011 Rv. 619568 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13311 del 15/05/2023 (Rv. 667731 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Occupazione "sine titolo" di bene pubblico - Domanda di risarcimento del danno - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda con la quale la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all'occupazione "sine titolo" di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l'esercizio di pubblici poteri. (Principio affermato dalla S.C. in relazione

SEZIONI UNITE

all'occupazione di un immobile da parte di un'associazione culturale, a seguito della quale non era stato portato a compimento il procedimento amministrativo preordinato alla stipula di una convenzione concessoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11988 del 2017 Rv. 644071 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 13438 del 16/05/2023 (Rv. 667734 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

G. (CESCHINI ROBERTA) contro C. (CALONZI FRANCESCA)

Regola giurisdizione

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minore residente fuori dell'ambito UE - Convenzione di L'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - Nozione di "responsabilità genitoriale" - Giurisdizione - Giudice del luogo di residenza abituale del minore - Fattispecie.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande relative a misure volte alla protezione della persona o dei beni di minori residenti fuori dall'Unione Europea, regolate dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore, in quanto nella nozione di "responsabilità genitoriale" rientrano tutti gli aspetti legati alla rappresentanza legale del minore, indipendentemente dalla denominazione dell'istituto giuridico di volta in volta applicabile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande, volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità genitoriale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, proposte dal padre biologico di una minore residente in Texas sin dalla tenera età, senza soluzione di continuità).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2015 num. 101, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 1, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 663 del 2023 Rv. 666652 - 01, N. 35841 del 2021 Rv. 663114 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13504 del 17/05/2023 (Rv. 667735 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

G. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro B. (TORNATO ALBERTO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione in tema di risarcimento del danno - Regolamento UE n. 1215/2012 - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi "luogo dell'evento dannoso" sia quello in cui

SEZIONI UNITE

ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al "danno iniziale" e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice tedesco sulla domanda di accertamento negativo della violazione di privativa e di risarcimento del danno da illecita interferenza, proposta da una società italiana per far valere l'illegittimità della condotta di una società tedesca, la quale aveva diffidato un'altra società, anch'essa tedesca, dalla commercializzazione e produzione in Germania di un prodotto dell'attrice italiana, asseritamente realizzato in violazione della contestata privativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20700 del 2013 Rv. 627454 - 01, N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02, N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 03, N. 8571 del 2015 Rv. 635085 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13849 del 19/05/2023 (Rv. 667736 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore: PAGETTA ANTONELLA.

D. (IACOPETTI ROBERTO) contro D. (PETRACCA NICOLA DOMENICO)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 25/03/2022

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Contratto d'opera professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Rilevanza sulla responsabilità del professionista nei confronti di terzi - Esclusione.

148003 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ACQUE PUBBLICHE In genere.

Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 11465 del 2020 Rv. 658120 - 01, N. 27910 del 2018 Rv. 651034 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13975 del 22/05/2023 (Rv. 667737 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

U. (MONZANI SAUL) contro B. (MANZI ANDREA)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/03/2022

001089 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA' - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Provvedimenti che incidono sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche - Impugnazione davanti al TSAP - Necessità - Provenienza da organi dell'Amministrazione non predisposti alla cura di tali acque - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONI UNITE

Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento al ricorso proposto da un privato, sul cui fondo erano state installate delle condutture deputate a convogliare le acque reflue di diversi Comuni in un depuratore, avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni competenti sulla sua domanda finalizzata alla costituzione di una servitù pubblica di acquedotto ex art. 42-bis d.p.r. n. 327 del 2001, o, in mancanza, alla cessazione dell'occupazione illegittima, con conseguente ripristino e restituzione dei terreni).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2155 del 2021 Rv. 660428 - 03

Sez. U - , Sentenza n. 14432 del 24/05/2023 (Rv. 667989 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/06/2016

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
Enunciazione in atto notarile di altri atti, scritti o verbali, non registrati - Rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro - Condizioni - Recupero dell'imposta in rettifica dell'autoliquidazione - Modalità - Responsabilità solidale del notaio che roga l'atto enunciante - Sussistenza.

279199 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE VOLONTARIA - SOGGETTI OBBLIGATI - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI In genere.

Qualora in un atto notarile vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle stesse parti, ma non già registrati, l'imposta di registro dovuta per questi deve qualificarsi come imposta principale e, in rettifica dell'autoliquidazione, l'amministrazione può legittimamente richiederla emettendo un avviso di liquidazione, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti di essi non siano già cessati o cessino con l'atto che li enuncia; in tal caso, ai sensi dell'art. 57, comma 1, TUR, il notaio che ha rogato o autenticato l'atto enunciante è responsabile per il pagamento dell'imposta in solido con le parti dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter

Massime precedenti Vedi: N. 3841 del 2023 Rv. 667328 - 03 Rv. 667328 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 15058 del 29/05/2023** (In corso di massimazione)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Parz. Diff.)
G. (GRANATA ELISABETTA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Giurisdizione nei confronti dello Stato italiano - Domanda risarcitoria di danni derivati dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Fattispecie.

Sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento ad un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni, asseritamente subiti dalla madre lavoratrice, in conseguenza della mancata previsione di misure di tutela della maternità per la donna avvocato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Civ. art. 2043

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36373 del 2021 Rv. 662926 - 01, N. 8600 del 2022 Rv. 664223 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 14939 del 29/05/2023** (Rv. **667738 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)
D. (DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro P. (ZAMAGNI LUCA)
Regola giurisdizione

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Determinazione della giurisdizione - In base alla domanda pregiudiziale - Artificiosa subordinazione di una domanda - Irrilevanza - Fattispecie.

In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento a quella proposta in via principale, non rilevando neppure l'eventuale artificiosità della subordinazione, poiché, qualora manchi un vincolo di pregiudizialità ex art. 276, comma 2, c.p.c., la parte proponente resta libera di scegliere quale istanza formulare in via prioritaria e quale in via subordinata. (Principio affermato in una fattispecie in cui una delle parti, senza che fra le domande sussistesse un vincolo di pregiudizialità, aveva chiesto in via principale l'accertamento dell'inadempimento del contratto di consulenza per violazione degli obblighi informativi precontrattuali e, in subordine, la dichiarazione di nullità di un contratto di swap, assoggettato alla giurisdizione del giudice inglese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02, N. 3841 del 2007 Rv. 594217 - 01, N. 10233 del 2017 Rv. 643786 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , Sentenza n. 14957 del 29/05/2023 (Rv. 667990 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

S. (COLI FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/10/2022

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito deontologico per fatti contestati in sede penale - Prescrizione - Decorrenza - Autonoma determinazione nel giudizio disciplinare - Necessità - Conseguenze.

In tema di illecito deontologico dell'avvocato per fatti contestati anche in sede penale, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 della l. n. 247 del 2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1609 del 2020 Rv. 656708 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15281 del 31/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

P. (GRAZIANI LUCA) contro W.

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 18/01/2022

001033 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - SOTTENSIONE Giurisdizione speciale amministrativa del TSAP - Ambito - Giudizi ex art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 - Applicabilità del codice del processo amministrativo - Fondamento - Conseguenze - Atto presupposto - Nozione - Disapplicazione da parte del giudice - Condizioni - Fattispecie in tema di "sottensione" ex art. 28 l.p. di Bolzano n. 2 del 2015.

001076 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE In genere.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

176146 TRENINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nei giudizi relativi ai provvedimenti di cui all'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 si applica, per effetto del rinvio formale disposto dall'art. 208 del citato r.d., il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010): nell'elaborazione della giurisprudenza amministrativa, la nozione di "atto presupposto" richiede uno stretto collegamento con l'atto impugnato ("atto presupponente"), tale che quest'ultimo ne costituisca la necessaria derivazione giuridica; inoltre, il ricorrente ha l'onere di impugnare sia l'atto "a valle", sia quello presupposto, per far valere l'illegittimità di quest'ultimo, senza che il giudice possa disapplicare l'atto presupposto non impugnato, perché, dinanzi al giudice amministrativo o a quello ordinario, la disapplicazione può avere ad oggetto solo i regolamenti quali fonti normative secondarie, non anche gli atti amministrativi provvedimenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del TSAP che - disapplicando, in quanto contrarie al diritto eurounitario, le delibere della giunta provinciale confermatrice di una

SEZIONI UNITE

concessione di derivazione d'acqua, ancorché non impugnate dal ricorrente dinanzi al giudice speciale - aveva annullato il diniego di una concessione di derivazione "in sottensione" a favore del ricorrente, la cui richiesta, comunque, non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 28 della l.p. Bolzano n. 2 del 2015).

Riferimenti normativi: Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 28, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15665 del 2006 Rv. 591501 - 01, N. 24146 del 2017 Rv. 645659 - 01, N. 9543 del 2021 Rv. 660919 - 01, N. 28535 del 2008 Rv. 605654 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11361 del 02/05/2023** (Rv. **667800 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

C. (TOGNACCI MIRCA) contro A.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 27/12/2021

011054 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Iniziativa della stazione appaltante volta alla risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006 – Recesso ex art. 136 d.lgs. n. 163 del 2006 - Equivalenza – Esclusione – Fondamento – Conseguente insussistenza dell’obbligo di corresponsione all’appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite.

In tema di appalto di opere pubbliche, il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'art. 136 del d. lgs. n. 163 del 2006 (applicabile "ratione temporis") rientra nell'ambito dell'autotutela amministrativa e, nel presupporre il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto dal diritto di recesso contemplato dall'art. 134 dello stesso decreto, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, in ipotesi di esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale, la stazione appaltante non è tenuta ad alcun obbligo di corresponsione all'appaltatore del decimo del valore delle opere non eseguite, previsto esclusivamente nell'ipotesi di esercizio del recesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 134, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 136, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 16152 del 2013 Rv. 626899 - 01, N. 1114 del 1995 Rv. 490144 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11357 del 02/05/2023** (Rv. **667746 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

S. (AURICCHIO ANTONIO) contro S. (REYTANI VINCENZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2018

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto – Natura di presunzione "iuris et de iure" derivante dall’apertura della procedura concorsuale – Conseguenze.

In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è

SEZIONE PRIMA

ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2018 Rv. 647758 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11428 del 02/05/2023 (Rv. 667747 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

B. (CICCOTTI SIMONE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/11/2021

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Occupazione finalizzata alla realizzazione di opera pubblica - Verbale di immissione in possesso dell'ente espropriante - Conseguenze - Seconda dichiarazione di pubblica utilità - Avvenuto rilascio del fondo o mancata presa di possesso alla scadenza della prima dichiarazione - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Sussistenza.

In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell'ente espropriante a seguito della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell'occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell'immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall'onere di provare l'avvenuto spossessamento; ne consegue che, a fronte dell'emissione di una seconda dichiarazione di pubblica utilità, l'avvenuto rilascio del bene alla scadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità non può ritenersi presunto, dovendo l'Amministrazione che contesta il diritto all'indennità per l'occupazione effettuata, fornire la prova del rilascio del fondo, occupato all'esito della prima dichiarazione di pubblica utilità, e la mancata effettiva presa di possesso a seguito della seconda dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832

Massime precedenti Vedi: N. 7248 del 2014 Rv. 630323 - 01, N. 34098 del 2019 Rv. 656613 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 735 del 2015 Rv. 634017 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11321 del 02/05/2023 (Rv. 667744 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (BARBUTO ANDREA) contro F. (BUSSOLETTI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2019

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Crisi bancarie - Obbligazionista subordinato - Rimborso a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi - Precedente istanza di rimborso diretto - Improponibilità dell'arbitrato - Limiti.

In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del

SEZIONE PRIMA

fondo di solidarietà, l'"alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 855 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 9, Legge 30/06/2016 num. 19, DPCM 28/04/2017, Decr. Minist. min. EFI 09/05/2017 num. 83, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1983 num. 385 art. 96

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11325 del 02/05/2023 (Rv. 667745 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

A. (DI GRAVIO VALERIO) contro A. (D'ALESSANDRO FRANCESCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Censura di mancata pronuncia su motivi d'appello - Interpretazione elastica del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trascrizione dei motivi d'appello - Necessità - Esclusione - Individuabilità dei motivi nell'atto di appello - Sufficienza.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 12481 del 2022 Rv. 664738 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2023 (Rv. 667801 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

S. (SMERILLI GIORGIO) contro L.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/08/2021

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Determinabilità "ex post" correlata all'entità dell'inadempimento - Configurabilità.

In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la stessa può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 4603 del 1984 Rv. 436525 - 01, N. 13956 del 2019 Rv. 653925 - 01, N. 21398 del 2021 Rv. 662039 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11599 del 03/05/2023** (Rv. **667748 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

O. (BUSANI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ricongiungimento familiare – Sportello unico – Verifiche demandate – Ambito – Limiti in rapporto alle prerogative dell’Autorità consolare – Art. 8 CEDU - Direttiva 2003/86/CE - Fattispecie.

In tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva, mentre compete allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo, la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. La normativa citata deve essere comunque interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU e dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Direttiva 2003/86/CE, che vietano agli stati membri di adottare una disciplina interna che vanifichi il senso della tutela accordata al diritto ed al rispetto della propria vita privata e familiare, dovendosi perciò escludere la possibilità di demandare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la verifica di circostanze che rientrano, invece, nella competenza dell'Autorità consolare o che risultano da quest'ultima più ragionevolmente accertabili in loco piuttosto che in Italia. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva ritenuto fondato il diniego di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione basato sulla mancata produzione del certificato di matrimonio tra i genitori della richiedente, non considerando invece che la verifica di detto documento non solo era di competenza dell'Autorità consolare, ma che lo stesso, in ogni caso, risultava inidoneo a provare il requisito previsto dall'art. 29, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui attribuisce rilievo alla famiglia monogamica, escludendo la possibilità di ricongiungimento di più coniugi per la stessa persona).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86 art. 4 com. 2 lett. A, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2005 Rv. 579507 - 01, N. 20127 del 2021 Rv. 661981 - 02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11928 del 05/05/2023** (Rv. **667916 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

C. (CONVERTI FRANCESCO) contro C. (MASTRORILLI ROBERTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/10/2019

079220 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE Vendita in sede fallimentare - Evizione parziale - Pregiudizio subito dall'aggiudicatario - Insinuazione al passivo del credito risarcitorio - Pregiudizio subito dal terzo acquirente - Ripetizione del prezzo ex art. 2921 c.c. applicato analogicamente.

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO In genere.

L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1479, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2921

Massime precedenti Vedi: N. 2720 del 2013 Rv. 625116 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12049 del 08/05/2023** (Rv. **667749 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

G. (GIANNELLI GIANVITO) contro I. (BALENA GIANPIERO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 14/05/2020

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Violazione delle norme pubblicitiche - Automatica realizzazione dell'illecito - Esclusione - Ragioni - Necessità di distinguere tra norme limitative dell'attività imprenditoriale e norme impositive di costi alle imprese - Sussistenza - Onere prova - Fattispecie.

In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicitiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Nella specie, l'illecito concorrenziale accertato dal giudice di merito consisteva nell'esercizio da parte di una società di attività commerciali di ristorazione e market, in assenza di autorizzazione amministrativa, all'interno dello stesso complesso turistico ove altro ente svolgeva regolarmente le medesime attività sulla base di titoli abilitativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8012 del 2004 Rv. 572356 - 01, N. 37659 del 2021 Rv. 663292 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12092 del 08/05/2023** (Rv. **667802 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

A. (SIMONETTI LORENZO) contro A. (BALDONI FABRIZIO FERNANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2019

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE
Concorrenza sleale – Realizzazione dell’atto lesivo da un terzo interposto – Terzo dipendente dall’imprenditore concorrente e terzo non dipendente – Distinzione – Conseguenze sul piano della responsabilità.

In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo sia posto in essere da un terzo interposto, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui costui sia un dipendente dell'imprenditore avvantaggiato, nel qual caso quest'ultimo risponde dell'illecito ai sensi dell'art. 2049 c.c. purché sussista un nesso di "occasionalità necessaria" fra l'incarico affidato al terzo e il compimento dell'atto pregiudizievole, e la diversa ipotesi in cui l'interposto non sia un dipendente dell'imprenditore, nel qual caso la responsabilità di quest'ultimo si collega all'art.2598 c.c., nella parte in cui qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, sempreché, tuttavia, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa dell'imprenditore, l'atto del terzo corrisponda al suo interesse e l'interposto si trovi con esso in una relazione tale da qualificarne l'agire come diretto ad avvantaggiarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 742 del 1981 Rv. 411218 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12353 del 09/05/2023** (Rv. **667752 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

B. (CAPPUCCILLI VITTORIO) contro D. (BETTONI MANFREDI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/01/2019

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Mancata restituzione delle azioni e dividendi da parte del fiduciario - Applicabilità della disciplina del possesso di buona fede - Esclusione - Applicabilità della disciplina dei contratti - Sussistenza - Conseguenze.

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e, sugli stessi, sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 17785 del 2015 Rv. 636851 - 01, N. 14695 del 2015 Rv. 635899 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12237 del 09/05/2023** (Rv. **667750 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

M. (DE RONZO FABIOLA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/05/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Responsabilità genitoriale - Decadenza - Presupposti - Concreto pregiudizio per il minore - Obblighi del giudice - Giudizio prognostico sull'effettiva e attuale possibilità di recupero - Oggetto.

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3548 del 2003 Rv. 562566 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12332 del 09/05/2023** (Rv. **667751 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

C. (FLAMINI PIER LUIGI) contro F. (VALDINA PIER FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 11/02/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Danni cagionati all'immobile locato anteriormente al fallimento - Prededuzione - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di accertamento del passivo, il credito risarcitorio per danni cagionati all'immobile locato anteriormente al fallimento non è assistito da prededuzione, non potendo dalla prosecuzione "ex lege" del contratto di locazione immobiliare derivare a carico della massa dei creditori un pregiudizio riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era ancora "in bonis" e dovendosi tener conto della previsione dell'art. 111, comma 2, l.fall., che indica come prededucibili i soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione ovvero in occasione della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 80

Massime precedenti Vedi: N. 16568 del 2021 Rv. 661591 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023** (Rv. **667917 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

M. (CARDI MARCELLO) contro K. (RONCAGLIA PIERLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2020

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetti - Rivendicazione - Dato tecnico risultante da descrizione e disegni allegati - Necessità di valutazione da esperto del ramo - Esclusione - Ragioni - Interpretazione del brevetto - Modalità.

In tema di brevetti, la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dai disegni allegati, senza necessità che la relativa valutazione sia operata da un soggetto esperto del ramo, poiché l'interpretazione del brevetto va compiuta secondo i principi di razionalità ermeneutica, utilizzabili anche per gli atti diversi dal negozio giuridico, tenendo conto del tenore letterale delle parole tecniche e del loro significato logico e contemperando la protezione del titolare e la sicurezza giuridica per i terzi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22079 del 2019 Rv. 655025 - 01, N. 15705 del 2016 Rv. 640944 - 01, N. 3013 del 2023 Rv. 666862 - 01, N. 6373 del 2019 Rv. 653221 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 12708 del 10/05/2023** (Rv. **667755 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA**

GIULIA. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Parz. Diff.)

S. (CATALANO ANTONINO) contro B. (DI GREGORIO AGLAIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/11/2018

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIoglimento - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Revisione - Decorrenza del nuovo importo - Poteri del giudice.

In sede di revisione dell'assegno divorzile, il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo, fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione (ma non dal verificarsi dell'evento innovativo se anteriore), oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall'istruttoria.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16173 del 2015 Rv. 636330 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023** (Rv. **667917 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

M. (CARDI MARCELLO) contro K. (RONCAGLIA PIERLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2020

SEZIONE PRIMA

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Discrezionalità del giudice - Fondamento - Conseguenze - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie.

138047 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA In genere.

La scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 19173 del 2015 Rv. 637120 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12496 del 10/05/2023 (Rv. 667753 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

L. (TABELLINI CARLO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2018

113230 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - SENTENZA Condebitori solidali – Sentenza tra creditore e uno dei condebitori – Inefficacia verso gli altri debitori – Partecipazione al giudizio degli altri in assenza di domande nei loro confronti – Equiparabilità al caso di estraneità al procedimento – Sussistenza.

In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, quand'anche questi abbiano partecipato al giudizio ma senza essere destinatari di domande, essendo quest'ultima evenienza equiparabile a quella in cui il condebitore resti estraneo al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20559 del 2014 Rv. 632597 - 01, N. 24728 del 2018 Rv. 650662 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12498 del 10/05/2023 (Rv. 667754 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

A. (MARICONDA VINCENZO) contro T. (SALVANESCHI LAURA EUGENIA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/04/2019

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società per azioni – Riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. – Neutralità della causa – Effetti – Uscita del socio dall'ente – Riduzione del

SEZIONE PRIMA

capitale sociale o scioglimento della società – Ammissibilità – Determinatezza o determinabilità dei presupposti integrativi della fattispecie – Sussistenza - Necessità.

In tema di società per azioni, il riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. costituisce un istituto a causa neutra che consente alla società o ai soci l'esercizio di un'opzione di acquisizione forzata delle partecipazioni sociali di uno dei soci stessi, con l'effetto di comportarne l'uscita dall'ente; detto istituto, assimilabile all'esclusione sul piano degli effetti, se ne differenzia in quanto ammette, in mancanza di altre concrete possibilità, la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società, esigendo, in ogni caso, al pari dell'esclusione stessa, che i presupposti integrativi della fattispecie siano essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell'art. 1346 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 sexies, Cod. Civ. art. 2473 bis, Cod. Civ. art. 2437 quater, Cod. Civ. art. 2473, Cod. Civ. art. 1346

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023 (Rv. 667756 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **MELONI MARINA.** Relatore: **MELONI MARINA.**

G. (SALERNO CARMELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 30/05/2017

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Contributi dell'Unione europea conseguenti a Politica agricola comune (PAC) - Rapporti col credito dell'agricoltore - Compensazione c.d. impropria o atecnica - Ammissibilità - Condizioni - Unitarietà del rapporto.

In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Decreto Legge 10/02/2009 num. 33 art. 1, Regolam. Commissione CEE 30/03/2004 num. 595 art. 17, Regolam. Commissione CEE 21/06/2006 num. 885 art. 5 ter

Massime precedenti Vedi: N. 16530 del 2022 Rv. 664871 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12881 del 11/05/2023 (Rv. 667914 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.**
Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

M. (SAGLIETTI LUIGI) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/02/2021

SEZIONE PRIMA

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Marchio - Segni - Brevettabilità - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.

I segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso, sicché è suscettibile di brevetto la sola forma il cui pregio modifichi l'identità del prodotto in quanto idonea ad aumentarne il valore merceologico, senza mutarne la funzione ontologica, mentre non lo è la forma priva di carattere distintivo, tale essendo quella imposta dalla natura del prodotto come forma necessaria per l'ottenimento di un risultato tecnico ovvero quella che dà al prodotto un valore sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto dotata di caratteristiche individualizzanti la forma della scatola per confetti "tic tac").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 9 lett. B, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 484 del 1995 Rv. 489716 - 01, N. 2578 del 1998 Rv. 513482 - 01, N. 14863 del 2001 Rv. 550544 - 01, N. 4090 del 1980 Rv. 407993 - 01, N. 22929 del 2009 Rv. 610761 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 (Rv. 667661 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

G. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2022

041003 CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE Perdita della cittadinanza - Disciplina del codice civile del 1985 - Presupposti - Atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva respinto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta da una discendente di un cittadino italiano, emigrato in Brasile nella seconda metà del 1800, solo perché la nonna paterna, all'atto di contrarre matrimonio, dichiarò di essere cittadina brasiliana).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 art. 7, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 11 lett. 2, Regio Decr. 02/08/1912 num. 949 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25317 del 2022 Rv. 665761 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12892 del 11/05/2023** (Rv. **667896 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

G. (DI GIACOMANTONIO DINO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 03/11/2021

067019 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - PROCEDIMENTO Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno Unito - Azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 126 dell'accordo) - Applicazione del regolamento UE n. 1215/2012 - Sussistenza - Fondamento - Data della richiesta di riconoscimento - Irrilevanza.

In tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni pronunciate nel Regno Unito all'esito delle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione (ossia, non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 126 dell'accordo), in forza dell'art. 67, paragrafo 2, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica approvato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020, si applica il regolamento UE n. 1215 del 2012, a tal fine avendosi riguardo alla data in cui è stata proposta l'azione e non già alla data in cui è chiesto il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 67, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 126, Tratt. Internaz. 17/10/2019 art. 127

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31963 del 2021 Rv. 663240 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12837 del 11/05/2023** (Rv. **667757 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

A. (DI GRAVIO VALERIO) contro S. (MORMINO ENRICO MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2018

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Azione revocatoria - Esenzione ex art. 67, comma 3, l.fall. - Pagamento effettuato da società a partecipazione pubblica di trasporto aereo a società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto - Riconducibilità.

In tema di azione revocatoria fallimentare, beneficia dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, l.fall., rientrando nel concetto di "esercizio dell'attività d'impresa" contemplato dalla norma, il pagamento di "diritti aeroportuali" e "servizi di handling", effettuato da una società a partecipazione pubblica di trasporto aereo ad una società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023** (Rv. **667661 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

G. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2022

SEZIONE PRIMA

067002 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI Atti pubblici ricevuti all'estero ex art. 804 c.p.c., vigente "ratione temporis" - Funzione meramente probatoria - Dichiarazione giudiziale di efficacia - Necessità - Esclusione - Adozione di minore compiuta da cittadino italiano nelle forme di un atto pubblico notarile secondo le leggi dello Stato in cui l'atto fu redatto - Automatica efficacia in Italia - Sussistenza - Conseguenze in tema di cittadinanza del minore adottato.

In tema di atti pubblici ricevuti all'estero ai sensi dell'art. 804 c.p.c., abrogato ma applicabile "ratione temporis", la dichiarazione di efficacia in Italia è richiesta ai soli fini esecutivi e non quando l'atto è invocato a fini di prova, con la conseguenza che l'atto pubblico di adozione di un minore da parte di un cittadino italiano, che sia validamente ricevuto dal pubblico ufficiale secondo le leggi dello Stato in cui l'atto è compiuto, importa l'acquisto da parte dell'adottato della cittadinanza italiana, in forza della legge n. 555 del 1912, vigente "ratione temporis", e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 91 del 1992, secondo il quale l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato da un cittadino italiano opera retroattivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 804, Legge 13/06/1912 num. 555 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 3 com. 1, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 3 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2358 del 1988 Rv. 458140 - 01, N. 1380 del 1982 Rv. 419222 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13063 del 12/05/2023** (Rv. **667915 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CROLLA COSMO.**

Relatore: **CROLLA COSMO.**

F. (MICCI MANOLA) contro B. (VETTORI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA

056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente con apertura di credito - Affidamento - Prova - Mediante libro fidi e "report" centrale rischi - Esclusione - Produzione della scrittura - Necessità - Fattispecie.

In tema di conto corrente con apertura di credito, l'affidamento è assoggettato al requisito formale "pieno" richiesto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), sicché va provato mediante la produzione della relativa scrittura, non essendo sufficiente che risulti dal libro fidi o che il suo contenuto possa essere eventualmente ricostruito attraverso la menzione nel report della Centrale Rischi. (Fattispecie in tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 12947 del 1992 Rv. 479913 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13117 del 12/05/2023** (Rv. **667613 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

P. (COLLETTI PIETRO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/08/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE In genere

SEZIONE PRIMA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021993/2022 66524101

Massime precedenti Conformi: N. 21993 del 2022 Rv. 665241 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12990 del 12/05/2023** (Rv. **667897 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

C. (ROMANIELLO ROCCO MARIANO) contro B. (DE PAOLA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 31/01/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediario finanziario - Obblighi informativi - Inadempimento - Conseguenze - Presunzione di esistenza del nesso di causalità tra inadempimento e pregiudizio dell'investitore - Prova contraria - Oggetto.

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7288 del 2023 Rv. 667045 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12993 del 12/05/2023** (Rv. **667898 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

Z. (SORGENTONE ANDREA) contro I. (BRANCA RITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/01/2018

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Conto corrente bancario - Richiesta ex art 119, comma 4, T.U.B. - Scelta del correntista sul relativo momento - Valutazione del termine della banca per l'esecuzione della richiesta e di quello processuale ex art. 183 c.p.c. - Necessità - Conseguenze.

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia,

SEZIONE PRIMA

in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Vedi: N. 23861 del 2022 Rv. 665524 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13073 del 12/05/2023 (Rv. 667907 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (CIARAMELLI SANDRA) contro S.

Rigetia, TRIBUNALE PISA, 21/09/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Illecito trattamento dei dati personali reputazionali - Obbligo di risarcire il danno - Esonero da responsabilità - Attivazione per la rimozione del dato illecitamente esposto - Sufficienza - Esclusione - Prova della non imputabilità dell'evento dannoso - Necessità - Fattispecie.

In tema di illecito trattamento dei dati personali reputazionali, in base alla disciplina generale del Regolamento (UE) n.679 del 2016, cd. GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenuto a risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento non conforme al regolamento stesso e può essere esonerato dalla responsabilità non semplicemente se si è attivato (come suo dovere) per rimuovere il dato illecitamente esposto, ma solo se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la violazione del GDPR nella condotta del Comune che aveva pubblicato nell'albo pretorio on line, sia pure per un giorno, la nota contabile contenente i dati della dipendente destinataria del pignoramento del proprio stipendio e rispetto alla quale l'ente aveva assunto l'impegno di versarne il quinto alla società creditrice, non essendo all'uopo rilevante la riconducibilità del fatto a errore umano ed essendo l'ente responsabile anche del fatto colposo dei suoi dipendenti).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33257 del 2022 Rv. 666311 - 01, N. 29323 del 2022 Rv. 665894 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13073 del 12/05/2023 (Rv. 667907 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (CIARAMELLI SANDRA) contro S.

Rigetia, TRIBUNALE PISA, 21/09/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Illecito trattamento dei dati personali reputazionali - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Prova della serietà della lesione conseguente al trattamento - Necessità - Conseguenze - Insufficienza della mera violazione di prescrizioni formali - Sufficienza della offesa alla portata effettiva del diritto alla riservatezza.

SEZIONE PRIMA

In tema di illecito trattamento dei dati personali, l'esclusione del principio del danno "in re ipsa" presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento. Ne consegue che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur menzionando il danno "in re ipsa", aveva accertato l'offesa arrecata dalla violazione e il relativo danno, derivate dall'ostensione del dato per tipologia e contesto, ossia in uno specifico ambito temporale e socio-lavorativo, sebbene per un tempo ridotto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18783 del 2021 Rv. 661920 - 01, N. 17383 del 2020 Rv. 658718 - 01, N. 16133 del 2014 Rv. 632536 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023 (Rv. 667908 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

E. (D'AVELLA ENRICO) contro F. (GOVI ANDREA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 22/03/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Finanziamento pubblico - Revoca del beneficio - Valenza costitutiva - Esclusione - Privilegio "ex lege" del credito recuperatorio - Sussistenza - Anteriorità o posteriorità della revoca rispetto al fallimento che la determina - Irrilevanza.

In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, "ex lege" e fin dal momento dell'erogazione. È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 24 com. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 15199 del 2020 Rv. 658704 - 01, N. 1453 del 2022 Rv. 663489 - 01, N. 8882 del 2020 Rv. 657867 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023 (Rv. 667918 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

E. (PINCI FABIO) contro U. (CATAVELLO GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 06/11/2018

SEZIONE PRIMA

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Clausola di salvaguardia - Finalità - Oggetto - Impegno a non applicare tassi superiori a quelli di legge - Conseguenze.

113119 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFUSIONE - RISPETTO A TERZI In genere.

In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 35102 del 2022 Rv. 666454 - 01, N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 04, N. 13536 del 2023 Rv. 667658 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023 (Rv. 667901 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

L. (GRANARA DANIELE) contro C. (AMICO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2022

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione - Uso di piattaforma come twitter - Diritto di critica - Obbligo di osservare il limite intrinseco della continenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di danni da diffamazione, l'uso di una piattaforma come "twitter", o altre equivalenti, implica l'osservanza del limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo per sua natura assertivo o scarsamente motivato; il "post" in "twitter" non esime l'autore dal necessario rispetto della continenza espressiva, in quanto non può concretizzare una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto superato il limite della continenza in una serie di "post" pubblicati in "twitter" da un ex senatore e contenenti espressioni lesive della funzione istituzionale svolta dalla Consob).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 38215 del 2021 Rv. 663339 - 01, N. 6919 del 2018 Rv. 647763 - 02, N. 11767 del 2022 Rv. 664804 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13377 del 16/05/2023** (Rv. **667900 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

M. (PERRONE VINCENZO) contro M. (GALASSO ERLENE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/03/2022

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Procedimento per adottabilità - Partecipazione degli "altri parenti" in rapporti significativi col minore - Presupposti - Mancata partecipazione dei genitori - Presenza degli stessi - Conseguenze - Necessità di difesa tecnica dei parenti - Esclusione - Loro legittimazione all'intervento - Sussistenza.

Nel procedimento di adottabilità ex art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, la partecipazione "ab initio" con assistenza legale degli "altri parenti", purché in rapporti significativi col minore, è necessaria solo quando essi siano avvertiti del giudizio in mancanza dei genitori e non anche quando essi siano "potenziali" parti del giudizio in via sussidiaria, sicché, in presenza di entrambi i genitori, i nonni, pur se possono essere sentiti e convocati, non sono parti necessarie del giudizio da assistere tramite difesa tecnica, ferma restando la loro legittimazione ad intervenire nel processo ove da essi ritenuto opportuno.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18607 del 2021 Rv. 661615 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13425 del 16/05/2023** (Rv. **667902 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CROLLA COSMO.**

Relatore: **CROLLA COSMO.**

U. (LUDINI ELIO) contro B. (BASSO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/11/2015

081135 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Concordato fallimentare - Creditori chirografari e terzi revocati - Obbligo del proponente di pagare entro limiti percentuali su pregressi riparti - Possibilità, per il terzo revocato, di chiedere la differenza tra intero credito e quota residua ridotta percentualmente - Esclusione.

In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto, il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge Falliment. art. 135, Cod. Civ. art. 1321

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13345 del 16/05/2023** (Rv. **667899 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

D. (PAPADIA FRANCESCO VINCENZO) contro T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2022

082151 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI Obbligo al mantenimento ex art. 316-bis c.c. in capo agli ascendenti - Surroga del genitore inadempiente - Esclusione - Responsabilità sussidiaria - Sussistenza - Condizioni.

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433

Massime precedenti Vedi: N. 10419 del 2018 Rv. 648281 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023** (Rv. **667909 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CROLLA COSMO**.
Relatore: **CROLLA COSMO**.

C. (MARINO ALBERTO) contro B. (MAZZARELLA GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/02/2016

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - "Scientia decoctionis" in capo all'"accipiens" - Onere della prova a carico della curatela - Ricorso alle presunzioni - Valutazione complessiva degli indizi l'uno per mezzo degli altri - Necessità.

In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27070 del 2022 Rv. 665879 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13604 del 17/05/2023 (Rv. 667630 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

J. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 08/08/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Revoca del provvedimento - Presupposti - Novità o modifica delle circostanze - Necessità - Insussistenza "ab origine" - Esclusione - Ragioni - Obbligo di impugnazione del Ministero - Finalità.

La revoca della protezione sussidiaria presuppone il venir meno o il mutamento delle circostanze che hanno indotto il riconoscimento della protezione sussidiaria, mentre non può fondarsi sulla loro insussistenza "ab origine", dovendo in tal caso il Ministero procedere all'impugnazione del provvedimento non condiviso, onde impedire la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 7841 del 2019 Rv. 653116 - 02, N. 25596 del 2021 Rv. 662271 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13446 del 17/05/2023 (Rv. 667903 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

G. (CAMPOLIETI ROSARIA) contro B. (SPAGNUOLO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/07/2018

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Acquisto di prodotti finanziari - Obblighi informativi gravanti sull'intermediario - Attinenza alla natura e oggetto del contratto - Esclusione - Elementi di valutazione sulla convenienza - Sussistenza - Conseguenze - Annullabilità de contratto per errore - Insussistenza - Ragioni.

In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 18039 del 2012 Rv. 624748 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13465 del 17/05/2023** (Rv. **667904 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

F. (MATRUNDOLA PAOLA) contro I. (PULSONI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2016

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Omissione dell'ordine di notificazione nei confronti di una delle parti - Sentenza di appello - Cassazione della stessa - Condizioni.

La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, è suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 17868 del 2007 Rv. 599168 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13735 del 18/05/2023** (Rv. **667910 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

M. (CONSORTI ERMANNINO) contro G. (DE LUCA NICOLA)

Regola competenza

044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Udienza cd. cartolare pandemica a trattazione scritta ex art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020 - Provvedimento da considerarsi pronunciato fuori udienza - Conseguenze sulla conoscenza - Comunicazione di cancelleria - Necessità - Presunzione di conoscenza in capo a soggetti presenti - Esclusione - Fattispecie.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il "dies a quo" del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell'udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l'ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2302 del 2015 Rv. 634310 - 01, N. 5079 del 2022 Rv. 664178 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 13759 del 18/05/2023** (Rv. **667906 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

E. (PAOLONE CLAUDIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 27/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione c.d. complementare - Allegazione del radicamento e integrazione in Italia - Sussistenza - Deduzioni del richiedente su recisione dei legami col Paese d'origine o sulle condizioni politico-sociali dello stesso - Necessità - Esclusione - Accertamento sul punto del giudice di merito - Ragioni.

In tema di protezione cd. complementare, l'onere di allegazione del richiedente ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2022 Rv. 664582 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01, N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13685 del 18/05/2023** (Rv. **667905 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**.

Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

B. (FIANDANESE MARIO) contro F. (BRAVI SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2016

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Fusione tra società - Vicenda estintivo-successoria - Conseguenze - Notifica della sentenza ai fini della decorrenza termine breve - Esecuzione presso il difensore della società incorporata - Inefficacia - Precedente interpretazione giurisprudenziale su efficacia modificativo-evolutivo della fusione - Conseguenze - Applicazione del c.d. "prospective overruling" - Sussistenza - Fattispecie.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

La fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, con la conseguenza che il suo intervento in corso di giudizio fa sì che la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. presso il difensore della società estinta sia inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della società incorporante. Peraltro, tale interpretazione, derivando da radicale e imprevedibile mutamento del precedente univoco orientamento giurisprudenziale che vedeva, per contro, la fusione come fenomeno a carattere modificativo-evolutivo, costituisce un caso di "prospective overruling", finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di

SEZIONE PRIMA

legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20621 del 2021 Rv. 662223 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01, N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13887 del 19/05/2023 (Rv. 667911 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

V. (FRANZOSI MARIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/09/2020

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Interpretazione della sentenza - Criteri - Assenza di una disposizione positiva - Utilizzo di regole sue proprie tratte dall'art. 12 prel. e dagli artt. 1362 e ss. c.c..

In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale - ed a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 25826 del 2022 Rv. 665645 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023 (Rv. 667919 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

I. (GIANNI SAVERIO) contro F. (TRONCI GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 17/03/2016

056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Documento informativo di sintesi - Natura - Mancata consegna al cliente - Conseguenze - Nullità contrattuale - Esclusione.

In tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole; esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 2, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4597 del 2023 Rv. 666991 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26724 del 2007 Rv. 600329 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13997 del 22/05/2023 (Rv. 667912 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

C. (DIANDA ANDREA) contro U. (TASSI MATTEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/03/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Abuso dello strumento processuale - Condizioni - Fattispecie.

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 5677 del 2017 Rv. 644656 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30539 del 2018 Rv. 651878 - 01, N. 8982 del 2021 Rv. 660974 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023 (Rv. 667946 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

A. (MASCARO MATTIA) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE COMO, 24/02/2022

116025 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - MESTIERI GIROVAGHI Revoca del permesso di soggiorno - Valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e della durata del soggiorno in Italia - Necessità - Fattispecie.

I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il

SEZIONE PRIMA

suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'opponente avesse "medio tempore" visto revocato il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, stante l'intervenuta separazione personale dal coniuge, cassando con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti del genitore di cinque figli minori, di cui due malati, residenti in Italia, ove pure lo straniero era presente da 20 anni).

Riferimenti normativi: Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 8, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 35653 del 2022 Rv. 666293 - 01, N. 1665 del 2019 Rv. 652408 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023 (Rv. 667920 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

I. (VINTI STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2017

140020 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO Omessa indicazione della parte - Conseguenze - Nullità della decisione - Limiti - Fattispecie.

L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 19437 del 2019 Rv. 654451 - 01, N. 22275 del 2017 Rv. 645781 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14117 del 23/05/2023 (Rv. 667921 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

M. (IAZZETTA FERDINANDO) contro R. (BRUNO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/05/2020

031089 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CINEMATOGRAFICHE Diritti

SEZIONE PRIMA

spettanti al produttore dell'opera cinematografica - Art. 45 della l. n. 633 del 1941 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di proprietà intellettuale, l'art. 45 della l. n. 633 del 1941, nel prevedere che al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori (del soggetto, della sceneggiatura e della musica) i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che un'opera cinematografica, diffusa da un privato sul proprio canale YouTube, non fosse caduta in pubblico dominio dopo 50 anni dalla sua pubblicazione, sul rilievo che l'acquisto, ad opera del produttore, del diritto di utilizzazione economica facente capo agli autori, giustifichi - salvo prova contraria - il riconoscimento della stessa tutela attribuita agli autori medesimi dall'art. 32 della predetta legge, ovvero di 70 anni dalla morte dell'ultimo dei coautori, valendo la diversa tutela per la durata di 50 anni, ex art. 78 ter della legge in questione, per il diritto secondario, attribuito direttamente al produttore, connesso ai supporti materiali su cui è stata impressa l'opera).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 45, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 44, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 46, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 78 ter, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 16771 del 2012 Rv. 624083 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14117 del 23/05/2023 (Rv. 667921 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA.

Relatore: FIDANZIA ANDREA.

M. (IAZZETTA FERDINANDO) contro R. (BRUNO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/05/2020

031089 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CINEMATOGRAFICHE Art. 78 ter della l. n. 633 del 1941 - Abrogazione implicita dell'art. 45 stessa legge - Esclusione - Conseguenze - Diritti primari e secondari - Ambito.

In materia di proprietà intellettuale, l'entrata in vigore dell'art. 78 ter della legge n. 633 del 1941 non ha comportato l'abrogazione implicita dell'art. 45 della medesima legge, sussistendo in capo al produttore due diversi ordini di diritti: il diritto primario, disciplinato dagli artt. 45 e ss. della legge citata, al quale si applica l'art. 32 (con una durata di 70 anni decorrenti dalla morte dell'ultimo dei coautori), e il diritto secondario, avente una durata di anni 50 dalla fissazione o pubblicazione dell'opera, che gli dà titolo alla riproduzione e duplicazione dei supporti, nonché alla loro distribuzione e commercializzazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 78 ter, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 45, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 16771 del 2012 Rv. 624083 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14469 del 24/05/2023** (Rv. **667926 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

D. (GEMMA ANDREA) contro G. (SANDULLI FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/12/2018

159308 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE Delibera di aumento del capitale sociale nella s.r.l. - Rinvio dell'art. 2479 ter c.c. all'art. 2379 ter c.c. - Individuazione del termine per impugnare - Dalla pubblicazione nel registro imprese.

In tema di società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale decorre, per le s.r.l., dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese e non già dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479 ter com. 4, Cod. Civ. art. 2379 ter com. 1

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14390 del 24/05/2023** (Rv. **667925 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

B. (TACETTI DANIELE) contro C. (RASCIO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2016

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare – Pagamenti con mezzi anormali ex art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. – Mancata prova della cd. "inscientia decoctionis" – Conoscenza dello stato di insolvenza anche con riferimento ai coevi pagamenti riconducibili all'art. 67, comma 2, l.fall. – Sussistenza - Fattispecie.

138237 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - LEGALI In genere.

In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall., senza che il creditore abbia fornito la prova della "inscientia decoctionis", la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione, collocati nello stesso arco temporale. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sostenuto l'esistenza di un diverso valore probatorio della presunzione legale "iuris tantum" di cui all'art. 2728 c.c., collegata all'anormalità del pagamento, rispetto alla presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 7508 del 2019 Rv. 653225 - 01, N. 4241 del 2016 Rv. 639433 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023** (Rv. **667924 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

D. (PELLITTERI FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 30/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Integrazione sociale e familiare del richiedente - Sussistenza - Necessità di ulteriore radicamento lavorativo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14308 del 24/05/2023** (Rv. **667947 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

T. (D'ADDEA ALESSANDRO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE COMO, 19/07/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione decreto di espulsione - Accoglimento della domanda di estradizione - Allontanamento dello straniero in via amministrativa - Incompatibilità - Fondamento.

In tema di opposizione al decreto di espulsione, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione sia divenuto definitivo, non è più possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato mediante espulsione amministrativa, in quanto lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell'esecuzione dell'extradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste per il trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati, anche in forza di convenzioni internazionali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Massime precedenti Vedi: N. 198 del 2021 Rv. 660167 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14423 del 24/05/2023** (Rv. **667948 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore:
CATALLOZZI PAOLO.

A. (VICIDOMINI PIERLUIGI) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/05/2022

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio - Applicabilità dell'art. 157, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riespande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunciare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 3855 del 2014 Rv. 629632 - 01, N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01 Rv. 650325 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14287 del 24/05/2023** (Rv. **667922 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore:
PERRINO ANGELINA MARIA.

C. (MEMOLA MICHELE) contro C. (GESMUNDO VITTORIO DONATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2018

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Processo civile telematico - Procura alle liti in sede di legittimità - Omessa allegazione al messaggio di posta elettronica certificata inviato alla controparte - Successivo inserimento nel "sottofascicolo di cortesia" - Inidoneità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti la procura speciale, quest'ultima, se inserita in formato analogico nel "sottofascicolo di cortesia", priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15200 del 2018 Rv. 649305 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36057 del 2022 Rv. 666374 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14338 del 24/05/2023** (Rv. **667923 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

C. (VITOBELLO FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/04/2019

159310 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione delibera approvazione bilancio - Mancata impugnazione dei bilanci successivi - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.

Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2434 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17117 del 2019 Rv. 654282 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023** (Rv. **667927 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

R. (TORNABUONI FILIPPO) contro A. (AURICCHIO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2018

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento negoziale – Rilevanza sul piano causale – Requisiti - Fattispecie in tema di vendita di azioni ed impegno a sottoscrivere aumento di capitale con sovrapprezzo.

Il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici. (Fattispecie in tema di vendita di azioni ed impegno a sottoscrivere aumento di capitale con sovrapprezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11974 del 2010 Rv. 613118 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023** (Rv. **667927 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

R. (TORNABUONI FILIPPO) contro A. (AURICCHIO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2018

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Proposizione della domanda di risoluzione - Effetto previsto dall'art. 1453, comma 3, c.c. - Decorrenza.

Nel verificare, in base all'art. 1453, comma 3, c.c., la prontezza dell'adempimento rispetto alla domanda di risoluzione, occorre aver riguardo al momento in cui la detta domanda è stata portata a conoscenza del debitore col perfezionamento della notifica, e non a quello in cui il procedimento notificatorio che la riguarda è stato avviato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14011 del 2017 Rv. 644475 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14761 del 26/05/2023** (Rv. **667928 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

D. (MILO PASQUALE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001668/2020 65698301

Massime precedenti Conformi: N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023** (Rv. **667932 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

A. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro P. (ZECCHINO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/01/2018

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP - Viadotto autostradale - Debenza da parte della concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale - Fondamento.

Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 1, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 4 com. 4 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19693 del 2018 Rv. 650359 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14966 del 29/05/2023 (Rv. 667931 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

K. (PERONE FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 03/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Natura di diritto fondamentale della persona - Art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 - Legami familiari, culturali e sociali - Fatto costitutivo - Esclusione - Criterio di valutazione - Conseguenze quanto ad onere di allegazione.

In tema di diritto alla protezione complementare, che ha natura di diritto fondamentale della persona appartenente alla categoria dei diritti umani, nella disciplina prevista dalla seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) l'esame dei legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine costituisce un elemento di valutazione del grado di radicamento in Italia e non invece un fatto costitutivo del diritto alla protezione; ne consegue che il ricorrente non è tenuto ad allegare e, tantomeno, a dimostrare, l'esistenza di una condizione di sradicamento dal paese d'origine, né che le condizioni sociopolitiche di tale paese precluderebbero il raggiungimento dell'obiettivo minimo di vivere un'esistenza dignitosa, trattandosi di elementi di giudizio che spetta al giudice accertare, all'esito del doveroso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14370 del 2023 Rv. 667924 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14865 del 29/05/2023 (Rv. 667929 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

C. (PAPA DANIELE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 28/07/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - D.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di protezione complementare, la disciplina della protezione speciale di cui al d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. n. 173 del 2020, si applica retroattivamente - ex art. 15 del citato d.l. - a tutti i procedimenti che, alla data della sua entrata in vigore (22 ottobre 2020), fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,

SEZIONE PRIMA

ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione del Tribunale che, decidendo sulla domanda di protezione complementare presentata da un cittadino del Gambia prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, erroneamente non aveva applicato la nuova disciplina prevista dal citato decreto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37275 del 2022 Rv. 666462 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 25459 del 2022 Rv. 665532 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14984 del 29/05/2023 (Rv. 667930 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

V. (GARGANI BENEDETTO) contro F. (DOMINICI FABIO)
Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 11/02/2016

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Diverse ipotesi di revocatoria ex art. 67 l.f. - Autonomia - Sussistenza - Riqualficazione od opera del giudice - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di fallimento, il principio dell'autonomia delle singole ipotesi di revocatoria di cui, rispettivamente, all'art. 67 l. fall, commi 1 e 2, va coordinato con quello della riqualficazione officiosa della domanda da parte del giudice, secondo il quale, dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, pur se erroneamente sussunto dalla parte in una delle ipotesi previste dall'art. 67 cit, diversa da quella che, nella specie, gli è propria, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, d'ufficio, ne rilevi l'esatta qualificazione e decida la causa secondo la "regula iuris" a quest'ultima corrispondente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28299 del 2005 Rv. 585484 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15148 del 30/05/2023 (Rv. 667935 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

E. (PERSICO LIVIO) contro F. (ANDREOTTA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/03/2016

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Garanzia costituita per debito preesistente

SEZIONE PRIMA

e per debito contestualmente creato - Regime presuntivo dell'art. 67, comma 1, l.fall. - Applicabilità all'intero rapporto.

In tema di azione revocatoria fallimentare, qualora la garanzia sia stata costituita in parte con incidenza su di un debito preesistente ed in altra parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, il regime presuntivo di cui al dell'art. 67, comma 1, l.fall. opera in ordine all'intero rapporto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 969 del 1998 Rv. 512087 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15230 del 30/05/2023 (Rv. 667936 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO.

W. (PARRELLA LUCA) contro F. (RUGGIERO GAETANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Domanda - Informazioni - Riferimento a fatti anteriori al ricorso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, riguardano necessariamente, non sono solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria. (Fattispecie nella quale, nel contesto di un'operazione di scissione societaria, i creditori non sono stati informati della cessione di una partecipazione societaria che ha consentito ad un bene immobile di ingente valore di uscire dal perimetro dell'attivo patrimoniale della società proponente un concordato con cessione dei beni).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 172, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Vedi: N. 2773 del 2017 Rv. 643716 - 01, N. 15013 del 2018 Rv. 649556 - 01, N. 9050 del 2014 Rv. 631118 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15142 del 30/05/2023 (Rv. 667934 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

S. (DE SENSI MANUELA) contro J. (GIORDANELLI IOLANDA)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 03/07/2019

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio - Nullità - Sentenza dei tribunali ecclesiastici - Delibazione - Condizioni - Condizione "pro futuro" ex art. 1102, par. 1, codice canonico - Accertamento della conoscenza o della conoscibilità della riserva mentale - Necessità - Mancanza - Impossibilità di delibazione per contrarietà all'ordine pubblico - Ragioni - Tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

SEZIONE PRIMA

In caso di apposizione al vincolo matrimoniale di una condizione "pro futuro", ex art. 1102, par. 1, del codice canonico (nella specie consistente nella maggiore affettività "post nuptias" dell'altro coniuge), l'esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario postula che la condizione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questi conosciuta o non colpevolmente ignorata; in mancanza, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento del coniuge incolpevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17036 del 2019 Rv. 654374 - 01, N. 18429 del 2022 Rv. 665300 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15098 del 30/05/2023 (Rv. 667933 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.

R. (BOMPREZZI ALBERTO) contro T. (PEPA ROSELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/10/2020

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Spese di mantenimento dei minori - Rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da un genitore - Natura - Prescrizione decennale - Applicabilità - Decorrenza.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16916 del 2022 Rv. 664947 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 15338 del 31/05/2023 (Rv. 667938 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

I. (BALAS GIAMPAOLO) contro F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AVEZZANO, 27/01/2017

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere

SEZIONE PRIMA

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE
In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018695/2022 66530201

Massime precedenti Conformi: N. 18695 del 2022 Rv. 665302 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15383 del 31/05/2023** (Rv. **667940 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

M. (MAZZOTTA PAOLO) contro D. (MARINI TIZIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2020

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. - Limiti.

Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Conformi: N. 3893 del 2017 Rv. 643039 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26304 del 2020 Rv. 659857 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15304 del 31/05/2023** (Rv. **667937 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

Y. (FIORANI ANTONELLA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/05/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione da parte del giudice di merito - Rispetto dell'art. 8 CEDU alla luce dei principi espressi dalla Corte EDU - Necessità - Fattispecie.

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, costituisce un insostituibile parametro normativo che il giudice del merito è tenuto a seguire per accertare, in ossequio ai principi di bilanciamento e proporzionalità, se l'ingerenza sul diritto al rispetto della vita familiare della prole possa dirsi legittimamente imposta alla stregua del citato art. 8. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva respinto l'autorizzazione alla permanenza del padre di un minore dell'età di tre anni, in ragione dell'astratta esistenza di tre precedenti penali,

SEZIONE PRIMA

omettendo di considerare la tipologia delle fattispecie incriminatrici, alcune di natura contravvenzionale, l'epoca nella quale i reati erano stati commessi e la loro concreta incidenza sullo stretto legame affettivo esistente con il minore, attestato dai servizi sociali e confermato dalla madre).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 355 del 2023 Rv. 666649 - 01, N. 25662 del 2022 Rv. 665534 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15359 del 31/05/2023 (Rv. 667939 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.
P. (ANGELETTI MASSIMILIANO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/06/2020

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Meritevolezza - Ipotesi ostative previste dall'art. 142 L.fall. - Tassatività - Sussistenza.

In tema di esdebitazione nel fallimento, le ipotesi ostative contemplate dall'art. 142, comma 1, l.fall. in punto di meritevolezza vanno considerate tassative alla luce dell'art. 23 della Direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva "Insolvency").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 142 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/06/2019 num. 1023 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 24509 del 2021 Rv. 662392 - 01, N. 15246 del 2022 Rv. 664772 - 02

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023 (Rv. 667761 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

N. (TROILO GREGORIO) contro W. (BARABINO LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/10/2019

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE Mediazione immobiliare - Conclusione dell'affare - Omessa informazione dell'acquirente sui vizi della cosa venduta conosciuti o conoscibili dal mediatore - Responsabilità risarcitoria del mediatore - Sussistenza - Contenuto.

In tema di mediazione immobiliare, allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759, Cod. Civ. art. 1754

Massime precedenti Vedi: N. 6926 del 2012 Rv. 622816 - 01, N. 24534 del 2022 Rv. 665394 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11371 del 02/05/2023 (Rv. 667761 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

N. (TROILO GREGORIO) contro W. (BARABINO LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/10/2019

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE Mediazione immobiliare - Omessa informazione dell'acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche - Responsabilità del mediatore - Configurabilità - Conclusione dell'affare - Rilevanza.

Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell'affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 24534 del 2022 Rv. 665394 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11531 del 03/05/2023** (Rv. **667762 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

B. (TOSCANO GIUSEPPE MARIA) contro P. (MONALDI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/04/2018

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Indebita percezione di aiuti comunitari - Responsabilità a titolo di concorso - Condizioni - Riscossione dell'autore principale - Necessità - Conseguenze - Giudicato relativo all'incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento - Efficacia riflessa per il concorrente - Configurabilità - Fondamento.

254042 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONCORSO DI PERSONE In genere.

Ai fini della responsabilità del concorrente nell'illecito amministrativo di indebita percezione, da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che sussista in concreto l'indebita riscossione da parte dell'autore principale; ne consegue che, ove sia stata accolta l'opposizione alla separata ordinanza-ingiunzione proposta da parte del percettore dell'aiuto e sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, tale sentenza spiega i suoi effetti anche con riferimento alle posizioni degli altri concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5811 del 2012 Rv. 622289 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11519 del 03/05/2023** (Rv. **667693 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

C. (MEZZASALMA SALVATORE) contro E. (AREZZO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/11/2017

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Custodia di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Affidamento a soggetto terzo - Verbale della Polizia Municipale - Sufficienza - Successiva stipula di contratto in forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di custodia di veicoli sequestrati, l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 8, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12, DPR 28/12/1982 num. 495 art. 394, Legge 24/11/1981

SEZIONE SECONDA

num. 689 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 9394 del 2015 Rv. 635179 - 01, N. 15515 del 2018 Rv. 649177 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9775 del 2022 Rv. 664227 - 02, N. 23458 del 2015 Rv. 637296 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11533 del 03/05/2023 (Rv. 667763 - 01)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

A. (**ABBATE FERDINANDO EMILIO**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/04/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Azione di equa riparazione per durata irragionevole - Giudizi relativi alla medesima vicenda tenutisi dinnanzi al giudice ordinario e amministrativo - Legittimazione passiva - Mancata evocazione in giudizio di entrambi i Ministeri legittimati - Eccezione - Conseguenze.

In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a far valere un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, dinanzi a giudici ordinari e a giudici amministrativi, compete congiuntamente al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sicché, laddove l'unico Ministero convenuto eccepisca la mancata evocazione in giudizio dell'altro, il giudice è tenuto a fissare un termine per l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8417 del 2014 Rv. 630159 - 01, N. 15603 del 2006 Rv. 592486 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023 (Rv. 667768 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

C. (**MUSCI MAURIZIO**) contro L. (**INSANGUINE DOMENICO**)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/04/2017

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 012317/2019 65381002

Massime precedenti Conformi: N. 12317 del 2019 Rv. 653810 - 02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11659 del 04/05/2023** (Rv. **667768 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

C. (MUSCI MAURIZIO) contro L. (INSANGUINE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/04/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Autenticità - Contestazione - Modalità - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Necessità - "Prospective overruling" - Risoluzione di contrasto giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite - Invocabilità - Esclusione.

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE In genere.

La parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova: tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte a risoluzione di un contrasto ermeneutico che ha consolidato una delle opzioni interpretative precedentemente seguite, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling" e non integra un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto della parte alla rimessione in termini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 18363 del 2018 Rv. 649462 - 01, N. 32827 del 2021 Rv. 662838 - 01, N. 3436 del 2023 Rv. 667176 - 01, N. 552 del 2021 Rv. 660089 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12307 del 2015 Rv. 635554 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11659 del 04/05/2023** (Rv. **667768 - 03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

C. (MUSCI MAURIZIO) contro L. (INSANGUINE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/04/2017

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Erede - Azione di accertamento di dissimulate donazioni - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni - Azione di riduzione - Necessità - Esclusione.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovare del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 553

Massime precedenti Vedi: N. 12317 del 2019 Rv. 653810 - 02, N. 41132 del 2021 Rv. 663792 - 02, N. 20868 del 2004 Rv. 577869 - 01, N. 6632 del 2006 Rv. 588315 - 01, N. 6315 del 2003 Rv. 562328 - 01, N. 14562 del 2004 Rv. 575126 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11654 del 04/05/2023** (Rv. **667766 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **BERTUZZI MARIO**. Relatore: **BERTUZZI MARIO**.

C. (LATERZA VITANGELO) contro S. (MAIULLARI MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/09/2018

187044 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE Trasformazione della cosa venduta - Preclusione all'azione di risoluzione - Esclusione - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Sussistenza di una volontà univoca di accettare la cosa - Rilevanza.

La trasformazione da parte del compratore della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c., nel caso in cui quel comportamento non evidenzi univocamente che la parte, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Conformi: N. 14665 del 2008 Rv. 603578 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11623 del 04/05/2023** (Rv. **667764 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

L. (LOJODICE OSCAR) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/06/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione.

La domanda di distrazione delle spese formulata dall'avvocato antistatario ha valenza incidentale e non costituisce domanda autonoma, di talché quest'ultimo non ha diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo nel quale ha prestato la propria opera professionale, non comportando ciò la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15964 del 2022 Rv. 664884 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11655 del 04/05/2023** (Rv. **667767 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **BERTUZZI MARIO.** Relatore: **BERTUZZI MARIO.**

G. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/09/2018

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Assunzione di rischio supplementare di variazione peggiorativa della destinazione urbanistica del bene - Trasformazione della natura del contratto da c.d. commutativa ad aleatoria - Insussistenza - Ragioni - Conseguenze - Influenza sull'azione ex art. 2932 c.c. - Esclusione.

La clausola con la quale il promissario acquirente, nell'esercizio del potere di autonomia contrattuale, assuma il rischio della riduzione della capacità edificatoria del terreno oggetto del preliminare di compravendita, non stravolge la natura c.d. commutativa del contratto, trasformandolo in aleatorio, in quanto si limita a modulare l'interesse dell'acquirente al conseguimento dell'utilità contrattuale a prescindere dalla variazione puramente quantitativa della qualità promessa o sperata, senza condizionare l'esecuzione della prestazione di una delle parti al verificarsi di un evento futuro e incerto, sicché essa non incide sulla domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 17485 del 2012 Rv. 624088 - 01, N. 5050 del 2013 Rv. 625286 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11636 del 04/05/2023** (Rv. **667765 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore: **VARRONE LUCA.**

D. (ACCETTURA BARBARA) contro B. (POTENZA LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/11/2020

011065 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE Costruzione di immobili in difformità rispetto alla concessione edilizia - Distinzione fra difformità totale e parziale - Criteri - Conseguenze.

In tema di responsabilità dell'appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 32, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30703 del 2018 Rv. 651755 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11888 del 05/05/2023** (Rv. **667769 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MOCCI MAURO**. Relatore: **MOCCI MAURO**.

P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

M. (CELENZA CARMINE PIO) contro C. (BUFFA VITO SALVATORE)

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Nozione - Portata - Rapporto di interdipendenza tra due cause - Continenza per specularità - Inclusione - Fattispecie.

La relazione di continenza ex art. 39 c.p.c. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di "causae petendi" e differenza quantitativa di "petitum" (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di "causae petendi", ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità). (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza sulla causa di risarcimento del danno provocato dal negligente adempimento di mansioni affidate al proprio dipendente, in favore di quella del giudice del lavoro preventivamente chiamato a decidere sulla legittimità del licenziamento per giusta causa fondato sui medesimi fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 19460 del 2017 Rv. 645355 - 01, N. 15532 del 2011 Rv. 618571 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11815 del 05/05/2023** (Rv. **667694 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**.

F. (VICIDOMINI PIERLUIGI) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 20/12/2018

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti - Conclusione di un affare avente ad oggetto un diverso bene - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Verifica.

Non può essere riconosciuto al mediatore il diritto alla provvigione quando le parti messe in contatto per la conclusione dell'affare, ne concludano successivamente uno avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contratto di mediazione, a meno che non risulti dimostrato che, pure per la conclusione del contratto avente un diverso oggetto, sia stato determinante l'apporto eziologico del mediatore, ossia che la sua condotta abbia avuto efficienza causale adeguata anche a tali fini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Massime precedenti Vedi: N. 3165 del 2023 Rv. 666848 - 01, N. 11443 del 2022 Rv. 664384 - 01, N. 869 del 2018 Rv. 646668 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12061 del 08/05/2023** (Rv. **667770 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore:
GIANNACCARI ROSSANA.

S. (MANFREDONIA CIRO) contro S. (TEDESCHI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2018

136275 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE Rispetto della distanza legale - Violazione - Prova - Rilievi aerofotogrammetrici - Utilizzabilità - Prova contraria - Contenuto.

In tema di distanze tra costruzioni, la violazione può essere accertata attraverso i rilievi aerofotogrammetrici, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecniche; la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario, diretti a confutarne l'attendibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12096 del 08/05/2023** (Rv. **667771 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore:
FORTUNATO GIUSEPPE.

C. (LI CAUSI ANTONINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/12/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure successionis" e "iure proprio" - Distinzione temporale delle fasi processuali in relazione alla loro costituzione - Necessità - Fondamento.

In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia "iure haereditatis" sia "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17685 del 2021 Rv. 661727 - 01, N. 10986 del 2015 Rv. 635657 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12175 del 08/05/2023** (Rv. **667773 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore:
SCARPA ANTONIO.

G. (GORI FRANCESCA ROMANA) contro M. (SALCIARINI LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/10/2017

SEZIONE SECONDA

136092 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IN GENERE Aperture lucifere fra un vano e l'altro dell'edificio condominiale - Disciplina prevista dagli artt. 900 e ss. c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Servitù - Acquisto per usucapione - Configurabilità - Fattispecie.

Le aperture di luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui e alle quali fa riferimento l'articolo 900 c.c., sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli articoli da 901 a 904 c.c.. Ne consegue che, in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, nonostante il mancato consenso del vicino, l'acquisto della relativa servitù per usucapione in virtù del protratto possesso correlato all'effettiva esistenza dello stato di fatto. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, nell'ambito di uno stesso edificio condominiale, l'avvenuta usucapione della servitù consistente nel diritto a mantenere una finestra collocata tra una cucina di proprietà esclusiva di un condomino e il vano scala di proprietà esclusiva di altro condomino).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1032

Massime precedenti Vedi: N. 14442 del 2006 Rv. 590559 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12124 del 08/05/2023 (Rv. 667804 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

T. (DI CARO FRANCESCO PAOLO) contro T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/06/2019

125061 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE Mezzadria - Legittimazione al giudizio petitorio del mezzadro - Esclusione - Fondamento.

In tema di mezzadria, il mezzadro non è legittimato all'instaurazione di un giudizio petitorio, giacché titolare di un diritto di godimento personale e non reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704

Massime precedenti Vedi: N. 8932 del 2000 Rv. 538206 - 01 Rv. 538206 - 01, N. 10609 del 1990 Rv. 469627 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12116 del 08/05/2023 (Rv. 667803 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

L. (BARBUZZI VITO) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/09/2018

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di reintegra nel possesso proposta quale proprietario esclusivo - Contestazione con il motivo d'appello del riconoscimento del comproprietà anziché del possesso esclusivo - Domanda nuova - Esclusione.

SEZIONE SECONDA

Non integra domanda nuova, inammissibile in appello, la deduzione dell'attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta, in quanto le indagini di carattere petitorio sono consentite nel giudizio possessorio soltanto al fine di valorizzare e qualificare situazioni di fatto denunciante di per sé l'esistenza del possesso, "ad colorandam possessionem", potendosi il titolo esaminare solo come fatto probativo del possesso e non come fonte del diritto, sicché ogni nuova prospettazione di carattere petitorio da parte dell'attore in possessorio riguarda solo il fondamento del possesso, senza integrare domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge Falliment. art. 345, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 4755 del 1977 Rv. 388367 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12154 del 08/05/2023 (Rv. 667772 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

S. (FORZA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2018

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Indennizzi ex art. 8 del d.l. n. 400 del 1993 - Mera occupazione - Applicabilità - Fondamento - Art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006 - Natura interpretativa - Conseguente retroattività.

Gli indennizzi di cui all'art. 8 del d.l. n. 400 del 1993, conv. con modif. in l. n. 494 del 1993, relativi alle utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, sono dovuti anche in caso di mera occupazione in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 257, della l. n. 296 del 2006, norma avente natura interpretativa e pertanto retroattiva.

Riferimenti normativi: Legge 26/12/2006 num. 296 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/05/1993 num. 400 art. 8, Legge 04/12/1993 num. 494

Massime precedenti Vedi: N. 29771 del 2020 Rv. 660153 - 01, N. 16491 del 2017 Rv. 644817 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023 (Rv. 667646 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (MANFREDINI ORNELLA) contro B. (FUSCO ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2018

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Fondi o parte di un fondo in comunione - Situazione di oggettiva subordinazione - Servitù in favore di uno dei comunisti - Sussistenza - Esclusione - Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia - Ammissibilità.

Quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l'esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio "nemini res sua servit" e si può, piuttosto, determinare la

SEZIONE SECONDA

costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1062

Massime precedenti Vedi: N. 5699 del 2001 Rv. 546027 - 01, N. 3219 del 2014 Rv. 629347 - 01, N. 18909 del 2020 Rv. 659108 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12306 del 09/05/2023 (Rv. 667776 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (POGLIANO PIER GIUSEPPE) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/03/2018

136092 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - IN GENERE Luci - Violazione delle prescrizioni dell'art. 901 c.c. - Potere di deroga del giudice - Esclusione - Fattispecie.

In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regolarizzazione delle luci in ragione del fatto che la stessa ne avrebbe comportato la chiusura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902

Massime precedenti Vedi: N. 8930 del 2000 Rv. 538203 - 01, N. 15292 del 2005 Rv. 583415 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12259 del 09/05/2023 (Rv. 667774 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

F. (AMADEI DAVIDE) contro C. (BERTELLI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/03/2018

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Servitù costituita a favore delle proprietà esclusive presenti nel condominio - Disciplina applicabile - Condominio - Deroghe - Ammissibilità.

In materia di condominio, la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio, sia con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, con conseguente criterio di ripartizione legale di quest'ultime fondato sulle quote di proprietà; tuttavia, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le suindicate spese debbano essere ripartite in quote uguali tra i condomini.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1117 bis, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Cod. Civ. art. 1027

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12337 del 09/05/2023 (Rv. 667777 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

A. (CERPELLONI DANILO) contro A. (SANTINI ANNAMARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/09/2017

011051 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE In genere

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009374/2020 65775201

Massime precedenti Conformi: N. 9374 del 2020 Rv. 657752 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12377 del 09/05/2023 (Rv. 667778 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO.

P. (ALIBERTI ERNESTO) contro C. (BUSI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/02/2018

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Conflitto d'interessi tra amministratore e condominio - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, mentre deve escludersi la configurabilità di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenza ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte distrettuale che aveva escluso la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi tra il condominio ed il suo amministratore, socio e amministratore unico della società aggiudicataria dei lavori deliberati dall'assemblea).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2373

Massime precedenti Vedi: N. 13011 del 2013 Rv. 626457 - 01, N. 10754 del 2011 Rv. 617841 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12305 del 09/05/2023 (Rv. 667775 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

B. (DI LASCIO SEBASTIANO) contro D. (BERNASCONI CLAUDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2018

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell'immobile - Diritto di prelazione in capo al coniuge assegnatario - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell'immobile non sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della l. n. 431 del 1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell'abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 115 quater, Cod. Civ. art. 337 sexies, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 27996 del 2022 Rv. 665700 - 01, N. 1744 del 2018 Rv. 647785 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12337 del 09/05/2023 (Rv. 667777 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

A. (CERPELLONI DANILO) contro A. (SANTINI ANNAMARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/09/2017

187062 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024348/2019 65528201

Massime precedenti Conformi: N. 24348 del 2019 Rv. 655282 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023 (Rv. 667646 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (MANFREDINI ORNELLA) contro B. (FUSCO ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2018

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Contratto divisione - Usucapione del diritto di servitù da parte di un condividente a favore di porzione a lui attribuita a carico di altro condividente - Cumulo del possesso all'esito della divisione con quello di compossessore - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di contratto di divisione di un fondo, il condividente che domanda di accertare l'acquisto per usucapione di una servitù a vantaggio della porzione a lui attribuita ed a carico della porzione

SEZIONE SECONDA

attribuita ad altro dividente, non può unire al possesso di tale servitù, esercitato in esito alla divisione, quello da lui in precedenza svolto quale compossessore "pro indiviso" dell'asserito fondo dominante. Per godere degli effetti del possesso "ad usucapionem" di una servitù a carico di un fondo di proprietà comune occorre, infatti, che lo stesso sia esercitato a vantaggio di altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del primo, ovvero che l'utilità tratta dalle nuove opere sia diversa da quella normalmente derivante dalla destinazione impressa al fondo comune fruita da tutti i compossessori, in quanto ove tale utilità (nella specie, il passaggio e la collocazione di condutture) derivi unicamente dalla natura e dalla pregressa destinazione del fondo in comproprietà, non è configurabile l'esercizio di una servitù a carico di detto bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1068

Massime precedenti Vedi: N. 35067 del 2022 Rv. 666319 - 01, N. 9359 del 2021 Rv. 660860 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12381 del 09/05/2023 (Rv. 667646 - 03)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

M. (MANFREDINI ORNELLA) contro B. (FUSCO ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2018

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Frazionamento della proprietà di un edificio - Conseguente costituzione del condominio - Presunzione di comunione "pro indiviso" di parti destinate all'uso comune - Limiti.

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio comune, a seguito dell'attribuzione in sede di divisione della proprietà esclusiva di distinte unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - funzionali all'uso comune (art. 1117 c.c.), qual è il tetto del fabbricato, in quanto destinato alla integrale ed unitaria copertura dello stesso. Siffatta presunzione può essere superata soltanto ove risulti una chiara ed univoca volontà delle parti di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di una determinata porzione del tetto, non valendo a tal fine la individuazione del confine fra le proprietà esclusive sottostanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 3852 del 2020 Rv. 657106 - 02, N. 26766 del 2014 Rv. 633884 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 12656 del 10/05/2023 (Rv. 667783 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

C. (MILONE MARIO) contro F. (MONASTERO ORAZIO MARIA DOMENICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/11/2017

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE In genere

183001 URBANISTICA - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA

CONFORME A CASSAZIONE SU 025021/2019 65550104

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501 - 04

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12688 del 10/05/2023** (Rv. **667785 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

C. (DE NIGRIS GIOVANNI) contro D. (SCHITO LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 31/01/2020

009007 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE Edificio di interesse storico o artistico - Accertamento della sua natura demaniale - Regime vincolato - Conseguenze - Inusucapibilità - Possibilità di accertare l'autonomia funzionale e la separazione fisica di alcune parti prive di detta natura - Sussistenza.

125146 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE In genere.

Ove sia riscontrata, da parte del giudice di merito, la natura demaniale di un edificio di interesse storico o artistico, l'intero manufatto, in ragione del predetto interesse, è soggetto al regime vincolato, con conseguente esclusione della sua usucapibilità. Resta salva la possibilità del giudice di merito di accertare, all'esito di valutazione in punto di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità - ove sorretta da motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e non viziata da apparenza o irriducibile contrasto logico - che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell'edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita a detto bene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 54, Cod. Civ. art. 823

Massime precedenti Vedi: N. 2995 del 2006 Rv. 586959 - 01, N. 25690 del 2018 Rv. 650776 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023** (Rv. **667779 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**.

C. (GIANNONE ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/02/2022

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidazione da quantificare a mezzo c.t.u. - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Esclusione - Fondamento.

In caso di domanda di risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u., deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa possa considerarsi indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1499 del 2018 Rv. 647380 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12551 del 10/05/2023 (Rv. 667780 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

G. (DAMINELLI FRANCESCO) contro B. (ROBERTI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/03/2018

157059 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - VANTAGGIO FUTURO
Servitù per vantaggio futuro e a vantaggio di edificio da costruire ex art. 1029, commi 1 e 2, c.c. - Nozioni - Differenze - Attualità dell'utilità - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di servitù per vantaggio futuro, la differenza fra le due fattispecie - come regolate dall'art. 1029, commi 1 e 2, c.c. - sta nella circostanza che in caso di servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante, la servitù si costituisce immediatamente, esistendo tutti gli elementi necessari per la sua costituzione, estrinsecandosi l'utilità secondo una valenza prospettica; diversamente, nel caso di servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, all'atto del negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù, ossia il bene a favore del quale opererà il vincolo, con conseguente costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di trasformarsi in un rapporto di natura reale soltanto nel momento in cui l'edificio verrà costruito. Conseguenza da ciò che per stabilire in quale fattispecie si versi, occorre fare riferimento al criterio dell'attualità o meno dell'"utilitas" in cui si concreta il contenuto della servitù. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in relazione ad una vendita di una pluralità di lotti di aree fabbricabili, aveva qualificato le limitazioni contrattualmente previste per gli edifici da realizzare sui terreni quali servitù a vantaggio dei lotti e non già delle future costruzioni, atteso che il vantaggio ed il corrispondente onere inerivano direttamente ai suoli non ancora edificati, con carattere di realtà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029

Massime precedenti Vedi: N. 20400 del 2004 Rv. 577753 - 01, N. 32858 del 2022 Rv. 666417 - 01, N. 10486 del 2018 Rv. 648391 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12681 del 10/05/2023 (Rv. 667784 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

D. (MELANI SIMONA) contro C.
Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 15/10/2020

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada - Accertamento - Sistema denominato "Targa System 4.0" - Utilizzabilità - Sufficienza - Esclusione - Ulteriore attività di accertamento - Necessità.

In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di

SEZIONE SECONDA

partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 80 com. 14 CORTE COST., Cod. Strada art. 180 com. 8, Cod. Strada art. 201 com. 1 lett. GBIS

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12620 del 10/05/2023 (Rv. 667760 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

V. (FARINA VINCENZO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/09/2017

046001 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia.

Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1176 com. 1, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2030, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2795 del 1985 Rv. 440563 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12562 del 10/05/2023 (Rv. 667781 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

S. (BRUNO DONATO) contro D. (PICCIN PAOLO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/07/2018

136292 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITA' SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanza minima tra fabbricati per zone omogenee - Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 - Derogabilità con regolamento comunale - Inammissibilità - Conseguenze.

Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del d. m. n. 1444 del 1968, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dal successivo art. 9, comma 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall'art.

SEZIONE SECONDA

9 cit. sostituirà "ipso iure" quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9 com. 1, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 29732 del 2017 Rv. 647062 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12724 del 10/05/2023** (Rv. **667786 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

I. (VIOLA MARIA LETIZIA) contro C. (RICUPERATI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 11/07/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Termine breve - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria - Provvedimento allegato in "file PDF zippato" - Idoneità.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell'ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d'appello l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in "file" PDF compresso (cd. "zippato").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20852 del 2018 Rv. 650427 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12577 del 10/05/2023** (Rv. **667782 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

K. (PORCELLI GIOVANNI) contro C. (TURINI RAFFAELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2018

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Regolarità della notifica - Art. 145 c.p.c. - Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Prova fino a querela di falso delle attestazioni - Sussistenza - Presunzione "iuris tantum" del contenuto di tali attestazioni - Configurabilità.

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è

SEZIONE SECONDA

assistito da presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21817 del 2012 Rv. 624472 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6559 del 2014 Rv. 630603 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 12751 del 11/05/2023 (Rv. 667949 - 02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (CALEGARI ALESSANDRA) contro A. (CANU SILVANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/03/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanze - Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Inclusione della demolizione-ricostruzione - Sussistenza - Previsione di incrementi volumetrici per interventi di rigenerazione urbana - Sussistenza - Limiti - Distanze - Costruzione sulla linea di confine del fabbricato demolito - Necessità.

136147 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. D, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 10 CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20428 del 2022 Rv. 665169 - 01, N. 15041 del 2018 Rv. 649068 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 12751 del 11/05/2023 (Rv. 667949 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (CALEGARI ALESSANDRA) contro A. (CANU SILVANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/03/2018

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Concessione edilizia -

SEZIONE SECONDA

Potere di disapplicazione, da parte del giudice ordinario, a fronte di sentenza in rito del Consiglio di Stato - Sussistenza - Limite al potere di disapplicazione - Giudicato sul merito - Necessità.

Il giudice ordinario può disapplicare la concessione edilizia ritenuta illegittima, senza incorrere nella violazione del giudicato, quando il giudizio amministrativo relativo ad essa si sia concluso con sentenza di inammissibilità in rito, essendogli l'esercizio di tale potere precluso solo quando il giudice amministrativo abbia accertato la legittimità dell'atto con sentenza passata in giudicato, resa nel contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2448 art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2448 art. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13400 del 2005 Rv. 582020 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29467 del 2019 Rv. 656064 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12810 del 11/05/2023 (Rv. 667950 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.
T. (CORBYONS GIOVANNI) contro C. (SALVADORI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/07/2018

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 - Pendenza della domanda di concordato preventivo dell'impresa appaltatrice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 quinquies com. 5, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3, Legge Falliment. art. 186 com. 3, Legge 11/11/2011 num. 180 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 23447 del 2022 Rv. 665245 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 12813 del 11/05/2023 (Rv. 667787 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)
D. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro D. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 26/03/2017

168163 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA Legittimario - Rinuncia all'eredità - Effetti sulle donazioni e i legati ricevuti dal "de cuius" - Chiamati in rappresentazione - Onere di imputazione alla quota di legittima - Sussistenza.

SEZIONE SECONDA

Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 552, Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Sez. 2 - , Sentenza n. 12813 del 11/05/2023 (Rv. 667787 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

D. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro D. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 26/03/2017

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso - Autenticazione da parte del funzionario giudiziario - Nullità - Fondamento.

È nulla la procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per cassazione, che sia stata autenticata da un funzionario giudiziario ai sensi dell'art. 21 della l. n. 445 del 2000, dal momento che, in virtù di tale disposizione, il potere di autentica del pubblico funzionario, diverso dal notaio, è limitato alle istanze rivolte alla PA o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non aventi valore negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 3757 del 2001 Rv. 544788 - 01, N. 16266 del 2004 Rv. 575982 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13046 del 12/05/2023 (Rv. 667788 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO.

M. (IACOVIELLO LUCIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/07/2019

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Audizione del trasgressore e relativa convocazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Inidoneità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 5798 del 2005 Rv. 580306 - 01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 28238 del 2008 Rv. 605761 - 01, N. 22388 del 2018 Rv. 650538 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14886 del 2016 Rv. 640659 - 01, N. 5063 del 2006 Rv. 589506 - 01, N. 787 del 2022 Rv. 663793 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 12967 del 12/05/2023 (Rv. 667654 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

P. (CAPECCI FRANCESCO) contro P. (MELITI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2017

046051 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Negozi di trasferimento di diritti reali - Perfezionamento ex art. 1333 c.c. - Limiti - Effetti nei confronti di terzi - Esclusione - Fattispecie.

058151 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE In genere.

Il negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c., qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato essere inidonea, ex art. 1333 c.c., la scrittura intervenuta tra il "de cuius", proprietario di un immobile e uno dei suoi figli, al trasferimento a favore di altro figlio, estraneo all'accordo, della proprietà della quota del 25% del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333

Massime precedenti Vedi: N. 27857 del 2020 Rv. 659955 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12966 del 12/05/2023 (Rv. 667951 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

B. (MANCINI FULVIO) contro D. (MECALI CARLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione di errori materiali - Ordinanza - Ricorribilità per cassazione - Vizi attinenti alla stessa ordinanza di correzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al

SEZIONE SECONDA

compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 2017 Rv. 644312 - 01, N. 3986 del 2019 Rv. 652743 - 01, N. 5733 del 2019 Rv. 652769 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 13164 del 15/05/2023 (Rv. 667952 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

M. (GRACIS ALESSANDRO) contro D. (FRANCUCCI FULVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/01/2018

157030 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE Servitù prediali - Tutela dei portatori di "handicap" - Divieto di aggravamento ex art. 1067, comma 2, c.c. - Estensibilità ad esso della sentenza della Corte cost. n. 167 del 1999 - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di servitù prediali, i principi scaturenti dalla sentenza della Corte cost. n. 167 del 1999, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, comma 2, c.c. a tutela della accessibilità in favore dei portatori di "handicap", pur riferendosi alla disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, vanno estesi anche al divieto di aggravamento di cui all'art. 1067, comma 2, c.c., avendo essi introdotto nell'ordinamento una relativizzazione della tutela della disabilità in astratto, che deve essere valorizzata in un'ottica interpretativa da adattare alle specifiche situazioni configurabili in concreto e che impone di addivenire ad una soluzione proporzionale degli interessi coinvolti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067 com. 2, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1053 com. 2, Legge 09/01/1989 num. 13 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3858 del 2016 Rv. 639063 - 01, N. 14477 del 2018 Rv. 648975 - 01, N. 11661 del 2018 Rv. 648397 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13359 del 16/05/2023 (Rv. 667953 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

A. (FAILLA GREGORIA MARIA) contro A. (FERRANTE LUIGI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/08/2017

136048 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA' AL COSTRUTTORE Costruzioni sul fondo altrui fatte dal terzo con materiali propri - Mancato esercizio dello "ius tollendi" da parte del proprietario - Obbligo dell'indennizzo a favore del terzo - Determinazione del "quantum" - Onere della prova, a carico del terzo, dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo - Sufficienza - Attivazione dei poteri istruttori d'ufficio in capo al giudice - Necessità.

In tema di accessione, il proprietario che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 936 c.c., non abbia chiesto, entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto notizia dell'incorporazione, la rimozione delle

SEZIONE SECONDA

opere fatte sul suo fondo dal terzo con materiali propri, deve corrispondere a quest'ultimo l'indennizzo di cui all'art. 936, comma 2 c.c., senza che possa essere rigettata la domanda volta a conseguirlo per il solo fatto che il terzo non abbia pienamente provato il suo ammontare, essendo sufficiente la prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo per attivare, in capo al giudice, i poteri istruttori d'ufficio, quali la consulenza tecnica e il giuramento suppletorio, volti a determinarne il "quantum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 240

Massime precedenti Vedi: N. 5420 del 2011 Rv. 616769 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 (Rv. 667805 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

S. (MINUCCI MAURIZIO) contro P. (DI COLA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2017

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Denuncia del difetto - Termine - Decorrenza - Segni esteriori di danno o di pericolo - Insufficienza ai fini della decorrenza del termine - Limiti - Azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. - Termine decennale dal compimento dell'opera - Attinenza all'esercizio dell'azione - Esclusione.

Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denuncia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Conformi: N. 5920 del 1993 Rv. 482527 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 (Rv. 667805 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

S. (MINUCCI MAURIZIO) contro P. (DI COLA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2017

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Cause scindibili - Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti - Impugnazione incidentale tardiva della parte non destinataria della impugnazione principale - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 10291 del 2005 Rv. 581383 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 13788 del 19/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

C. (SAITTA CARMELO) contro M. (DE LUCA ERNESTO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/06/2018

136167 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - RINVIO DEL CODICE AI REGOLAMENTI EDILIZI Distanze legali - Modifica allo strumento urbanistico comunale - Partecipazione alla delibera di approvazione di amministratore che, avente interesse proprio o di familiari, aveva l'obbligo di astenersi - Conseguenze - Inefficacia ex art. 79 TUEL - Estensione al conflitto manifestatosi in fase endoprocedimentale - Sussistenza - Applicabilità anche alla Regione Sicilia - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In materia di distanze legali, l'inefficacia della modifica al piano regolatore regionale, derivante dalla sua correlazione immediata e diretta con l'interesse proprio o dei parenti o affini fino al quarto grado dell'amministratore che, in sede di sua approvazione, non ha ottemperato all'obbligo di astenersi ai sensi dell'art 78 d.lgs. n. 267 del 2000, si estende, ex art. 6-bis, l. n. 241 de 1990, anche al caso in cui detto conflitto attenga alla fase endoprocedimentale (nella specie, il soggetto interessato faceva parte della commissione permanente che si era resa promotrice della modifica del PRG), senza che rilevi la competenza specifica in materia attribuita alla Regione Sicilia dall'art. 14 del relativo Statuto, che, prevede il medesimo obbligo di astensione, ma non anche l'annullamento della delibera viziata e la sua sospensione in corso di accertamento, atteso che l'inosservanza dell'obbligo di astensione integra, in ogni caso, un vizio dell'atto amministrativo espressamente previsto dall'art. 16 della L.R. Sicilia n. 30 del 2020, espressione dell'art.97 Cost., che prevede il dovere di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 78, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 79, Legge Reg. Sicilia 23/12/2000 num. 30 art. 16, Costituzione art. 97, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 bis, Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455

Massime precedenti Vedi: N. 14764 del 2016 Rv. 640593 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 13810 del 19/05/2023 (Rv. **667954 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore: **CAVALLINO LINALISA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

P. (PRINCIPE ARTURO) contro C. (NATOLI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/02/2022

SEZIONE SECONDA

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore di fatto revocatorio - Erronea valutazione del valore della causa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di revocazione, l'erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che - all'esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso - aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell'atto di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16439 del 2021 Rv. 661483 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14006 del 22/05/2023 (Rv. 667956 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

D. (VALENTINO SAVERIO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Omessa liquidazione delle spese vive - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzi esperibili - Correzione errore materiale o revocazione.

L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21012 del 2010 Rv. 614576 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14019 del 22/05/2023 (Rv. 667957 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

O. (CORSO ANTONINO) contro C. (MILAZZO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/03/2018

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Condominio negli edifici - Attribuzione di posti auto supplementari di numero limitato rispetto al fabbisogno

SEZIONE SECONDA

- Criteri di attribuzione ai condòmini - Annuale e previo sorteggio - Delibera condominiale approvata a maggioranza - Legittimità - Fondamento.

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE In genere.

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE In genere.

E' legittima la delibera assembleare assunta a maggioranza dei condòmini che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al numero delle vetture possedute da ciascun condòmino, preveda in un'area cortilizia comune la creazione di posti auto supplementari stabilendone l'assegnazione turnaria annuale, sulla base di un sorteggio, contro il pagamento di un corrispettivo mensile, poiché essa costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Vedi: N. 12485 del 2012 Rv. 623462 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13920 del 22/05/2023 (Rv. 667955 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

A. (PASANISI ALFREDO) contro L. (RUFFO MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/03/2018

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Compito del giudice di merito - Conseguenze - Domanda risarcitoria in primo grado ex art. 2043 c.c. - Domanda in appello ex art. 2050 c.c. sulla base degli stessi fatti - Domanda nuova - Esclusione.

L'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di "nova" in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14105 del 23/05/2023 (Rv. 667958 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

D. (FELICIANI WALTER) contro R. (LORENZETTI FIAMMETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2018

009007 ANTICHITA' E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE Immobile di proprietà di un comune - Di interesse storico, artistico ed archeologico - Applicazione del regime del demanio pubblico - Apposizione del vincolo - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze in tema di usucapibilità.

SEZIONE SECONDA

L'immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, della l.n. 1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest'ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all'immobile una prerogativa già esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25690 del 2018 Rv. 650776 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

C. (DI FELICE LUCIANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/11/2017

187044 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - IN GENERE Azione redibitoria - Uso pieno e prolungato della cosa acquistata per gli scopi dell'acquisto - Rinuncia tacita - Fattispecie.

In tema di vizi della vendita, l'azione redibitoria è preclusa in caso di utilizzo pieno e prolungato, per gli scopi dell'acquisto, del bene, poiché tale condotta integra una rinuncia tacita alla predetta azione, sempre che non si tratti di un uso normale della cosa, fatto a titolo precario e secondo la destinazione di questa, al solo scopo di ridurre il danno subito. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda di risoluzione, ex art. 1492 c.c., ritenendo che l'uso dell'autocarro acquistato era avvenuto in maniera piena ed incondizionata, oltre che conforme alla sua destinazione, così da far presumere la volontà dell'acquirente di rinunciare all'azione redibitoria per far valere i vizi che avevano prodotto la notevole diminuzione del valore del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Massime precedenti Vedi: N. 14665 del 2008 Rv. 603578 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14281 del 24/05/2023 (Rv. **667959 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

P. (PALLI FABIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 05/06/2020

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento dinanzi al giudice di pace - Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Costituzione della P.A. - Tramite invio a mezzo pec della documentazione necessaria - Ammissibilità.

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al

SEZIONE SECONDA

principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 8 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12932 del 2011 Rv. 620191 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14274 del 24/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

P. (NOCCO MICHELA GABRIELLA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 11/01/2021

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Collazione di donazioni ricevute - Dispensa parziale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di donazione, è legittima la clausola con la quale il donante dispensi espressamente e parzialmente il donatario dalla collazione per la sola parte eccedente la quota di legittima spettante al donatario non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicitare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale da collazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 724

Massime precedenti Vedi: N. 13660 del 2017 Rv. 644469 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 14339 del 24/05/2023 (Rv. **667960 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

M. (MONDUCCI JURI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2021

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI In genere

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003534/2021 66032601

Massime precedenti Conformi: N. 3534 del 2021 Rv. 660326 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14976 del 29/05/2023** (Rv. **667962 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

T. (TECCE RAFFAELE) contro B. (GRAVALLESE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2018

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Preliminare di compravendita immobiliare - Mancata produzione dei documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile - Adempimento del promissario acquirente - Deposito in giudizio di perizia giurata - Ammissibilità.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23825 del 2009 Rv. 609753 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 14895 del 29/05/2023** (Rv. **667961 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (ROMANO RICCARDO) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/05/2017

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE Mancanza di qualità della cosa venduta - Azione di risoluzione ex art 1497 c.c. - Onere della prova - A carico del compratore - Fondamento.

In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33149 del 2019 Rv. 656300 - 01, N. 21441 del 2022 Rv. 665176 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15222 del 30/05/2023** (Rv. **667963 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

C. (SANZO SALVATORE) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2018

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di delibera assembleare - Legittimazione attiva - Soggetti diversi dal proprietario della singola unità immobiliare - Conduttore - Esclusione - Delibera incidente sul diritto di godimento del conduttore - Azione ex artt. 1585 e 1586 c.c. - Ammissibilità.

In tema di condominio solo i condomini, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea; facoltà riconosciuta anche ai conduttori limitatamente alle ipotesi regolate dall'art. 10, comma 1, della l. n. 392 del 1978, potendo quest'ultimi, in caso di approvazione di una delibera che arreca pregiudizio, ovvero molestia, all'esercizio del loro diritto di godimento dell'immobile, avvalersi delle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1586, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27162 del 2018 Rv. 651018 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15222 del 30/05/2023** (Rv. **667963 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

C. (SANZO SALVATORE) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2018

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Norme regolamentari disciplinanti l'uso di parti di proprietà esclusiva - Violazione - Immobile concesso in locazione - Azione proposta nei confronti del proprietario dell'immobile - Interesse del conduttore al giudizio ex art. 1586 c.c. - Sussistenza.

Il condominio che faccia valere, nei confronti del proprietario-locatore, la violazione del divieto contenuto nel regolamento condominiale di destinare i singoli locali di proprietà esclusiva a determinati usi e richieda la cessazione della destinazione abusiva al conduttore, deduce l'esistenza di servitù gravanti sulla cosa locata che ledono il diritto di godimento del bene, implicando ciò l'applicabilità dell'art. 1586 c.c. con riguardo al rapporto locativo, di talché, ove il conduttore convenuto in giudizio dal condominio si opponga alla pretesa di quest'ultimo, dimostra la persistenza del suo interesse a rimanere nella lite, agli effetti del secondo comma del citato art. 1586 c.c., al fine dell'inopponibilità del divieto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1586

Massime precedenti Vedi: N. 5899 del 2022 Rv. 663938 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15222 del 30/05/2023** (Rv. **667963 - 03**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Diff.)

C. (SANZO SALVATORE) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2018

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE Pattuizioni comportanti limitazioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva - Formulazione espressa - Necessità - Conseguenze - Generico riferimento a pregiudizi che si ha intenzione di evitare - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

Il contenuto e la portata dei divieti e dei limiti regolamentari di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva, coerentemente con la loro natura di servitù reciproche, devono essere chiaramente espressi nel regolamento, non potendosi ritenere esplicitati nel caso in cui ci si limiti ad un generico riferimento a pregiudizi che si ha intenzione di evitare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto idoneo ad integrare una limitazione alla destinazione di un immobile locato come asilo nido il divieto di "destinare gli appartamenti e gli altri enti ad un uso diverso da quello risultante nel rogito" e di destinare gli "alloggi a uso sanitario, gabinetti di cura, ambulatorio per malattie infettive e contagiose, scuole di musica, di canto, di ballo e pensioni").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1058

Massime precedenti Vedi: N. 5336 del 2017 Rv. 643064 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15278 del 31/05/2023** (Rv. **667964 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

D. (CERCEO GIULIO) contro D. (DI FRANCESCO GIOVANNI)

Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 08/03/2018

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Consenso alla rimozione della canna fumaria di proprietà esclusiva posta su lastrico solare di altrui proprietà esclusiva - Rappresentante del proprietario della canna fumaria - Procura - Forma scritta - Necessità - Fondamento.

046160 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - CANNA FUMARIA In genere.

L'espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell'edificio condominiale, non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350, n. 4 e n. 5, c.c. Ne consegue che, ove il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione di detta servitù, è necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all'art. 1392 c.c., non potendo perciò il proprietario del fondo gravato dalla servitù invocare il principio dell'apparenza del diritto, agli effetti dell'art. 1398 c.c., ove abbia

SEZIONE SECONDA

confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che abbia speso il nome del titolare della servitù, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1398

Massime precedenti Vedi: N. 20555 del 2021 Rv. 661929 - 02, N. 2218 del 2013 Rv. 625133 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023 (Rv. 667965 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

V. (MANNO GIAN PAOLO) contro B. (LAURITA LONGO LUCIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/04/2018

138266 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - MODIFICAZIONE Specifico fatto allegato da una parte - Mancata contestazione della controparte - Efficacia per il giudice - Astensione da qualsivoglia controllo - Sussistenza - Esclusione.

Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 02, N. 42035 del 2021 Rv. 663401 - 01, N. 4019 del 2023 Rv. 666857 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15332 del 31/05/2023 (Rv. 667966 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

S. (INCORPORA EGIDIO) contro I. (GIURDANELLA GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/11/2021

046054 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROMIETTA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE DEI DEBITI COMUNI Giudizio di divisione - Pagamento di debiti solidali fuori dei limiti temporali di cui all'art. 1115, comma 2, c.c. - Conseguenze - Diritto di regresso - Preclusione - Esclusione.

In tema di scioglimento della comunione, la previsione di cui all'art. 1115, comma 3, c.c. - per effetto della quale il compartecipe, il quale abbia estinto i debiti solidali fuori dai limiti temporali previsti nel comma 2, non può pretendere il rimborso in natura tramite l'incremento di quota e, dunque, aspirare a trasformare il suo diritto di credito in un diritto reale - non preclude l'esercizio del diritto di regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1115

Massime precedenti Vedi: N. 20841 del 2013 Rv. 627630 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15352 del 31/05/2023** (Rv. **667967 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore:
CAVALLINO LINALISA. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

B. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro C. (PALMISANO PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) - Individuazione del soggetto passivo - Criteri - Assenza di qualifica formale - Irrilevanza - Svolgimento in concreto di attività gestoria - Rilevanza.

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede un criterio di imputazione della responsabilità fondato sull'attività in concreto esercitata dai soggetti inseriti all'interno dell'organizzazione dell'intermediario, senza che al riguardo sia necessaria alcuna qualifica formale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16323 del 2019 Rv. 654337 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15352 del 31/05/2023** (Rv. **667967 - 03**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore:
CAVALLINO LINALISA. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

B. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro C. (PALMISANO PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2019

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Inosservanza delle regole di comportamento di cui agli artt. 21 e 35-decies d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) - Natura dell'illecito - Carattere permanente - Conseguenze.

L'inosservanza delle regole di comportamento di cui agli artt. 21 e 35-decies d.lgs. n. 58 del 1998 costituisce un illecito omissivo a carattere permanente con la conseguenza che, trattandosi di illecito amministrativo, il principio di legalità e di irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi in base al principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 35 decies, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6295 del 2023 Rv. 667282 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15352 del 31/05/2023** (Rv. **667967 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CAVALLINO LINALISA.** Relatore:

CAVALLINO LINALISA. P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

B. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro C. (PALMISANO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/12/2019

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria - Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 - Imprese di investimento - Applicabilità.

In tema di sanzioni amministrative, la direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 si applica, come emerge fin dal primo considerando, alle imprese di investimento e non solo agli enti creditizi.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 36 CORTE COST.

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Sentenza n. 11684 del 04/05/2023 (Rv. 667806 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.)

B. (PONSANO MICHELE) contro C. (CINNERA MARTINO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 24/07/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Lesione della salute - Violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro - Responsabilità del direttore dei lavori - Condizioni - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del direttore dei lavori per violazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro è configurabile ove risulti, in virtù di una specifica clausola del contratto di appalto, che al medesimo sia affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini alle maestranze, o, comunque, emerga, in concreto, che egli si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro nel cantiere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto al direttore dei lavori la responsabilità per una caduta da lui stesso riportata nel corso della verifica della corretta esecuzione della gettata di calcestruzzo su una platea di cemento, sul presupposto che egli fosse tenuto a garantire alcune condizioni di sicurezza del cantiere, essendogli stato, peraltro, attribuito, in forza di uno specifico ordine di servizio, il compito di provvedere alla segnalazione delle situazioni di pericolo, la cui omissione aveva dedotto quale causa dell'incidente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 9178 del 2023 Rv. 667234 - 01, N. 375 del 2023 Rv. 666439 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11691 del 04/05/2023 (Rv. 667818 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA.

Relatore: RUBINO LINA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

C. (PEZZANO GIUSEPPE) contro P. (DENTAMARO ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Presupposti - Errore di fatto revocatorio - Omesso esame di questione processuale - Differenze.

L'omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d'ufficio) non integra l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14610 del 2021 Rv. 661554 - 01, N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Sentenza n. 11942 del 05/05/2023 (Rv. 667817 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

V. (GORI FEDERICO) contro C. (BRUSCIOTTI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/10/2018

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Danno alla salute occorso a un minore - Nesso causale con la cosa - Accertamento - Criteri - Difetto di vigilanza dei genitori - Incidenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cosa in custodia per danni occorsi a un minore, l'accertamento di un difetto di vigilanza dei genitori non esime il giudice dal verificare preliminarmente - alla stregua degli ordinari criteri di accertamento del nesso causale - se la specifica condizione della cosa abbia influito sulle conseguenze dell'evento, pur potendo esso rilevare, in un momento logicamente successivo, per integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere il suddetto nesso causale, ovvero un concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il pregiudizio cagionato dalla cosa e quello imputabile alla mancata vigilanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur avendo accertato la presenza di anomalie nella struttura ginnica - consistenti nel montaggio ad altezza superiore a quella prevista dal produttore e nell'assenza del sottostante tappeto di assorbimento - da cui era caduto il minore, ne aveva apoditticamente affermato l'ininfluenza, sul mero rilievo della carente vigilanza dei genitori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18317 del 2015 Rv. 636857 - 01, N. 2345 del 2019 Rv. 652661 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (BERTONCINI ANGELO) contro A. (SAGRINI LARIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRESCIA, 08/04/2020

082312 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IPOTECA GIUDIZIALE Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ipoteca ex art. 8 della l. n. 898 del 1970 per una somma corrispondente alla capitalizzazione dell'assegno - Esecuzione forzata sui beni ipotecati - Limiti.

149050 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile, l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato fino alla concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 898 del 1970, consente al creditore, nell'espropriazione forzata dei beni ipotecati, di far valere il suo credito soltanto nei limiti dei ratei già maturati alla data dell'intervento nella procedura e, comunque, non oltre il momento in cui il processo si chiude con la distribuzione del ricavato.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 12309 del 2004 Rv. 574168 - 01, N. 1076 del 2023 Rv. 666777 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12144 del 08/05/2023 (Rv. 667584 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

M. (GENTILCORE ACHILLE) contro M. (CORBYONS GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2018

074005 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
Titolarità del diritto di proprietà su alloggio idoneo - Cd. area di decadenza - art. 31 l.r. Lombardia n. 27 del 2009 - Conseguenze - Ininterrotta permanenza nell'alloggio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Deroghe relative al superamento dei limiti reddituali.

In tema di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 31 della l.r. Lombardia n. 27 del 2009, i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza (o ad una distanza inferiore a 70 km. dall'alloggio di edilizia residenziale pubblica) sono assegnati alla c.d. "area di decadenza", indipendentemente dall'interrotta permanenza nell'alloggio, non potendosi invocare le deroghe contenute nella norma citata, applicabili solo in relazione al superamento dei limiti di reddito.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 04/12/2009 num. 27 art. 31 CORTE COST., Regolamento Regionale Lombardia 10/02/2004 num. 1 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 10017 del 2023 Rv. 667348 - 01, N. 31320 del 2021 Rv. 662953 - 01, N. 606 del 2003 Rv. 559800 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4366 del 2021 Rv. 660425 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (BERTONCINI ANGELO) contro A. (SAGRINI LARIANA)
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRESCIA, 08/04/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ratei non maturati - Credito futuro ed eventuale - Mancato pagamento - Conseguenza - Decadenza dal beneficio del termine - Esclusione.

113073 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA In genere.

Il credito relativo all'assegno mensile di mantenimento (riconosciuto nel giudizio di separazione o di divorzio) matura periodicamente e non è un credito unico ripartito in ratei con diverse e successive scadenze; perciò, i ratei non ancora maturati non costituiscono crediti attualmente esistenti, ma inesigibili in quanto sottoposti a termine di scadenza, bensì crediti futuri ed

SEZIONE TERZA

eventuali (in quanto non ancora venuti ad esistenza), sicché non sono configurabili i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1186

Massime precedenti Vedi: N. 20042 del 2020 Rv. 659023 - 01, N. 23093 del 2016 Rv. 641615 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32914 del 2022 Rv. 666186 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12172 del 08/05/2023 (Rv. 667556 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

D. (MEROTTA PIO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 10/09/2018

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Sinistro in cui sia coinvolto veicolo immatricolato all'estero ed assicurato con compagnia non aderente alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT) - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., DPR 18/07/2006 num. 254 art. 4, DPR 18/07/2006 num. 254 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 1161 del 2020 Rv. 656886 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1279 del 2019 Rv. 652470 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12213 del 08/05/2023 (Rv. 667581 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (RINALDI EMILIO) contro C. (ARANGIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2018

104003 LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE Contratto di affitto di cava - Norme in materia di locazione - Estensione analogica - Conseguenze - Cessazione del rapporto contrattuale - Obbligo di corresponsione del canone - Termine - Effettiva riconsegna - Sussistenza - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione.

SEZIONE TERZA

Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione, con la conseguenza che - pur quando il rapporto venga risolto, contrattualmente o giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c. non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene e fino al momento dell'effettiva riconsegna, la quale può avvenire mediante formale restituzione del bene al locatore ovvero con il suo rilascio in condizioni tali da essere per quello disponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1590

Massime precedenti Vedi: N. 10926 del 2018 Rv. 648804 - 01, N. 2964 del 2002 Rv. 552675 - 01, N. 24371 del 2006 Rv. 593321 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 08/05/2023 (Rv. 667593 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

I. (RAMPELLO ALESSANDRO) contro C. (CANNAROZZO DANIELA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/11/2020

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Cassazione parziale - Estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione - Conseguenze - Nullità del precetto - Fondamento.

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1680 del 2012 Rv. 621666 - 01, N. 26935 del 2020 Rv. 659822 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10615 del 2003 Rv. 564829 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023** (Rv. **667555 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

P. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro D. (MAGARELLI MICHELE MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Esclusione - Fattispecie.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di manutenzione del possesso, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al proprietario del bene, quali la durata ultrannuale del possesso e il suo carattere continuo e non interrotto.)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12216 del 08/05/2023** (Rv. **667809 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (BERTONCINI ANGELO) contro A. (SAGRINI LARIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRESCIA, 08/04/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Credito che matura periodicamente di mese in mese - Diritto al pagamento in unica soluzione in sede esecutiva - Insussistenza.

Il titolare del diritto all'assegno mensile di mantenimento, riconosciuto per il coniuge o per i figli minori non autosufficienti con provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, non può pretenderne il pagamento in unica soluzione dal debitore gravato, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico in sede esecutiva, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola, di mese in mese), né il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione) può provvedere direttamente a detta capitalizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5605 del 2020 Rv. 657036 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32914 del 2022 Rv. 666186 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12128 del 08/05/2023** (Rv. **667583 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

D. (FELICIANI WALTER) contro B. (PIERRO ANTONELLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/06/2019

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE Fusione o incorporazione - Effetti giuridici - Adempimento delle formalità pubblicitarie - Legittimazione ad impugnare della società risultante

SEZIONE TERZA

dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità.

Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 com. 2, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 9013 del 1999 Rv. 529482 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023 (Rv. 667614 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

A. (NARDELLI SILVANA) contro O. (DELLA MONICA UGO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/03/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Decisione implicita - Configurabilità - Presupposti - Ricorso per cassazione - Condizioni - Motivi deducibili - Fattispecie.

È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'appello, affermando che il giudizio di irrilevanza della questione attinente alla tardività della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. doveva reputarsi implicito nella pronuncia di primo grado, che aveva risolto la locazione ex art. 1453 c.c. per gravità dell'inadempimento della conduttrice, non già in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 7406 del 2014 Rv. 630315 - 01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023** (Rv. **667586 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

T. (PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE) contro E. (TUDISCO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

079195 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA Inizio dell'espropriazione presso terzi - Struttura complessa del pignoramento - Iscrizione a ruolo dell'atto - Rilevanza ai fini del termine ex art. 481 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze dell'omessa iscrizione - Mancato perfezionamento del pignoramento - Ragioni.

Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 2473 del 2009 Rv. 606591 - 01, N. 27848 del 2022 Rv. 665930 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023** (Rv. **667586 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

T. (PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE) contro E. (TUDISCO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

079196 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE Intimazione di più precetti per lo stesso credito - Legittimità - Condizioni e limiti - Abuso degli strumenti processuali - Insussistenza.

Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19876 del 2013 Rv. 627858 - 01, N. 7078 del 2015 Rv. 635106 - 01, N. 8151 del 2020 Rv. 657581 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12086 del 08/05/2023** (Rv. **667569 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

L. (**PACILIO CIRO**) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Convenuto soccombente in primo grado rispetto alla domanda principale, ma vittorioso quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti del terzo - Interesse a proporre appello - Sussistenza - Fondamento.

La persistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all'impugnazione non viene meno per effetto dell'accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo - chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna - in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Conformi: N. 21304 del 2016

Massime precedenti Vedi: N. 38054 del 2022 Rv. 666530 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023** (Rv. **667585 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

S. (**MERLINI RENZO**) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 12/01/2021

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito ex art. 2043 c.c. - Presupposti - Insussistenza di controversia sulla qualifica in primo grado - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE In genere.

Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24488 del 2022 Rv. 665391 - 01, N. 14077 del 2018 Rv. 649336 - 01, N. 12875 del 2019 Rv. 653896 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12470 del 09/05/2023 (Rv. 667557 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

M. (MASTRANGELO PIETRO) contro I. (PISELLI FRANCESCO)
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 05/11/2020

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. - Comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti finanziari nell'anagrafe tributaria - Prova presuntiva di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., la comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti censiti nell'archivio dei rapporti finanziari non costituisce prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria eterogenee notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - la predetta comunicazione non specifica se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce è attivo o passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 155, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12439 del 2021 Rv. 661328 - 01, N. 1943 del 2023 Rv. 666923 - 01, N. 9624 del 2018 Rv. 648425 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 (Rv. 667552 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (MANICA ELIO) contro B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/10/2021

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Intervento principale o litisconsortile - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituenti, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2018 Rv. 651137 - 01, N. 20882 del 2018 Rv. 650431 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12473 del 09/05/2023** (Rv. **667573 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

L. (FRONZA ELVIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/01/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Potere-dovere del giudice dell'esecuzione di esaminare "ex officio" l'opponibilità di titoli di godimento –Sussistenza – Fasi processuali - Finalità - Fondamento.

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di esaminare "ex officio" i titoli di godimento eventualmente opponibili alla procedura, sia nel momento in cui provvede a determinare il prezzo-base dell'immobile o a dare, doverosamente, indicazioni ai potenziali acquirenti sul suo stato di occupazione (circostanza che incide sul valore del cespite), sia, soprattutto, quando è chiamato ad emettere l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., provvedimento che, ovviamente, non va emanato in caso di ritenuta opponibilità del titolo vantato dal terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923, Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12461 del 09/05/2023** (Rv. **667551 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

A. (CONSOLINI MASSIMO) contro A. (BALDI PERGAMI BELLUZZI MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2022

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Gravi motivi - Natura - Avvenimenti estranei alla costituzione del rapporto - Rilevanza in senso oggettivo - Sopravvenuto squilibrio delle prestazioni - Andamento della congiuntura economica sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile - Rilevanza - Condizioni.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, i gravi motivi di cui all'art. 27, l. n. 392 del 1978, devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore medesimo, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo; sicché essi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato, ma devono avere carattere oggettivo ravvisabile anche in un andamento della congiuntura economica - sia favorevole che sfavorevole all'attività dell'impresa - sopravvenuto ed oggettivamente imprevedibile, che, imponendo l'ampliamento o la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Vedi: N. 6731 del 2023 Rv. 667384 - 01, N. 9704 del 2021 Rv. 661082 - 01, N. 23639 del 2019 Rv. 655170 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12473 del 09/05/2023 (Rv. 667573 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

L. (FRONZA ELVIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/01/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Art. 2923, comma 3, c.c. - Inopponibilità alla procedura della locazione "a canone vile" - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2923, comma 3, c.c. (norma che, rendendo inopponibile all'aggiudicatario, alla procedura e ai creditori la locazione "a canone vile", consente al giudice dell'esecuzione l'emanazione diretta dell'ordine di liberazione), il quale non impedisce al conduttore l'esercizio del diritto di difesa, né ostacola l'impresa privata, mirando, piuttosto, a salvaguardare il diritto al recupero del credito - che gode di tutela costituzionale e anche sovranazionale - da iniziative economiche fraudolente o, comunque, lesive delle ragioni creditorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 12309 del 09/05/2023 (Rv. 667808 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

U. (GRAZIOSI ANDREA) contro C. (GUARDASCIONE FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/02/2020

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Azione di rivalsa dell'assicuratore - Causa di esclusione della copertura assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicuratore - Fondamento.

018154 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore, che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ha l'onere, in quanto attore, di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15630 del 2018 Rv. 649135 - 01, N. 373 del 2013 Rv. 624611 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12458 del 09/05/2023** (Rv. **667572 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

C. (DAMIANO ANTONIO) contro P. (GAMPER HERALD JORG)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Imballaggio - Nozione ex art. 218 d.lgs. n. 152 del 2006 - Destinazione della cosa oggetto di imballaggio - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale, ai fini dell'art. 218 del d.lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, costituisce imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. (Principio affermato in riferimento a contenitori in polietilene e pallets destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, estranei perciò al circuito commerciale e/o di vendita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 218, Direttive Commissione CEE 20/12/1994 num. 62, Decreto Legisl. 11/02/1997 num. 12, Direttive Commissione CEE 11/02/2004 num. 12

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12466 del 09/05/2023** (Rv. **667582 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

B. (PISANU ANTOICA GIOVANNA MARIA) contro M. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Rapporto - Pregiudizialità tecnica - Sussistenza - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Sono legate da pregiudizialità tecnica l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal precedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione va rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al precedente delle spese anticipate per l'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01, N. 11212 del 2022 Rv. 664836 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (PISANU ANTIOCA GIOVANNA MARIA) contro M. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Debenza delle somme - "Quomodo" dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario - non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01, N. 25394 del 2009 Rv. 611094 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12610 del 10/05/2023 (Rv. 667575 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (PIERSIMONI PIERO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 04/05/2021

SEZIONE TERZA

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9025 del 2005 Rv. 581238 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 (Rv. 667574 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

C. (RONDANINI BRUNO) contro A. (PILLININI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/02/2020

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.

In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 50%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023 (Rv. 667576 - 01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

C. (ARZIGNANI ALBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2021

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Sussistenza - Condizioni.

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di

SEZIONE TERZA

una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.

Riferimenti normativi: Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 5, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20278 del 2022 Rv. 664953 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023 (Rv. 667587 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

G. (COLACURCIO GIOVANNI) contro E. (DI MAGGIO GENNARO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI , 04/02/2021

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Riscossione spese processuali penali - Termine per iscrizione a ruolo ex art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Decadenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227 ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21178 del 2017 Rv. 645484 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12614 del 10/05/2023 (Rv. 667587 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

G. (COLACURCIO GIOVANNI) contro E. (DI MAGGIO GENNARO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI , 04/02/2021

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Riscossione spese processuali penali - Decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La riscossione delle spese processuali penali, non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, anche perché il rinvio operato dall'art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 223, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 28529 del 2018 Rv. 651635 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12958 del 11/05/2023 (Rv. 667588 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

U. (TRABALZA STEFANO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2020

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Notifica alle persone fisiche - Soggetti non obbligati ad avere una PEC - Elezione di domicilio speciale ex art. 47 c.c. presso un indirizzo PEC - "Comunicazione di recapito digitale" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13897 del 2003 Rv. 567010 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12948 del 11/05/2023 (Rv. 667578 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (MANZI LUIGI) contro M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 20/01/2021

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere deliberata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8501 del 2021 Rv. 660855 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12957 del 11/05/2023 (Rv. 667580 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

M. (GALEANI STEFANO) contro A. (VIARENGO MONICA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/12/2018

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Titolo abilitante alla locazione - Assegnazione - Necessità - Per "facta concludentia" - Esclusione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA In genere.

In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abilita alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 2116 del 1974 Rv. 370426 - 01, N. 15645 del 2018 Rv. 649362 - 01, N. 34161 del 2019 Rv. 656446 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12836 del 11/05/2023 (Rv. 667577 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

L. (LOCONTE NICOLA) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 19/10/2021

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare ad uso non abitativo - Patto occulto di maggiorazione del canone - Nullità insanabile - Sussistenza - Pattuizione al momento della conclusione dell'accordo - Inclusione - Nullità dell'intero rapporto - Esclusione.

Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, il patto con il quale le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato è nullo, anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale del rapporto; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, e ciò a prescindere dall'avvenuta registrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1423, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4922 del 2018 Rv. 647362 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 02

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13037 del 12/05/2023** (Rv. **667589 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

S. (COLAVITTI GIUSEPPE) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/01/2020

113165 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - CLAUSOLA DI ESONERO Ricovero presso RSA - Danno cagionato al ricoverato - Responsabilità per omessa vigilanza - Configurabilità - Prova liberatoria - Accertamento della condotta esigibile - Patto limitativo della responsabilità per colpa grave - Nullità - Fattispecie.

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei "deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047

Massime precedenti Vedi: N. 25288 del 2020 Rv. 659778 - 01, N. 9714 del 2020 Rv. 657767 - 01, N. 11320 del 2022 Rv. 664513 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13037 del 12/05/2023** (Rv. **667589 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

S. (COLAVITTI GIUSEPPE) contro A. (LOCATELLI LORENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/01/2020

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione di responsabilità - Esclusione - Stima del danno - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno patito dal figlio in conseguenza del decesso della madre, occorso allorquando la stessa si allontanava dalla R.S.A.

SEZIONE TERZA

presso la quale era ricoverata, in conseguenza di un infarto acuto del miocardio scatenato, in presenza di una situazione patologica pregressa, dallo stress psico-fisico dovuto alla condizione di abbandono cagionata dalla omessa sorveglianza della paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 28986 del 2019 Rv. 656174 - 01, N. 5632 del 2023 Rv. 666932 - 01, N. 15991 del 2011 Rv. 618881 - 01, N. 6122 del 2023 Rv. 667358 - 01, N. 27524 del 2017 Rv. 646830 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13215 del 15/05/2023 (Rv. 667657 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

R. (NEGRO ALBERTO) contro C. (VINCENTI SALVATORE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2020

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento non titolata - Efficacia di astrazione processuale - Indicazione del promissario di riferibilità della promessa a rapporto diverso da quello dedotto dal promittente - Implicita rinuncia al beneficio dell'astrazione processuale - Esclusione - Offerta di prova di tale diverso rapporto - Configurabilità - Condizioni.

In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1987

Massime precedenti Vedi: N. 14773 del 2019 Rv. 654284 - 01, N. 17713 del 2016 Rv. 640821 - 01, N. 2091 del 2022 Rv. 663945 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13189 del 15/05/2023 (Rv. 667624 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

G. (RACALBUTO GIUSEPPE) contro R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2018

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall'art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14696 del 2016 Rv. 641445 - 01, N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36481 del 2022 Rv. 666375 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13253 del 15/05/2023 (Rv. 667810 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

G. (SCOTTI GALLETTA ANTONIO) contro A. (IANNONE PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/10/2019

104324 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE Diritto di prelazione e diritto di riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 - Vendita in blocco - Elementi sintomatici - Vendita cumulativa - Configurabilità - Distinzione tra vendita in blocco e vendita cumulativa - Accertamento in concreto della ricorrenza dell'uno o dell'altro tipo di vendita - Necessità - Elementi - Valutazione del giudice del merito - Criteri - Fattispecie.

In tema di locazione di beni immobili ad uso diverso dall'abitativo, perché ricorra la vendita in blocco non è indispensabile che essa riguardi l'intero edificio in cui è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un "unicum" e siano venduti non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario, ma come complesso unitario, costituente un "quid" diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari. Pertanto, l'indagine del giudice del merito non deve essere condotta solo sulla base della situazione oggettiva, esistente al momento della vendita, ma dal punto di vista soggettivo deve accertare se le parti hanno o meno considerato la vendita dei vari cespiti come un complesso unitario non frazionabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva affermato l'esistenza di una vendita in blocco dando esclusiva rilevanza alla circostanza che i cespiti venduti si trovavano sul medesimo piano e che erano stati alienati con il medesimo atto, senza indagare sulla loro unità funzionale).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19502 del 2017 Rv. 645497 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3897 del 2020 Rv. 657151 - 01, N. 15897 del 2011 Rv. 619456 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023** (Rv. **667833 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. (D'ERRICO VINCENZO) contro D. (DI LORENZO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/06/2018

162039 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA Ordinanza di rilascio di immobile - Esecuzione forzata - Successivo accertamento dell'inesistenza del diritto al rilascio - Domanda di risarcimento danni - Art. 96, comma 2, c.p.c. - Proposizione nel medesimo giudizio - Necessità - Improponibilità in giudizio autonomo - Eccezioni.

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9297 del 2007 Rv. 597711 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023** (In corso di massimazione)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

T. (ETTORE FRANCESCO) contro Z. (FRANCHI ALBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2020

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Domanda articolata in più capi - Accoglimento parziale - Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Condanna dell'attore alle spese - Esclusione.

Anche nel caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 26918 del 2018 Rv. 651332 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13173 del 15/05/2023** (Rv. **667700 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

M. (MONDELLI NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/03/2019

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Danno da fermo amministrativo illegittimo - Voci di danno - Indisponibilità del mezzo - Perdita di valore - Spettanza - Oneri probatori - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - negando il risarcimento del danno all'attore, sul rilievo che quest'ultimo non avesse fornito prova dell'acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del proprio mezzo e del costo legato al noleggio del predetto veicolo - si era limitata a trasporre automaticamente alla fattispecie i criteri di liquidazione riferibili alla diversa situazione, sotto il profilo fattuale e dell'area del danno risarcibile, della indisponibilità del bene da "fermo tecnico" del veicolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27389 del 2022 Rv. 665950 - 01, N. 2370 del 2014 Rv. 629712 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 13203 del 15/05/2023** (Rv. **667656 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

N. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE) contro D. (TORNABUONI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/10/2018

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione di indebito arricchimento - Declaratoria di inesistenza del contratto - Carattere ostativo - Esclusione - Sussidiarietà - Sussistenza - Fondamento.

In tema di azione di indebito arricchimento, la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 20069 del 2018 Rv. 649909 - 01, N. 15496 del 2018 Rv. 649133 - 01, N. 14120 del 2020 Rv. 658413 - 01, N. 14944 del 2022 Rv. 664823 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13376 del 16/05/2023 (Rv. 667647 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

I. (PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO) contro F.

Regola competenza

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Querela di falso proposta in via principale avverso un documento prodotto in primo grado - Pendenza dell'appello - Sospensione - Esclusione - Rapporti tra giudizio di impugnazione e giudizio di falso.

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.

La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01, N. 5058 del 2023 Rv. 666929 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore:

SPAZIANI PAOLO.

M. (ROMITO RODOLFO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/10/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità - Riqualficazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Fondamento.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualficata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante

SEZIONE TERZA

la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 9050 del 2020 Rv. 657739 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13363 del 16/05/2023 (Rv. 667695 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

M. (FASSARI CLAUDIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/10/2018

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Identificazione dei beni oggetto della cessione - Autorizzazione amministrativa all'esercizio della relativa attività di impresa - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Le autorizzazioni amministrative all'esercizio di un'attività di impresa, avendo carattere personale, non sono riconducibili tra i beni che compongono l'azienda; pertanto, nel caso in cui questa sia ceduta, il relativo contratto non può ritenersi, di per sé, nullo per violazione del principio di intrasferibilità delle autorizzazioni amministrative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Conformi: N. 22112 del 2006 Rv. 592965 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023 (Rv. 667842 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE.

Relatore: SAIJA SALVATORE.

N. (CONTALDI GIANLUCA) contro N. (LUCIANI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/10/2018

079088 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - IN GENERE Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE In genere.

Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al

SEZIONE TERZA

credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2920, Cod. Civ. art. 2925, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 620, Cod. Civ. art. 2926

Massime precedenti Vedi: N. 3773 del 1976 Rv. 382476 - 01, N. 10878 del 2012 Rv. 623176 - 01, N. 3136 del 2008 Rv. 601678 - 01, N. 2868 del 2020 Rv. 656761 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13363 del 16/05/2023 (Rv. 667695 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

M. (FASSARI CLAUDIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/10/2018

028002 AZIENDA - AFFITTO Consistenza di inventario - Differenza all'inizio e al termine del rapporto - Determinazione - Applicabilità degli artt. 1592 e 1593 c.c. - Esclusione.

La disciplina dettata dagli artt. 1592 e 1593 c.c., in tema di miglioramenti ed addizioni all'immobile apportate dal conduttore, non trova applicazione nell'affitto di azienda, per il quale non è previsto uno "ius tollendi" in capo all'affittuario al termine del rapporto. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 2561, quarto comma, e 2562 c.c., emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 2461 com. 4, Cod. Civ. art. 2562 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 10623 del 2007 Rv. 599849 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

M. (ROMITO RODOLFO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/10/2020

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Rappresentanza processuale della persona giuridica - Contestazione - Fonte del potere rappresentativo - Conseguente onere probatorio - Società di mutuo soccorso - Natura giuridica - Regime di pubblicità legale - Albo nazionale degli enti cooperativi - Mancanza di collegamento territoriale - Conseguenze.

SEZIONE TERZA

159052 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE In genere.

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il principio secondo il quale, ove il potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza, si applica a tutti i casi in cui stia in giudizio un soggetto collettivo, quand'anche non dotato di formale personalità giuridica; ne deriva che per le società di mutuo soccorso, da ricondursi alla figura della società cooperativa a mutualità prevalente, l'esistenza del potere di rappresentanza dell'ente è dimostrato dal regime di pubblicità legale che le caratterizza, da individuarsi nell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, sostitutivo del registro prefettizio, articolato su base provinciale; ove, peraltro, manchi un collegamento territoriale, come accade nell'ipotesi in cui l'ente mutualistico ha sede all'estero, la funzione pubblicitaria di tale iscrizione può essere surrogata attraverso l'attuazione di altre adeguate forme pubblicitarie, ed in particolare mediante la sottoposizione al regime della pubblicità consolare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/01/1992 num. 59 art. 18, Decreto Legisl. 02/08/2002 num. 220 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6799 del 2020 Rv. 657399 - 01, N. 11091 del 2020 Rv. 658138 - 01, N. 8987 del 2020 Rv. 657935 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13542 del 17/05/2023 (Rv. 667655 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

B. (SONINO RUGGERO) contro I. (PANTALEONI TULLIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/11/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Novazione del rapporto di locazione - Configurabilità - "Aliquid novi" - Modifica della destinazione d'uso non comportante un diverso regime giuridico - Rilevanza - Fondamento.

113132 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE In genere.

Ai fini della configurabilità della novazione del contratto di locazione, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile locato rispetto all'originaria destinazione, dalla quale non derivi innovazione della disciplina giuridica del rapporto, integra il necessario presupposto dell'"aliquid novi", trattandosi non già di una semplice modificazione delle modalità esecutive dell'originaria obbligazione, ma al contrario di un rilevante mutamento della stessa, atteso che, in assenza della modifica pattizia, lo svolgimento di attività diversa da quella indicata in contratto costituirebbe inadempimento contrattuale legittimante il ricorso all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25141 del 2008 Rv. 605228 - 01, N. 22126 del 2020 Rv. 659241 - 01, N. 5767 del 2010 Rv. 611791 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023** (Rv. **667659 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

B. (SCREPONI ADRIANO) contro U. (MARTINI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale - Liquidazione - Criteri
- Ricorso a tabelle che prevedano modalità di quantificazione specificamente idonee - Necessità
- Tabelle del Tribunale di Roma - Idoneità.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 1752 del 2023 Rv. 666922 - 01, N. 5948 del 2023 Rv. 666969 - 01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023** (Rv. **667658 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

C. (SPALVIERI DANIELE) contro I. (RUSPI CRISTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/05/2020

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria
- Disciplina antiusura - Determinazione del tasso di interesse corrispettivo - Prezzo di riscatto
finale del bene quale voce del danno da inadempimento - Computo - Necessità - Spese di
assicurazione - Ricomprensione tra i costi da conteggiare - Condizioni.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In
genere.

In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3025 del 2022 Rv. 663760 - 01, N. 14214 del 2022 Rv. 664963 - 01, N. 28022 del 2021 Rv. 662868 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 (Rv. 667659 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

B. (SCREPONI ADRIANO) contro U. (MARTINI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno da lesione del rapporto parentale patito da minore infante per i danni subiti dal nonno -
Danno futuro ed eventuale - Presunzione di afflittività - Insussistenza.

In tema di danno da lesione del rapporto parentale patito dal minore infante, l'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno configura un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non potendosi ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1752 del 2023 Rv. 666922 - 01, N. 12987 del 2022 Rv. 664635 - 01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223 - 01, N. 9857 del 2022 Rv. 664263 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13530 del 17/05/2023 (Rv. 667698 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

O. (VITO MASSIMILIANO) contro A. (PICCOLO STEFANO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2020

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
Ordinanza ex art. 610 c.p.c. - Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. -
Limiti - Appello - Esclusione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 18257 del 2014 Rv. 632298 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14640 del 2014 Rv. 631579 - 01, N. 10946 del 2018 Rv. 648877 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13487 del 17/05/2023** (Rv. **667697 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

I. (CIGNITTI GIUSEPPE) contro U. (BALBO DI VINADIO EMANUELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 04/11/2020

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Istanza di parte - Contenuto - Specifica indicazione di "petitum" e "causa petendi" - Necessità - Contestazioni generiche alla dichiarazione resa dal terzo - Conseguenze - Inammissibilità.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'introduzione del subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo avviene su istanza della parte interessata, la quale, pur potendo essere formulata anche a verbale d'udienza, deve essere debitamente circostanziata sia in relazione al "petitum", che alla "causa petendi", con la conseguenza che, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023** (Rv. **667659 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

B. (SCREPONI ADRIANO) contro U. (MARTINI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2019

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Pensione sociale erogata dall'INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. (Principio affermato in relazione al trattamento indennitario e pensionistico erogato dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 11657 del 2022 Rv. 664837 - 01, N. 18050 del 2019 Rv. 654357 - 01, N. 4734 del 2019 Rv. 652834 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13666 del 18/05/2023** (Rv. **667669 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**.

Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

P. (VARRICCHIO SABRINA) contro L. (NAPPI SEVERINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/01/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della parte ammessa al beneficio - Liquidazione in misura superiore rispetto agli importi erogabili dallo Stato in favore della medesima parte - Contestazione di tale quantificazione - Inammissibilità - Fondamento.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 134

Massime precedenti Conformi: N. 18223 del 2020 Rv. 659097 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13673 del 18/05/2023** (Rv. **667821 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore:

GIANNITI PASQUALE.

D. (LODDO MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 27/02/2020

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Giudice di pace - Indennità ex art. 11, comma 3, l. n. 374 del 1991 - Spettanza - Effettivo servizio - Periodo di sospensione feriale - Condizioni e limiti.

In tema di trattamento economico del giudice di pace, la spettanza dell'indennità prevista ex art. 11, comma 3, l. n. 374 del 1991 è subordinata all'effettivo servizio, cosicché, con riferimento al periodo di sospensione feriale dei termini, essa risulta dovuta in relazione ai periodi in cui il magistrato onorario sia chiamato, sulla base dei provvedimenti di turnazione adottati dal coordinatore dell'ufficio, a provvedere alla trattazione degli affari, penali e civili, sottratti all'applicazione della disciplina recata dalla l. n. 742 del 1969.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 91, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 4, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10080 del 2023 Rv. 667553 - 01, N. 10774 del 2020 Rv. 657872 - 01, N. 16 del 2002 Rv. 551357 - 01, N. 1622 del 2001 Rv. 543657 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13779 del 18/05/2023 (Rv. 667832 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

A. (SANTUCCI VINCENZO) contro T. (D'ALOISIO CLAUDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/09/2019

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento - Rimborso - Tetto massimo rimborsabile - Somma a carico del privato - Computo - Esclusione - Fondamento.

In tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 bis CORTE COST. PENDENTE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Controversia possessoria - Reclamo cautelare - Competenza - Tribunale ordinario in composizione collegiale - Sussistenza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di acque pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies c.p.c., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori, pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell'art. 140 del citato r.d., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5316 del 2005 Rv. 581115 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 311 del 1973 Rv. 362209 - 01, N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13879 del 19/05/2023** (Rv. **667625 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

C. (BANCHERI ROBERTO) contro F. (VECCHIO ZOSIMA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/02/2019

131063 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA Ammissibilità - Condizioni - Opposizione tardiva - Fase rescindente volta ad accertarne il presupposto - Svolgimento del giudizio - Conseguenza - Notificazione inesistente - Termine ex art. 688, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.

L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 668 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 122 del 2016 Rv. 638548 - 01, N. 13755 del 2002 Rv. 557482 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023** (Rv. **667881 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.**

Relatore: **IANNELLO EMILIO.** P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Domande cautelari ex art. 700 c.p.c. nelle materie ex art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 - Competenza - TRAP - Reclamo - Competenza - TSAP - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001059 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - PRIMO GRADO In genere.

In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12594 del 1991 Rv. 474757 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 04)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Azione possessoria e nunciatoria nelle materie di cui all'art. 140 del T.U. sulle Acque - Decisione di merito del Tribunale ordinario - Appello ex art. 141, comma 3, del medesimo T.U. - Proponibilità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001058 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - APPELLO In genere.

In tema di acque pubbliche, l'appello al Tribunale Regionale delle acque pubbliche, cui fa riferimento l'art. 141, comma 3, del r.d. n. 1775 del 1933, attiene all'impugnazione della decisione resa dal Tribunale ordinario, all'esito del giudizio di merito sull'azione possessoria e nunciatoria, proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all'art. 140 del citato r.d.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29356 del 2018 Rv. 651586 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 03)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso da Tribunale ordinario incompetente "ratione materiae" - Reclamo - Competenza - Tribunale ordinario in composizione collegiale - Sussistenza - Rilievo dell'incompetenza come motivo di reclamo - Necessità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001059 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - PRIMO GRADO In genere.

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., competente a conoscere del reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 dal giudice monocratico del Tribunale ordinario, incompetente "ratione materiae", è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, dovendosi far valere la sua incompetenza quale motivo di reclamo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com.

3

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13870 del 19/05/2023 (Rv. 667699 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

M. (NUCARA FRANCESCO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 26/02/2019

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare - Mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni.

In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 27169 del 2016 Rv. 642348 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14079 del 22/05/2023 (Rv. 667823 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (NOVARA GAETANO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/10/2021

104079 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE Diritto al pagamento dei canoni non corrisposti - Subingresso dell'acquirente - Esclusione - Fondamento.

Il trasferimento del bene locato implica la continuazione del rapporto locatizio in capo all'acquirente, ma - salvo diverso accordo delle parti - non determina il subingresso di costui nel diritto al pagamento dei canoni non corrisposti e relativi al periodo anteriore alla cessione, restando detto credito in capo al precedente proprietario, in ragione dell'efficacia non retroattiva della successione a titolo particolare nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 17986 del 2014 Rv. 632682 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14086 del 22/05/2023 (Rv. 667825 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.

(Conf.)

L. (MASERI BARBARA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/01/2021

SEZIONE TERZA

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Azione revocatoria fallimentare - Trascrizione della domanda - Bene oggetto di ipoteca anteriormente trascritta - Esecuzione forzata del creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Fondamento.

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI In genere.

Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 25862 del 2020 Rv. 659784 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14084 del 22/05/2023 (Rv. 667824 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

I. (BRUNO VINCENZO) contro G. (CARENA VINCENZO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/04/2022

043019 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - COMODATO SENZA DETERMINAZIONE DI DURATA (PREARIO) Comodato precario d'immobile - Termine per la restituzione del bene - Determinazione - Facoltà del giudice - Fattispecie.

Nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sebbene il comodante avesse fissato, all'atto della richiesta di restituzione dell'immobile, un termine per il rilascio, aveva ritenuto legittima la dilazione dello stesso da parte del giudice, in considerazione della destinazione dell'immobile ad abitazione del nucleo familiare del comodatario, con conseguente esclusione del diritto del comodante al risarcimento dei danni da ritardata restituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1183 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12655 del 2001 Rv. 549691 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15986 del 2010 Rv. 614013 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14082 del 22/05/2023** (Rv. **667834 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

S. (PANTALEONE FRANCESCO) contro E. (TROTTA CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/04/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Onere di contestazione dell'opponente - Contenuto - Fattispecie.

In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi" comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale), possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti gravati da diverse imputazioni, aveva ommesso di espungere, dalla statuizione di condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione "ratione temporis" applicabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Vedi: N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 37138 del 2022 Rv. 666339 - 01, N. 23297 del 2022 Rv. 665434 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14067 del 22/05/2023** (Rv. **667822 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore:

MOSCARINI ANNA.

C. (MONTEMITRO LUCIANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/03/2021

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Locazione ad uso diverso da quello abitativo - Inidoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività del conduttore - Responsabilità del locatore - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di

SEZIONE TERZA

precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un immobile adibito a bar, aveva ravvisato nel mancato pagamento del canone di locazione e nell'esecuzione di lavori di adeguamento strutturale senza l'autorizzazione del locatore, un inadempimento del conduttore suscettibile di fondare la risoluzione del contratto di locazione, rigettando, per converso, la domanda di risoluzione proposta, in via riconvenzionale, da quest'ultimo, per non avere il locatore eseguito, a sua volta, le opere necessarie a consegnargli un immobile idoneo alla destinazione in discorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14731 del 2018 Rv. 649048 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14067 del 22/05/2023 (Rv. 667822 - 02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore: **MOSCARINI ANNA.**

C. (MONTEMITRO LUCIANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 16/03/2021

104272 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Cessione di azienda con subentro nel contratto di locazione - Invocabilità della tutela di cui all'art. 1578 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone, previsti dall'art. 1578 c.c. per l'ipotesi che la cosa locata, al momento della consegna, presenti vizi non noti o facilmente riconoscibili che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito per il conduttore, difettando in detta ipotesi il presupposto primo per l'applicabilità dell'art. 1578 c.c., e cioè la consegna della cosa dal locatore al conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1579, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 10298 del 2007 Rv. 597086 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14070 del 22/05/2023 (Rv. 667973 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

V. (DI FALCO ADRIANO) contro M. (SARDINA ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/04/2019

SEZIONE TERZA

133075 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI Mandato "ad litem" - Estensione - Facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili con l'oggetto della causa - Sussistenza - Atti esclusi - Fattispecie.

Il mandato "ad litem" attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'oggetto della causa, con esclusione degli atti (non espressamente menzionati) che comportano disposizione del diritto in contesa e delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria. (Nella specie, relativa ad una controversia instaurata per il rilascio di un immobile concesso in comodato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la procura alle liti, espressamente contemplante la possibilità di proporre domande riconvenzionali, non abilitasse il difensore del comodatario resistente a modificare l'originaria domanda volta all'accertamento della simulazione del contratto - con conseguente restituzione dei canoni versati in esecuzione della dissimulata locazione - in quella finalizzata, invece, all'accertamento della non gratuità del comodato predetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 10168 del 2018 Rv. 648352 - 01, N. 15619 del 2005 Rv. 583398 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14091 del 22/05/2023 (Rv. 667826 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

M. (MARCHESI ELISABETTA CARLA) contro A. (BERNINI ASTI CINZIA MARIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 24/03/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17267 del 2009 Rv. 609344 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14241 del 23/05/2023 (Rv. 667837 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

G. (MALATESTA FRANCESCO) contro N. (LEANZA RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/07/2020

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Cessazione del rapporto lavorativo -

SEZIONE TERZA

Quantificazione del risarcimento - Criteri - Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Rilevanza - Limiti.

Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 11750 del 2018 Rv. 648704 - 01, N. 9682 del 2020 Rv. 657848 - 01, N. 16913 del 2019 Rv. 654432 - 02, N. 3545 del 2020 Rv. 657018 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023 (Rv. 667913 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

C. (BRIOLI DANIELA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/07/2018

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.

Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5643 del 2012 Rv. 621815 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9456 del 2023 Rv. 667445 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

V. (ARGENTA ANDREA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/03/2022

138161 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - IN GENERE Sussistenza di un rapporto di custodia rispetto a un bene - Giuramento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1551 del 2022 Rv. 663633 - 01, N. 27086 del 2018 Rv. 651016 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14186 del 23/05/2023 (Rv. 667835 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**

Relatore: **ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

K. (DE LUCA FRANCESCO LUIGI) contro B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 19/04/2022

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Sentenza di accoglimento dell'eccezione - Mezzo di impugnazione - Appello.

L'eccezione di compromesso per arbitri esteri integra una questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza che la accoglie è impugnabile con l'appello e non con il regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14649 del 2017 Rv. 644573 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14209 del 23/05/2023 (Rv. 667858 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

P. (TEDOLDI ALBERTO) contro C. (MONIGA FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/10/2020

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni provenienti da area pubblica - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Condanna al risarcimento del danno e all'inibitoria - Ammissibilità - Incidenza sul potere discrezionale della P.A. - Esclusione - Ragioni.

La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277 - 01, N. 21993 del 2020 Rv. 659163 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14234 del 23/05/2023** (Rv. **667879 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (VALENTINI ALDO) contro A. (MANCINELLI VALERIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/04/2021

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1942 del 2023 Rv. 666694 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14269 del 23/05/2023** (Rv. **667859 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Parz. Diff.)

R. (MARIANI ALESSANDRO) contro F. (LOMBARDI LETIZIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/06/2019

068037 DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITA' - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) Sdemanializzazione - Accertamento - Criteri - Disuso da tempo immemorabile o inerzia della pubblica amministrazione - Insufficienza - Fattispecie.

167001 STRADE - IN GENERE In genere.

La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunciato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione,

SEZIONE TERZA

sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludeva, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 829

Massime precedenti Conformi: N. 17387 del 2004 Rv. 576380 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 02)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

V. (ARGENTA ANDREA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/03/2022

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Fatto colposo del danneggiato - Incidenza causale concorrente o esclusiva - Presupposti - Imprevedibilità e inevitabilità - Esclusione - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 37059 del 2022 Rv. 666289 - 01, N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023 (Rv. 667862 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO. Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

M. (MANZI ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/01/2020

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Responsabilità solidale di appaltatore e progettista e direttore dei lavori - Ripartizione in ragione del rispettivo apporto causale - Accertamento - Necessità - Presupposti - Regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - Applicabilità - Presupposti.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è

SEZIONE TERZA

improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2023 Rv. 666905 - 01, N. 3651 del 2016 Rv. 638978 - 01, N. 18289 del 2020 Rv. 659099 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14419 del 24/05/2023 (Rv. 667976 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.**
(Conf.)

B. (SPINOSO ANTONINO V.E.) contro G. (VECCHIONI LUCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/03/2021

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante - Pendenza - Diritto di credito all'indennizzo assicurativo - Pignorabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto impignorabile il diritto dell'esecutata all'indennizzo assicurativo, riferibile ad un rapporto contrattuale preesistente al pignoramento e divenuto liquido ed esigibile in conseguenza di una successiva statuizione di condanna emessa in un separato giudizio, essendo irrilevante che il diritto dell'assicurata alla garanzia della compagnia assicuratrice fosse subordinato all'effettivo adempimento, da parte della prima, dell'obbligazione risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 31844 del 2022 Rv. 666055 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14398 del 24/05/2023 (Rv. 667975 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

I. (TRIOLO VINCENZO) contro H. (SPAGNOLO SANTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2020

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di rivalsa - Intervento volontario - Preclusione ex art. 268, comma 2,

SEZIONE TERZA

c.p.c. - Applicabilità - Documentazione comprovante il diritto di surrogazione - Estensione della preclusione.

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE In genere.

L'assicuratore sociale che agisca in rivalsa nei confronti del responsabile civile, intervenendo volontariamente nel giudizio instaurato dal danneggiato contro quest'ultimo, soggiace alla preclusioni istruttorie di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 4934 del 2018 Rv. 648248 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20882 del 2018 Rv. 650431 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14351 del 24/05/2023 (Rv. 667861 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

2. (DE VERGOTTINI GIUSEPPE) contro C. (ROVEDA PIETRO GABRIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/11/2019

045003 COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE Contratto di servizio di distribuzione del gas naturale - Proroga "ex lege" dell'obbligo di pagamento del canone ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 7, d.lgs. n. 164 del 2000 e 1, comma 453, l. n. 232 del 2016 - Contrarietà alle disposizioni comunitarie a tutela della libertà di impresa - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di servizio di distribuzione del gas naturale, la proroga "ex lege" dell'obbligo di pagamento del canone ex artt. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164 del 2000 e 1, comma 453, della l. n. 232 del 2016, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria a tutela della libertà di impresa, tenuto conto che l'ordinamento interno, da un lato, contempla un apposito rimedio per consentire la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (assicurando financo la possibilità di recedere dal contratto, ove tale rinegoziazione non vada a buon fine), e dall'altro riconosce, al concessionario che non intenda perseguire tale via, strumenti preordinati tanto a reagire avverso l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere all'indizione delle gare (o all'esercizio dei poteri sostitutivi), quanto a neutralizzare (sub specie di risarcimento del danno conseguente) l'eventuale decremento (o perdita) di redditività, correlata alla forzata "stabilizzazione" del rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 14 com. 7, Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 453 CORTE COST.

Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 (Rv. 667889 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (CIPRIANI NICOLA) contro Q. (LAPOLLA PIERLUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/06/2019

SEZIONE TERZA

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la censura relativa all'applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, atteso che i documenti decisivi per la decisione della controversia erano stati acquisiti dal giudice mediante l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c., utilizzabile in entrambi i riti suddetti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 439, Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1448 del 2015 Rv. 633965 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14474 del 24/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

A. (BASSO PAOLO) contro G. (VISCIANO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/09/2020

043021 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - MORTE DEL COMODATARIO
Recesso del comodante ex art. 1811 c.c. - Obbligo di restituzione degli eredi del comodatario - Presupposti - Conoscenza del contratto e mantenimento di un potere di fatto sulla cosa - Necessità - Esclusione.

Ove, dopo la morte del comodatario, il comodante eserciti il diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1811 c.c., gli eredi del comodatario sono tenuti alla restituzione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza del contratto e dal mantenimento di un potere di fatto sul bene che ne costituiva oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1811

Massime precedenti Vedi: N. 25887 del 2018 Rv. 650778 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023 (Rv. **667864 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

D. (TRIBUNATO ANTONINO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/12/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi in medicina legale anteriori all'anno accademico 1991/92 - Equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri - Necessità - Onere della prova.

SEZIONE TERZA

Ai fini del riconoscimento, in favore dei medici specializzandi che abbiano frequentato un corso di medicina legale anteriormente all'anno accademico 1991/92, del diritto al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è necessaria la prova in concreto della relativa equipollenza a quelli previsti in almeno due Stati membri, il cui onere grava sull'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DM min. IUR 31/10/1991, DM min. IUR 30/10/1993 art. 2, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Massime precedenti Vedi: N. 20303 del 2019 Rv. 654780 - 01, N. 25363 del 2022 Rv. 665442 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023 (Rv. 667974 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

A. (CIUFO CLAUDIO) contro D. (PATERNO' FEDERICA)
Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 10/12/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Contumacia del convenuto - Effetti - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore - Esclusione - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità.

Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Conformi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01, N. 14623 del 2009 Rv. 608705 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 42035 del 2021 Rv. 663401 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Codice della strada - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatoria e cd. preventiva - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art.

SEZIONE TERZA

6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'ipotesi di contestazione del provvedimento dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32243 del 2018 Rv. 651829 - 01, N. 7460 del 2019 Rv. 653443 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14446 del 24/05/2023** (Rv. **667866 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

N. (BUCCARELLA ANNA) contro A. (DE MAURO GAETANO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/06/2019

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Omessa verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile compravenduto - Danni futuri - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie.

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI In genere.

Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'instaurazione di una procedura esecutiva sul bene compravenduto, in virtù di un'ipoteca anteriormente iscritta, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli acquirenti, sul presupposto che questi ultimi avessero provato un pregiudizio solo potenziale, senza allegare concrete perdite patrimoniali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2858

Massime precedenti Vedi: N. 26192 del 2020 Rv. 659864 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14374 del 24/05/2023** (Rv. **667889 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (CIPRIANI NICOLA) contro Q. (LAPOLLA PIERLUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/06/2019

SEZIONE TERZA

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ordine di esibizione - Potere del giudice di merito - Presupposti - Fattispecie.

La facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente acquisiti dal giudice, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli originali - detenuti dall'amministrazione - dei documenti necessari per la decisione della controversia, a fronte della produzione delle relative copie da parte dell'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Massime precedenti Conformi: N. 4907 del 1988 Rv. 459726 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)
contro

Regola competenza

079162 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO Crediti per contributi previdenziali - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione anteriore all'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 444 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Luogo dell'ufficio dell'ente - Individuazione - Criteri.

In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22730 del 2012 Rv. 624651 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023 (Rv. 667867 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

O. (TETI MICHELE) contro P. (DI MEO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/03/2020

SEZIONE TERZA

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni - Tempo dell'adempimento - Limitazione al periodo successivo all'ultimazione dei lavori - Esclusione.

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

In tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Vedi: N. 8700 del 2016 Rv. 639746 - 01, N. 23858 del 2022 Rv. 665523 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14409 del 24/05/2023 (Rv. 667865 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

V. (CASTELLI LUCIANO DUCCIO) contro C. (FERRARO MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2019

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di atto pubblico - Accertamento dell'identità personale degli stipulanti - Convincimento del notaio sulla base di elementi idonei secondo la diligenza professionale - Necessità - Acquisizione della sola carta di identità o documento equipollente - Insufficienza - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 49 della l. n. 89 del 1913, il notaio deve accertare l'identità personale delle parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, rispetto alle quali l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio il quale, in sede di stipula di un contratto preliminare di compravendita, aveva identificato la persona falsamente qualificatasi come proprietaria dell'immobile sulla base del documento d'identità e della tessera sanitaria, non palesemente contraffatti, tenuto conto altresì del fatto che il promittente venditore aveva esibito copia dei titoli proprietari del bene e dell'atto di pubblicazione del testamento della dante causa, non potendosi ritenere esigibile, da parte del notaio medesimo, l'interpello della collega che aveva curato la suddetta successione).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11767 del 2017 Rv. 644299 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15599 del 2021 Rv. 661631 - 01, N. 41801 del 2021 Rv. 663697 - 01, N. 29321 del 2017 Rv. 646654 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14392 del 24/05/2023** (Rv. **667863 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

T. (LIGUORI GIOVANNI) contro G. (PALMIGIANO ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/09/2019

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Canone ultralegale - Rinnovazione tacita del contratto nella vigenza della l. n. 431 del 1998 - Azione di riduzione del canone ex art. 79 della l. n. 392 del 1978 - Esperibilità - Ambito di applicazione.

In tema di locazioni ad uso abitativo, la rinnovazione tacita di un contratto con canone ultralegale, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, legittima il conduttore ad esercitare l'azione prevista dall'art. 79 della l. n. 392 del 1978 onde ottenere l'applicazione del canone cd. equo, determinato ai sensi degli artt. 12 e ss. della legge da ultimo citata, a decorrere dal momento iniziale del contratto e fino alla sua naturale scadenza, "ivi" compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nel vigore della l. n. 431 del 1998, con sostituzione imperativa del canone convenzionale ai sensi dell'art. 1339 c.c..

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2 com. 6, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 com. 4, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1597 com. 2, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 3596 del 2015 Rv. 634782 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023** (Rv. **667977 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore:

PELLECCHIA ANTONELLA.

P. (AUSIELLO ANTONIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/07/2021

011038 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - PROGETTISTA Erroneità del progetto - Violazione delle distanze legali - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale - cui si era uniformato - con quella sovraordinata nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1513 del 2003 Rv. 560207 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18342 del 2019 Rv. 654566 - 01, N. 8058 del 2023 Rv. 667306 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14644 del 25/05/2023** (Rv. **667979 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

C. (ODDO LAURA) contro D. (GURRERA LELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2022

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Reati avvinti dal vincolo della continuazione - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dalla consumazione dei singoli reati - Esclusione - Dalla cessazione della continuazione - Sussistenza.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da più reati avvinti dal vincolo della continuazione decorre dalla data di cessazione della continuazione e non già da quella di consumazione degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11190 del 2022 Rv. 664506 - 01, N. 33772 del 2019 Rv. 656279 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14560 del 25/05/2023** (Rv. **667978 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

F. (ACQUARELLI PIERLUIGI) contro C. (SPADA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2020

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Crocevia regolato da semaforo - Conducente favorito da luce verde - Obbligo di osservare l'ordinaria prudenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore "luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, la quale, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o precedenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in relazione allo scontro tra due veicoli, aveva attribuito una percentuale di corresponsabilità del 30% al motociclista che, pur favorito dalla luce verde, aveva impegnato l'incrocio a velocità eccessiva, scontrandosi con una vettura proveniente dall'opposta direzione, che aveva attraversato col rosso il suddetto incrocio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 140, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 141 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 145 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17895 del 2012 Rv. 624323 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023** (Rv. **667981 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**.

S. (BARONI TIBERIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/04/2021

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inesistenza o nullità - Distinzione - Conseguenze in ordine al rimedio proponibile - Fattispecie.

L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 23903 del 2018 Rv. 650884 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14779 del 26/05/2023** (Rv. **667982 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore:

MOSCARINI ANNA.

F. (TAGLIANI TIZIANO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2021

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITA' Procedimento per convalida di sfratto - Opposizione dell'intimato - Mutamento del rito - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Condizioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incumbente, non solo emendare le

SEZIONE TERZA

sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4771 del 2019 Rv. 653137 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14836 del 26/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

A. (GUARISO ALBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2020

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Molestie ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 215 del 2003 - Nozione - Motivazione soggettiva della condotta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di discriminazione, integra molestia per ragioni di razza o di etnia, equiparata alle ipotesi di discriminazione diretta e indiretta, tutelata dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 215 del 2003, qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e sia potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo nei confronti della predetta etnia, al di là e a prescindere da qualsiasi motivazione soggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la pubblicazione di un "post" su pagina Facebook dal seguente tenore "...zingari, non rom, zingari di merda zecche e parassiti capaci di spolpare tutto...", da parte della resistente in seguito ad un furto subito dal compagno ad opera di una persona ignota e dalla stessa immotivatamente attribuito ad uno "zingaro", integrasse una molestia per ragione di etnia, apparendo del tutto irrilevanti le ragioni "puramente personali" che la avrebbero spinta a pubblicare tale messaggio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 2 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44, Costituzione art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 9384 del 2023 Rv. 667250 - 01, N. 3842 del 2021 Rv. 660704 - 01, N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14836 del 26/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

A. (GUARISO ALBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2020

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Dichiarazione inserita su "social network" indirizzata a una cerchia limitata di destinatari - Molestia discriminatoria ex art. 2 d.lgs. n. 215 del 2003 - Integrazione - Sussistenza - Fondamento - Presupposti - Fattispecie.

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

In tema di discriminazione, la manifestazione del proprio pensiero sui "social network", anche se inizialmente indirizzata ad una cerchia limitata di persone deve comunque avvenire nel rispetto del criterio formale della continenza e, ove sia accertato che abbia contenuti lesivi dell'altrui dignità, può integrare gli estremi della molestia discriminatoria se rivolta verso un determinato gruppo etnico, in quanto è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva escluso la lesività del comportamento consistente nella pubblicazione di due "post" sulla pagina Facebook della ricorrente, contenenti espressioni offensive della dignità delle persone appartenenti all'etnia rom, solo perché la stessa era rivolta al gruppo privato degli "amici" che la resistente vantava sul predetto "social network").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 2 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44, Costituzione art. 3, Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 38215 del 2021 Rv. 663339 - 01, N. 10280 del 2018 Rv. 648762 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14688 del 26/05/2023 (Rv. 667980 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. F. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A. Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 01/03/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Pagamento delle spese processuali in favore dello Stato – Necessità – Statuizione officiosa da parte del giudice dell'impugnazione – Ammissibilità – Violazione dell'art. 112 c.p.c. – Esclusione – Fattispecie.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, con statuizione che, ove non disposta dal giudice di primo grado, può essere assunta anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, senza che si configuri alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza appello che aveva disposto d'ufficio il pagamento in favore dello Stato delle spese legali, liquidate dal giudice di primo grado in favore del procuratore antistatario della parte ammessa al relativo patrocinio).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 15817 del 2019 Rv. 654311 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14830 del 26/05/2023 (Rv. 667984 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. S. (CASTALDO ENRICO) contro T. (PLACIDI GIUSEPPE) Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 16/02/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Atto di precetto su sentenza - "Autoliquidazione" delle spese – Tariffa applicabile – Momento rilevante - Data di pubblicazione della sentenza – Esclusione - Data di notifica del precetto – Fondamento.

SEZIONE TERZA

Ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato sul titolo esecutivo costituito da una sentenza, occorre tener conto della tariffa professionale vigente non al momento della pubblicazione della sentenza ma a quello della notificazione del precetto medesimo, in considerazione dell'autonomia del procedimento esecutivo (del quale il precetto è atto prodromico) rispetto a quello di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 27233 del 2018 Rv. 651261 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14798 del 26/05/2023 (Rv. 667983 - 02)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. (MARCOCCIA LUCA) contro C. (SCARPANTONI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Onere reale ex art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposto - Proprietà dell'area interessata dalla bonifica - Necessità - Fattispecie.

L'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, grava unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di bonifica e ripristino ambientale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva posto a carico della società proprietaria del sito inquinato l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per interventi di bonifica eseguiti su aree appartenenti ad altri soggetti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30723 del 2019 Rv. 656224 - 01, N. 1573 del 2019 Rv. 652476 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3077 del 2023 Rv. 667187 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14836 del 26/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

A. (GUARISO ALBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/11/2020

063101 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE Molestia ex art. 2, comma 3, d.lgs. n. 215 del 2003 - Associazione di un'etnia a comportamenti delittuosi - Integrazione - Fattispecie.

In tema di discriminazione, può integrare gli estremi della molestia rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 215 del 2003, sia la denigrazione diretta delle caratteristiche di una etnia in quanto tale, sia l'associazione di tale etnia a comportamenti delittuosi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva escluso che la pubblicazione di un "post" su Facebook dal seguente tenore "zingari di merda zecche e parassiti capaci di spolpare tutto,

SEZIONE TERZA

di connazionali criminali che andrebbero usati come esche con i piranha" integrasse una molestia, erroneamente ritenendo che il divieto di discriminazione trovasse applicazione solo in presenza di offese recate al gruppo etnico in quanto tale e non nei casi di associazione di una intera etnia allo svolgimento abituale di attività delinquenziali per vivere).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 2 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43 art. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44, Costituzione art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 9384 del 2023 Rv. 667250 - 01, N. 3842 del 2021 Rv. 660704 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14798 del 26/05/2023 (Rv. 667983 - 01)

Presidente: VINCENTI ENZO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

D. (MARCOCCIA LUCA) contro C. (SCARPANTONI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Responsabilità del custode - Presupposto - Effettivo potere di controllo della cosa - Bene sottoposto a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. - Configurabilità in capo al soggetto nominato custode - Sussistenza - Fattispecie.

Presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, di modo che, in caso di sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p., tale responsabilità è configurabile unicamente in capo al soggetto nominato custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, per i danni conseguenti all'incendio di una discarica di rifiuti, aveva ravvisato la concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria del terreno sul quale la stessa insisteva, in luogo di quella esclusiva del conduttore, precedentemente nominato custode ai sensi dell'art. 321 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 38089 del 2021 Rv. 663300 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15035 del 29/05/2023 (Rv. 667986 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

I. (MALIZIA ROBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/03/2021

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili - Fondo gravato da usi civici - Obbligo di verifica - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie

Il notaio incaricato della stipula di un atto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di usi civici mediante l'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che

SEZIONE TERZA

aveva escluso la responsabilità del notaio rogante, tenuto conto che gli usi civici non risultavano dal certificato di destinazione urbanistica regolarmente acquisito, non potendo attribuirsi rilevanza alla circostanza che degli stessi si facesse menzione in una perizia redatta trentacinque anni prima della stipula, alla quale lo stesso Comune aveva dimostrato di non dare alcun credito, risolvendosi a dichiarare formalmente il vincolo solo a distanza di venticinque anni dalla conclusione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 4911 del 2022 Rv. 663929 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14930 del 29/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. (SPEZIALI PIERA) contro C. (ROMA MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2019

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Presupposti - Errori o lacune della segnaletica stradale - Configurabilità - Esclusione.

148034 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE In genere.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori -, sicché non è configurabile in relazione a errori o lacune della segnaletica stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051, Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 1227, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 4160 del 2019 Rv. 652665 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15023 del 29/05/2023 (Rv. **667985 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

I. (INDACO GIANLUCA) contro P. (NETO BERNARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2020

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Azione volta alla delibazione di sentenza straniera - Natura - Domanda giudiziale diretta a far valere un diritto - Esclusione - Efficacia meramente processuale - Conseguenze - Imprescrittibilità - Idoneità ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. - Esclusione.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

SEZIONE TERZA

L'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2934, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 11198 del 2018 Rv. 648454 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15057 del 29/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

P. (VASTA ERICA) contro F. (VERONESE EDEN)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/04/2019

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Natura - Dichiarazione unilaterale recettizia - Efficacia - Condizioni - Rimessione dell'atto direttamente dall'obbligato al creditore - Necessità - Conoscenza indiretta del documento da parte del creditore - Irrilevanza - Fattispecie.

Il riconoscimento e la ricognizione di debito (che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituiscono dichiarazioni unilaterali recettizie) non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione ma rivestono solo un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, di modo che, affinché possa spiegare il proprio effetto, è necessario che la relativa dichiarazione sia indirizzata direttamente dall'obbligato al creditore, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, restando irrilevante che il documento che la contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del creditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che la scrittura privata con cui due coniugi avevano regolamentato le modalità di restituzione di una somma ricevuta a mutuo dai genitori di uno di essi potesse rivestire efficacia di riconoscimento di debito nei confronti di questi ultimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Conformi: N. 2104 del 2012 Rv. 621529 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 15265 del 30/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

M. (MORCAVALLO FRANCESCO) contro U. (BALDI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/05/2021

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Spese per attività stragiudiziale - Natura - Danno emergente - Conseguenze - Liquidazione in favore del danneggiato - Necessità - Spettanza in capo all'avvocato antistatario - Esclusione.

SEZIONE TERZA

Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043

Massime precedenti Vedi: N. 2644 del 2018 Rv. 647923 - 01, N. 24481 del 2020 Rv. 659763 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16990 del 2017 Rv. 644917 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15271 del 30/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

M. (FATTORETTO SANDRO) contro G. (BERGAMO LORENZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/02/2022

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Difensore - Obblighi professionali - Contenuto - Consegna della documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico - Obbligo di sollecitazione - Onere della prova in capo all'avvocato - Sussistenza - Fattispecie.

Tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento è onere dell'avvocato medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la responsabilità di un avvocato per aver ritardato la proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. - con conseguente rigetto di quest'ultimo per carenza del presupposto del "periculum in mora" -, sul presupposto che il cliente non avesse dimostrato la tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria per l'instaurazione del procedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 8494 del 2020 Rv. 657806 - 01, N. 19520 del 2019 Rv. 654569 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15275 del 30/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

G. (DI PIETTO GIANPAOLO) contro I. (PARLATORE STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/02/2020

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito - Natura eventuale o litigiosa - Idoneità a fondare la legittimazione attiva - Sussistenza - Eccezione riconvenzionale di nullità del titolo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti con cui un fideiussore aveva conferito i propri beni in un fondo patrimoniale e in un "trust" potesse essere precluso dalla proposizione, da parte di quest'ultimo, dell'eccezione riconvenzionale di nullità dei contratti di garanzia per abuso del diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 1418

Massime precedenti Vedi: N. 4212 del 2020 Rv. 657295 - 01, N. 5619 del 2016 Rv. 639291 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

D. (DINOI MAURIZIO) contro S. (TORRICELLA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 26/01/2022

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Liquidazione dei danni - Presupposto - Onere probatorio della parte istante - Sussistenza - Portata.

La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 27383 del 2005 Rv. 588219 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21798 del 2015 Rv. 637545 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15276 del 30/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (DI AMATO ASTOLFO) contro C. (BIAGIANTI FABIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE Fallimento di società fiduciaria - Creditori ammessi al passivo - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Estensione all'organo di vigilanza coobbligato (CONSOB) - Configurabilità - Art. 1310, comma 1, c.c. - Applicabilità.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In caso di fallimento della società fiduciaria resasi inadempiente al mandato conferitole dagli investitori, l'ammissione allo stato passivo determina, in favore di questi ultimi, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura; tale effetto, in

SEZIONE TERZA

applicazione dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al soggetto coobbligato (CONSOB), tenuto al risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti per omessa vigilanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Cod. Civ. art. 2935, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

B. (RAVASIO GIANLUCA) contro C. (SQUITIERI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno emergente da indisponibilità di immobile - Prova presuntiva - Presupposti - Liquidazione equitativa - Criterio del valore locativo - Utilizzabilità - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193 - 02 Rv. 666193 - 04

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15354 del 31/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** *P.M. MISTRI CORRADO.* (Diff.)

R. (RUBINO GIANLUCA) contro V. (BELLO FRANCESCO)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative ai rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Domande risarcitorie relative a condotte degli amministratori attuative dell'oggetto sociale - Inclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, tra le cause relative ai "rapporti societari", di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, rientrano le controversie risarcitorie, da chiunque introdotte, nei confronti degli amministratori, in ragione degli atti dannosi agli stessi riferibili, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale e atti di gestione che costituiscono "ex se" attuazione dell'oggetto sociale medesimo. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha attribuito alla competenza della sezione specializzata la domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c., proposta dal promissario acquirente di un immobile di proprietà di una società contro l'amministratore di quest'ultima, per avere omesso di informarlo, all'atto della stipula del contratto preliminare, dello stato di decozione in cui la società stessa versava, al solo scopo di incamerare la caparra convenuta, pur nella consapevolezza che mai si sarebbe addivenuti alla conclusione del contratto definitivo, in quanto uno dei beni promessi in vendita era oggetto di precedente pignoramento e la società versava in stato di crisi generale, poi esitata nel fallimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2043

Massime precedenti Vedi: N. 15822 del 2019 Rv. 654602 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 11574 del 03/05/2023** (Rv. **667542 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

Z. (DI MONTE OSCAR) contro A. (FOLLIERI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/04/2017

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici - Incarico di direzione di struttura semplice o di alta professionalità - Valutazione positiva dopo il quinquennio - Sufficienza - Esclusione - Condizioni.

In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27 lett. C, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 28 lett. B, Contr. Coll. 19/12/2019 art. 19 com. 1, Contr. Coll. 19/12/2019 art. 18 com. 1, Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254 art. 8, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 11663 del 04/05/2023** (Rv. **667892 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

C. (PANESI FRANCESCA) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/09/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Lavoro pubblico contrattualizzato - Rapporti a tempo determinato - Trattenuta del 2,5 % sulla retribuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, agli assunti a tempo determinato non si applica la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, prevista dall'art. 1 del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, stante la specialità della disciplina dettata per tali rapporti, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 citato, per i quali il successivo comma 9, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dovendosi, peraltro, escludere che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato.

Riferimenti normativi: DPCM 20/12/1999 art. 1 com. 3, DPCM 20/12/1999 art. 1 com. 4, DPCM 20/12/1999 art. 1 com. 9, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 26 com. 19 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/1999

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 31087 del 2018 Rv. 651683 - 01, N. 2085 del 2022 Rv. 663788 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11639 del 04/05/2023 (Rv. 667538 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Vigili del fuoco volontari - Rapporto di servizio e non di impiego - Conseguenze - TFR - Spettanza - Esclusione.

Il rapporto che si instaura fra l'amministrazione ed i volontari dei Vigili del fuoco va qualificato come rapporto di servizio e non di dipendenza, sicché resta esclusa la possibilità che ad essi competa il TFR ex art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 6, Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 8, Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 10, Decreto Legisl. 12/10/2001 num. 369 art. 10, DPR 06/02/2004 num. 76 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 29 com. 1 lett. C, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 4 com. 12 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 439 del 2021 Rv. 660138 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11711 del 04/05/2023 (Rv. 667987 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

P. (GANGEMI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO, 13/01/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Ordinanza declinatoria della competenza - Invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Assegnazione di un termine "sfalsato" alle parti per il deposito di memorie - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6795 del 2023 Rv. 667134 - 01, N. 23095 del 2013 Rv. 628183 - 01

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11949 del 05/05/2023 (Rv. 667594 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

D. (BIUSO BARTOLOMEO EMILIO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033895/2019 65623701

Massime precedenti Conformi: N. 33895 del 2019 Rv. 656237 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12127 del 08/05/2023 (Rv. 667595 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

F. (MARESCA ARTURO) contro D. (SIGNORE ITALO MARIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/10/2020

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Imprese di trasporto su strada che prevedono turni "misti" - Reg. CE n. 561 del 2006 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

103355 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE In genere.

In tema di lavoratori addetti al trasporto stradale, il Regolamento CE n. 561 del 2006 - che disciplina, tra l'altro, i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada - si applica anche alle imprese di trasporto che prevedono turni "misti" (ossia con almeno una tratta superiore a 50 km), a prescindere dal concreto contesto di mercato in cui dette imprese si trovano ad operare (concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, oligopolio e monopolio), atteso che il legislatore europeo ha inteso imporre condizioni comuni al fine di evitare abusi e distorsioni di mercato, nonché di migliorare la sicurezza stradale, tutelando sia gli operatori di esercizio delle imprese in questione che i terzi impegnati nella circolazione stradale. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale alcuni lavoratori, autisti del servizio di linea, avevano agito nei confronti della società datrice per l'ottenimento del risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali così come disciplinati dal citato Regolamento - ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'applicabilità della normativa comunitaria alla predetta società, nonostante quest'ultima svolgesse attività di trasporto in regime di monopolio).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 17 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 18884 del 2019 Rv. 654492 - 01, N. 14940 del 2014 Rv. 631599 - 01, N. 21990 del 2018 Rv. 650081 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 12269 del 09/05/2023** (Rv. **667626 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO. P.M. FILIPPI PAOLA.** (Conf.)

I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/07/2021

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE D.lgs. n. 149 del 2015 - Soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - Rapporti giuridici pendenti alla data del 1° gennaio 2017 - Legittimazione processuale dell'Ispettorato territoriale del lavoro - Sussistenza - Fattispecie.

A seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro - disposta dal d.lgs. n. 149 del 2015 e da successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - con effetto dal 1° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici, concernenti le sanzioni amministrative già irrogate, pendenti alla menzionata data spetta alle sedi dell'Ispettorato territoriale del lavoro, succedute, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., alle predette Direzioni territoriali, in virtù del citato d.lgs. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, avverso la pronuncia di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro, sul presupposto che la legittimazione processuale spettasse al Ministero del lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 21511 del 2008 Rv. 604172 - 01, N. 15169 del 2015 Rv. 636392 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15911 del 2021 Rv. 661509 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023** (Rv. **667648 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

D. (FURLAN FRANCESCO) contro D. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/08/2019

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE In genere.

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed

SEZIONE LAVORO

effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27723 del 2021 Rv. 662444 - 01, N. 22670 del 2020 Rv. 659333 - 01, N. 24024 del 2021 Rv. 662154 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03 Rv. 663786 - 04

Sez. L - , Ordinanza n. 12725 del 10/05/2023 (Rv. 667663 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

M. (MARINO GIUSEPPINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 09/01/2017

097183 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE Art. 8 del d. lgs. n. 230 del 1999 - Interpretazione - Trasferimento delle funzioni sanitarie ivi previste - Decorrenza.

L'art. 8 del d. lgs. n. 230 del 1999 va interpretato nel senso che il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria, con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, è avvenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2000, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 112 del 1998, a prescindere da eventuali ritardi nella sua materiale attuazione quanto a risorse umane e materiali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/06/1999 num. 230 art. 8, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9096 del 2020 Rv. 657671 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 12649 del 10/05/2023 (Rv. 667662 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

T. (TOSI PAOLO) contro B. (FRANCESCHINIS LORENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/08/2018

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 66 del 2003 - Esonero dal lavoro notturno di lavoratore avente a carico soggetto in stato di handicap - Interpretazione - Requisito della gravità del predetto stato - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di limitazioni al lavoro notturno previste per particolari esigenze familiari e assistenziali, l'art. 11, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 66 del 2003 - il quale prevede l'esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della l. n. 104 del 1992 - va interpretato nel senso che, ai fini della possibilità dell'esonero in questione, non è necessaria la dichiarazione di gravità dello stato di handicap, in quanto il dato testuale della norma non autorizza l'introduzione, in via ermeneutica, di un requisito aggiuntivo in un ambito,

SEZIONE LAVORO

quale quello dei diritti dei disabili, insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 11 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 53 com. 3, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10203 del 2020 Rv. 657786 - 01, N. 25379 del 2016 Rv. 642232 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 13237 del 15/05/2023 (Rv. 667705 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

F. (GUANCIOLI GIUSEPPE) contro I. (DE RUVO GAETANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2016

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Dismissione - Diritto di opzione del portiere per l'acquisto dell'alloggio di servizio ex art. 3, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001 - Locuzione "eliminazione del servizio di portineria" - Interpretazione.

103403 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI In genere.

In tema di dismissione degli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per "eliminazione del servizio di portineria" - quale presupposto del diritto di opzione per l'acquisto dell'alloggio di servizio spettante ai portieri degli stabili oggetto della vendita, ai sensi dell'art. art. 3, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001 - deve intendersi non già la eliminazione della gestione del servizio di portineria da parte dell'Istituto, bensì la "cessazione della destinazione dell'alloggio al servizio di portineria", poiché solo tale interpretazione fa salvo il valore normativo della disposizione di legge ed è conforme alla "ratio" della stessa, volta a contemperare l'interesse del lavoratore all'acquisto dell'alloggio e l'eventuale volontà del cessionario di utilizzarlo anch'egli a servizio dell'intero stabile, mettendolo a disposizione del portiere da lui assunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31012 del 2019 Rv. 655889 - 01, N. 4503 del 2020 Rv. 657256 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 13236 del 15/05/2023 (Rv. 667702 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

K. (FERRI MAURIZIO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/05/2018

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Disciplina di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012 - Fallimento del subappaltatore -

SEZIONE LAVORO

Domanda proposta dall'INPS solo nei confronti del committente, coobbligato solidale "in bonis" - "Vis attractiva" della procedura fallimentare - Esclusione - Fondamento.

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI In genere.

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere.

Nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa; tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva" della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. B, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27756 del 2017 Rv. 646954 - 01, N. 6333 del 2019 Rv. 653177 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 13432 del 16/05/2023 (Rv. 667703 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

G. (DE STEFANO VITO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/01/2021

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE Aziende sottoposte a sequestro preventivo antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 - Accertamento dei crediti da lavoro subordinato anteriori al sequestro - Competenza del giudice delle misure di prevenzione penale - Sussistenza.

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 21 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10857 del 2023 Rv. 667643 - 01, N. 7445 del 2017 Rv. 643633 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 13528 del 17/05/2023** (Rv. **667718 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

G. (ALESSANDRINI RAFFAELLO) contro C. (CALABI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/06/2019

005003 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVISORIO - IN GENERE Cessazione del rapporto di agenzia - Conseguenze - Diritto dell'agente uscente di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia - Esclusione - Diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto - Sussistenza.

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1286 del 2006 Rv. 587232 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023** (Rv. **667670 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **DE FELICE ALFONSINA.** Relatore: **DE FELICE ALFONSINA.**

K. (VACCARELLA ROMANO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/09/2018

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Pagamento di contributi prescritti - Diritto dell'autore del pagamento alla restituzione - Sussistenza - Fondamento.

In materia previdenziale, il pagamento dei contributi prescritti determina il diritto dell'autore del pagamento alla restituzione dei contributi stessi, atteso che, in tale materia, a differenza che in quella civile - ove opera la previsione di cui all'art. 2940 c.c. -, la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2940

Massime precedenti Vedi: N. 21830 del 2014 Rv. 632887 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 13806 del 19/05/2023** (Rv. **667704 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (D'ADDARIO FILOMENA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/12/2020

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL

SEZIONE LAVORO

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Malattia professionale contratta dal "de cuius" - Diritto degli eredi al risarcimento del danno "iure hereditatis" e "iure proprio" - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/08/1991 num. 277 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24164 del 2019 Rv. 655127 - 01, N. 31919 del 2022 Rv. 666011 - 01, N. 16217 del 2019 Rv. 654317 - 01, N. 2002 del 2005 Rv. 578866 - 01, N. 16605 del 2020 Rv. 658595 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14093 del 22/05/2023 (Rv. 667706 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DE MARINIS NICOLA. Relatore: DE MARINIS NICOLA.

M. (LUCIANO VITTORIA) contro C. (ROLFO PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/06/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. "whistleblowing") - Attività di riscontro della denuncia costituente reato - Esonero da responsabilità disciplinare - Sussistenza.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. "whistleblowing") sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denuncia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9148 del 2023 Rv. 667173 - 01, N. 38204 del 2021 Rv. 663230 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 14124 del 23/05/2023** (Rv. **667891 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

S. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro U.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/03/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Definizione, nelle more del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione, del giudizio pregiudicante - Conseguenze.

Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5098 del 2022 Rv. 663911 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7932 del 2013 Rv. 625633 - 01, N. 10553 del 2017 Rv. 643788 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 14448 del 24/05/2023** (Rv. **667707 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PAGETTA ANTONELLA.** Relatore: **PAGETTA ANTONELLA.**

T. (CORBO NICOLA) contro S. (RUSCONI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/12/2020

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Requisiti per l'assunzione - Medesimo limite staturale per uomini e donne - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Limiti.

In tema di requisiti per l'assunzione, la previsione di un medesimo limite staturale per uomini e donne configura discriminazione indiretta ove non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica attribuita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23562 del 2007 Rv. 600266 - 01, N. 25734 del 2013 Rv. 628606 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 14653 del 25/05/2023** (Rv. **667708 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA**.

I. (MASSAFRA PAOLA) contro M.

Regola giurisdizione

098052 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
Attribuzione della qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo - Condizioni -
Riconducibilità della qualifica alla carriera di appartenenza - Necessità.

In tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336 a favore dei pubblici dipendenti all'atto del collocamento a riposo, il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta è consentito a condizione che si tratti della qualifica eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento, intendendosi per carriera di appartenenza quella che si articola nei gradi conseguibili nell'ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il beneficio in relazione al passaggio tra la seconda e la prima fascia della dirigenza INPDAP.).

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1866 del 2010 Rv. 611549 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 14811 del 26/05/2023** (Rv. **667720 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**.

S. (PICCININI IOLANDA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/11/2016

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO
RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Guardia di finanza - Passaggio nei ruoli civili - Assegno
"ad personam" - Riassorbibilità - Ragioni.

In tema di transito del personale militare appartenente alla Guardia di Finanza nei ruoli civili, l'assegno "ad personam", attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.

Riferimenti normativi: DPR 24/04/1982 num. 339 art. 10 com. 4, Legge 28/07/1999 num. 266 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., DM min. EFI 18/04/2002 art. 4 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4193 del 2020 Rv. 656816 - 01, N. 11771 del 2021 Rv. 661116 - 01

SEZIONE LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 14744 del 26/05/2023** (Rv. **667719 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

T. (VALERI FERNANDO) contro F. (DE MARCHIS CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/11/2020

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Collaborazioni coordinate e continuative senza previsione di un termine (ex l. n. 196 del 1997) - Disciplina applicabile - Individuazione - Fondamento.

La legittimità di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza previsione di un termine - nella specie di un rapporto iniziato sotto la vigenza della l. n. 196 del 1997 e proseguito sotto quella del d.lgs. n. 276 del 2003 - va verificata alla luce delle disposizioni in vigore al momento della stipula del contratto, poiché il suo regime si definisce alla genesi del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21399 del 2015 Rv. 637575 - 01, N. 90 del 2018 Rv. 646724 - 01, N. 27659 del 2018 Rv. 651057 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 14778 del 26/05/2023** (Rv. **667709 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

I. (SGROI ANTONINO) contro B. (CASULLI SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/07/2016

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Licenziamento - Accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc" - Versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze in tema di sanzioni civili per omissione contributiva.

In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 27450 del 2017 Rv. 646273 - 01, N. 4211 del 2018 Rv. 647448 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19665 del 2014 Rv. 631875 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 14878 del 29/05/2023** (Rv. **667807 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**.

C. (FOSCHINI PAOLO) contro F. (TABELLINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/08/2016

SEZIONE LAVORO

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Modalità nella vigenza dell'art. 25 della l. n. 183 del 2011 - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e la notifica del gravame - Sussistenza - Domicilio eletto dall'assistito nella procura - Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 02, N. 8081 del 2019 Rv. 653383 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10143 del 2012 Rv. 622883 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15226 del 30/05/2023 (Rv. 667796 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (CARBONELLI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/09/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Successione di contratti a termine - Impugnazione stragiudiziale solo dell'ultimo contratto - Valutazione dei precedenti contratti al fine di verificare l'abusiva reiterazione - Necessità.

In tema di successione di contratti a termine, l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla l. n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 34, Legge 16/05/2014 num. 78, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 23495 del 2022 Rv. 665407 - 01, N. 24356 del 2019 Rv. 655068 - 01, N. 8038 del 2022 Rv. 664124 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15311 del 31/05/2023 (Rv. 667797 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

P. (RIENZI CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/02/2021

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Appello - Verifica del contraddittorio - Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta - Improcedibilità - Verifica dell'esistenza e regolarità della notifica - Necessità.

Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 undecies, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2005 del 2015 Rv. 634277 - 01, N. 15726 del 2022 Rv. 665100 - 01, N. 27079 del 2020 Rv. 659547 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15364 del 31/05/2023 (Rv. 667799 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

S. (LICARI AGOSTINO FULVIO) contro C. (CARIOLA AGATINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 06/07/2020

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Costo del personale - Decisioni datoriali prive di copertura finanziaria - Inefficaci - Eccezioni - Prestazioni di lavoro di fatto.

Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 153 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 33768 del 2019 Rv. 656627 - 01, N. 32263 del 2021 Rv. 662696 - 01, N. 17358 del 2019 Rv. 654368 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13831 del 2005 Rv. 581475 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15401 del 31/05/2023 (Rv. 667883 - 01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GUALDI NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/06/2017

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Autorità portuali - Rapporti di lavoro sorti anteriormente alla novella dell'art. 6 l. n. 84 del 1994 ex d.lgs. n. 169 del 2016 - Principi generali in materia di pubblico impiego contrattualizzato - Applicabilità - Ragioni.

Ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali, sorti anteriormente alla novella dell'art. 6 della l. n. 84 del 1994 introdotta con il d.lgs. n. 169 del 2016, benché formalmente qualificati di diritto privato, si applicano le regole generali dettate per il pubblico impiego contrattualizzato, sia perché tale disciplina è intrinseca al sistema e alla mutata attività delle Autorità (non più imprenditoriale e di produzione di servizi, ma di regolazione degli stessi), sia perché la contrattazione collettiva inerente a tali rapporti ha natura "anfibia" (non essendo completamente omologabile a quella di diritto comune), sia perché, in forza della citata l. n. 84 del 1994, va riconosciuta alle predette Autorità la natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/1994 num. 84 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/2016 num. 169 art. 7, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10811 del 2023 Rv. 667413 - 01, N. 21484 del 2020 Rv. 659051 - 01, N. 5138 del 2022 Rv. 663890 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023 (Rv. 667798 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CASCIARO SALVATORE. Relatore:

CASCIARO SALVATORE.

C. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro M.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/11/2022

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Correzione errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa pronuncia sulla distrazione - Notifica del ricorso alla parte difesa dall'avv.to distrattario - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 36579 del 2022 Rv. 666206 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6813 del 2015 Rv. 635086 - 01, N. 12437 del 2017 Rv. 644292 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31033 del 2019 Rv. 656078 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 15345 del 31/05/2023 (Rv. 667882 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

Z. (D'OTTAVIO GABRIELE) contro A. (LOMBARDO ROSA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/09/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione con modalità telematiche - Da una casella PEC ad una casella ordinaria - Ricevuta di accettazione - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.

La notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltrato telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 5, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 31085 del 2022 Rv. 666088 - 01, N. 20214 del 2021 Rv. 661904 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11409 del 02/05/2023 (Rv. 667853 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA.

Relatore: CARADONNA LUNELLA.

H. (FALCONE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/06/2019

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso IVA - Istanza - Disguidi tecnici della trasmissione telematica - Non visibilità da parte dell'amministrazione - Idoneità alla formazione del silenzio-rifiuto - Esclusione.

L'istanza di rimborso del credito IVA, che, in presenza di disguidi tecnici della trasmissione telematica, non è visibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l'Amministrazione finanziaria non è posta nelle condizioni di provvedere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 4565 del 2020 Rv. 657325 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11487 del 03/05/2023 (Rv. 667854 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO. P.M. FICHERA GIUSEPPE.

(Conf.)

P. (CINQUEMANI LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/11/2015

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Misura di prevenzione patrimoniale - Provvedimento di confisca - Annullamento da parte della Corte d'appello - Effetti - Tributi emergenti da dichiarazioni annuali - Omesso versamento dell'amministratore giudiziario per impossibilità - Soggetto tenuto al pagamento - Contribuente - Ragioni.

In tema di assoggettamento del patrimonio del contribuente a misura di prevenzione, ai sensi della l. n. 575 del 1965 e succ. mod., qualora il provvedimento di confisca "medio tempore" emesso dal Tribunale sia stato annullato dalla Corte d'appello, tenuto all'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall'omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario, che non abbia potuto provvedere ai pagamenti, è il contribuente; infatti, non avendo quest'ultimo dismesso la titolarità del diritto, l'amministrazione del compendio - attivata sul fondamento dell'originario sequestro e destinata a spiegare efficacia sino alla definitività della decisione sulla revoca - deve ritenersi svolta "in incertam personam" o per conto di chi spetta, e dunque anche nell'interesse del contribuente, una volta che, per effetto della revoca, sia restituito "in bonis".

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8383 del 2023 Rv. 667098 - 01, N. 27694 del 2018 Rv. 651325 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11583 del 03/05/2023 (Rv. 667884 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

S. (CIONI VALERIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/02/2020

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Società agricole - Esenzione ex art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004 - Attività elencate nell'art. 2135 c.c. - Svolgimento esclusivo - Effettivo esercizio - Onere della prova - A carico del contribuente.

In tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazione prevista per le società agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004, lo svolgimento in modo esclusivo delle attività elencate nell'art. 2135 c.c. deve essere effettivo e non formale, considerata la "ratio" di tale norma di incentivare le società che realmente svolgono in tal modo tali attività e quelle ad esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosa della sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e, in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione di una società semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto è necessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 101 art. 2, Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 36, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15905 del 2022 Rv. 664720 - 01, N. 28062 del 2018 Rv. 651831 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11583 del 03/05/2023 (Rv. 667884 - 02)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

S. (CIONI VALERIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/02/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Art. 36, comma 8, d.l. n. 179 del 2012 - Agevolazione in materia di imposte dirette ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 99 del 2004 - Locazione cd. infra soglia - Attività distrattiva dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola - Esclusione - Conseguenze.

La modifica dell'art. 2 d.lgs. n. 99 del 2004, introdotta dall'art. 36, comma 8, d.l. n. 179 del 2012, nel prevedere una diversa agevolazione in materia di tassazione dei redditi, ha definito il contenuto semantico dell'esclusivo esercizio dell'attività agricola, stabilendo che la locazione

SEZIONE TRIBUTARIA

infra soglia non rappresenta attività distrattiva da quest'ultimo; ne consegue che la locazione dei beni strumentali per un importo che supera la soglia determina, quale effetto derivato, il venir meno dell'esclusività dell'esercizio dell'attività agricola che consente, unitamente agli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2 d.lgs. n. 99 del 2004, il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) in capo alle società di persone.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 36, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11631 del 04/05/2023 (Rv. 667855 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

A. (CATANIA SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 13/11/2017

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Immobili merce - Iscrizione in bilancio - Destinazione concreta - Necessità - Ultimazione dei lavori - Rilevanza - Esclusione.

In tema di redditi di impresa, l'allocazione in bilancio degli immobili-merce, cioè destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi concretamente impressa, sicché tali beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce "rimanenze di magazzino" e non a quella "ricavi", senza che assuma alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93

Massime precedenti Conformi: N. 39817 del 2021 Rv. 663211 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 24720 del 2022 Rv. 665788 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11719 del 04/05/2023 (Rv. 667856 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

P. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/09/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Ritenuta d'imposta - Dividendi distribuiti, dal 2007 al 2010, da società italiane a fondi pensione residenti in Stati iscritti in "black-list" ex art. 168 bis TUIR - Diversità di trattamento - Ragioni imperative di interesse generale - Violazione dell'art. 63 TFUE - Esclusione.

178416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di ritenute d'imposta, per i dividendi distribuiti negli anni dal 2010 al 2012 da società residenti in Italia a fondi pensione residenti in Stati terzi, inseriti nella cd. "black list" dei Paesi, che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni ex art. 168 bis TUIR, ricorrono ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una diversità di trattamento, restando esclusa la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e Paesi terzi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 168 bis, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 21454 del 2022 Rv. 665312 - 01, N. 25691 del 2022 Rv. 665866 - 01, N. 25963 del 2022 Rv. 665871 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11974 del 05/05/2023 (Rv. 667885 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

C. (SCORSONE VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/05/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi del 10% IRAP - Periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008 - Applicabilità ai contribuenti che non abbiano presentato domanda di rimborso come previsto ex art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185 del 2008 - Avvenuta decorrenza del termine ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nella parte in cui stabilisce che, in relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi del 10% dell'IRAP non si applica ai contribuenti che non abbiano comunque presentato istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato entro il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora detto termine non sia ancora pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 185 del 2008.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11993 del 05/05/2023 (Rv. 667872 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (QUERCIA LUIGI)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 16/01/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ravvedimento operoso - Natura negoziale

SEZIONE TRIBUTARIA

- Conseguenze - Annullamento per errore determinante - Natura formale o sostanziale della violazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

La scelta di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 è di carattere negoziale, costituendo dichiarazione di volontà suscettibile di annullamento per errore determinante; pertanto, ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate, rileva esclusivamente l'errore, essenziale e riconoscibile, ex art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento, e non la natura, formale o sostanziale, della violazione, o la mancanza "ab origine" dei presupposti sanzionatori, poiché ancorare l'istanza di rimborso a tali elementi è in contrasto con la libera scelta di soddisfare la pretesa tributaria senza porla in discussione, beneficiando peraltro di un trattamento sanzionatorio ridotto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428

Massime precedenti Vedi: N. 33974 del 2022 Rv. 666434 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11974 del 05/05/2023 (Rv. 667885 - 02)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

C. (SCORSONE VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/05/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi ex art. 6, comma 2, d.l. n. 185 del 2008 - Istanza di rimborso al 29 novembre 2008 entro il termine di decadenza - Periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2008 - Mancata presentazione dell'ulteriore istanza telematica di cui al provvedimento direttoriale n. 86440 del 2009 - Decadenza dal diritto al rimborso - Esclusione.

In tema di deducibilità forfettaria dell'IRAP ai fini delle imposte sul reddito, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, per i contribuenti che al 29 novembre 2008, nel rispetto del termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa ai medesimi periodi, la mancata presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 86440 del 2009, dell'ulteriore istanza telematica di rimborso per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, non determina alcuna decadenza dal diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 3 CORTE COST., DPR 29/11/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11849 del 05/05/2023 (Rv. 667857 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CONTALDI MARIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/09/2016

SEZIONE TRIBUTARIA

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Annullamento in sede di autotutela - Sostituzione con un nuovo avviso - Legittimità anche in assenza di nuovi elementi - Limiti.

L'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad un avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l'Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25023 del 2016 Rv. 642029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7293 del 2020 Rv. 657455 - 01, N. 17119 del 2007 Rv. 600352 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12218 del 08/05/2023 (Rv. 667893 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/09/2015

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Test di operatività - Valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), del TUIR - Criteri di calcolo.

In materia di valutazione dei titoli delle società di comodo, ai fini del test di operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), della l. n. 724 del 1994 ("ratione temporis" applicabile), il 2 per cento del valore dei beni (anche se immobilizzazioni finanziarie) indicati nell'articolo 85, comma 1, lett. c), TUIR non deve essere aumentato del valore dei crediti che siano infruttiferi ed insuscettibili di generare componenti positivi di reddito.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 1 lett. C, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 16472 del 2022 Rv. 664729 - 01, N. 4946 del 2021 Rv. 660661 - 01, N. 9852 del 2018 Rv. 647962 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12226 del 08/05/2023 (Rv. 667894 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (FOGAGNOLO MAURIZIO) contro G. (COLOMBO MARIA CRISTINA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/02/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - IMU - Pertinenze - Mancanza della dichiarazione preventiva - Autonomia tassabilità - Esclusione - Condizioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 11 quaterdecies com. 16, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6267 del 2023 Rv. 667334 - 01, N. 27573 del 2018 Rv. 650959 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 12422 del 09/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LEONE GREGORIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/04/2016

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Disciplina sanzionatoria - Avvio dell'attività di grossista senza licenza d'esercizio - Abrogazione della fattispecie incriminatrice a seguito del d.lgs. n. 26 del 2007 - Insussistenza - Fondamento.

In tema di accise sull'energia elettrica, l'avvio di attività di grossista di energia elettrica senza il rilascio di un titolo "lato sensu" autorizzatorio costituisce condotta illecita e sanzionabile anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 26 del 2007, che non ha abrogato la fattispecie incriminatrice, ma si è limitato a modellarla diversamente, lasciando inalterati il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 22342 del 2020 Rv. 659622 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13145 del 2022 Rv. 664655 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12500 del 10/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/01/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Benefici di cui alla l. n. 604 del 1954 - Estensione alle società aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale - Condizioni - Coltivazione diretta del fondo - Necessità - Ragioni.

In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, i benefici di cui all'art. 1 della l. n. 604 del 1954, previsti per il coltivatore diretto persona fisica, si estendono, per effetto degli artt. 1, comma 4, e 2 della l. n. 99 del 2004, anche alle società aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), a condizione che il fondo venga direttamente coltivato, poiché l'agevolazione mira a promuovere il riordino della piccola proprietà contadina per il più razionale esercizio dell'agricoltura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 4, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 com. 4, Legge 29/03/2004 num. 99 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3100 del 2021 Rv. 660643 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12588 del 10/05/2023** (In corso di massimazione)
Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore:
DELL'ORFANO ANTONELLA.
T. (INDACO GIANLUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/11/2020

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 - Ambito di applicazione - Liti tributarie di debito - Controversia relativa al classamento degli immobili - Esclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022, devono ritenersi suscettibili di estinzione le sole liti tributarie di debito (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di imposizione di qualunque tipo), mentre restano escluse le controversie relative ad atti impugnati in cui non siano previsti importi da versare da parte del contribuente, e, comunque, di valore indeterminabile, quali, ad esempio, le controversie relative al classamento degli immobili.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 29343 del 2022 Rv. 666082 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 12878 del 11/05/2023** (In corso di massimazione)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore:
ANGARANO ROSANNA. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)
A. (GAFFURI GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/07/2019

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE IRES - Addizionale per il settore creditizio, finanziario e assicurativo - Art. 2 del d.l. n. 133 del 2013 - Compatibilità con i principi costituzionali e dell'Unione europea - Sussistenza - Ragioni.

In tema di IRES, l'addizionale per il settore creditizio, finanziario e assicurativo - prevista transitoriamente dall'art. 2 del d.l. n. 133 del 2013 - deve ritenersi compatibile con i principi costituzionali e con la normativa europea, in quanto non appare irragionevole che il legislatore,

SEZIONE TRIBUTARIA

in un periodo di crisi del settore industriale, abbia individuato in capo a tali soggetti, attese le caratteristiche dell'attività svolta ed il contesto operativo, uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva tale da giustificare l'ulteriore onere fiscale, tenuto altresì conto che detta sovrainposta rientra nell'ambito di competenza dei singoli stati membri dell'Unione europea e che la sua natura transitoria non crea una discriminazione in favore delle società non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, né costituisce "aiuto di stato", ai sensi dell'art. 107 T.F.U.E.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/11/2013 num. 133 art. 2, Legge 29/01/2014 num. 5, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38, Tratt. Internaz. 13/12/2007, Legge 02/08/2008 num. 130

Massime precedenti Vedi: N. 8854 del 2023 Rv. 667357 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12770 del 11/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.**

S. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro A. Rietta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/07/2019

044050 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI
Valore della domanda - Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di contributo unificato la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda. Infatti, la dichiarazione della parte, in funzione della determinazione del contributo unificato, è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 15714 del 2007 Rv. 599064 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12975 del 12/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. Rietta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/04/2018

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Cessione di rottami - Regime di inversione contabile - Nozione - Cessione di residui di lavorazione dello zinco - Inclusione - Condizioni.

In tema di IVA, costituisce cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi assoggettata a inversione contabile a termini dell'art. 74, comma 8, del n. 633 del 1972, la cessione di residui di lavorazione industriale dello zinco, quali le metalline di galvanizzazione,

SEZIONE TRIBUTARIA

senza che abbia rilievo il processo di lavorazione originario, purché si tratti di cessione di beni non più utilizzabili per la propria originaria destinazione, salvo che siano sottoposti a successive lavorazioni o trasformazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 8, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 199

Massime precedenti Vedi: N. 2862 del 2019 Rv. 652333 - 01, N. 25494 del 2019 Rv. 655148 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13131 del 12/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: D'ORIANO MILENA. Relatore: D'ORIANO MILENA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

Z. (GIOVANARDI ANDREA) contro C. (BERTI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/04/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020 - Coadiutore di coltivatore diretto - Spettanza - Sussistenza - Fondamento.

In tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 126 del 2020, applicabile retroattivamente in riferimento all'art. 1, comma 705, della l. n. 145 del 2018, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 705, Decreto Legge 10/08/2020 num. 104 art. 78 bis com. 2, Decreto Legge 10/08/2020 num. 104 art. 78 bis com. 3, Legge 13/10/2020 num. 126

Massime precedenti Vedi: N. 13745 del 2017 Rv. 644361 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13131 del 12/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: D'ORIANO MILENA. Relatore: D'ORIANO MILENA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

Z. (GIOVANARDI ANDREA) contro C. (BERTI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/04/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020 - Coltivatore diretto in pensione - Spettanza - Sussistenza - Fondamento.

In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la

SEZIONE TRIBUTARIA

permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2, Legge 22/12/2011 num. 214, Decreto Legge 10/08/2020 num. 104 art. 78 bis com. 2, Decreto Legge 10/08/2020 num. 104 art. 78 bis com. 3, Legge 13/10/2020 num. 126

Massime precedenti Vedi: N. 13745 del 2017 Rv. 644361 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13300 del 15/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **D'ORIANO MILENA.** *Relatore:* **D'ORIANO MILENA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

A. (DE LORENZI MAURIZIO) contro C. (FANTOZZI AUGUSTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/09/2018

177491 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI ICI - Agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Società di capitali - Applicabilità - Imprenditore agricolo professionale - Condizioni.

In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, a condizione che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art. 2935 c.c., abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1, Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 1121 del 2023 Rv. 666719 - 01, N. 8430 del 2020 Rv. 657621 - 01, N. 11282 del 2022 Rv. 664290 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13305 del 15/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. (VERRI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 18/09/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accise - Deposito fiscale - Cessione fittizia da un deposito ad un altro privo di concreta organizzazione - Soggetto passivo dell'imposta - Primo cedente - Condizioni.

In tema di accise, nel caso in cui un soggetto titolare di deposito fiscale effettui una cessione intermedia fittizia ad un altro soggetto solo formalmente titolare di deposito fiscale, ma in realtà privo di concreta organizzazione, l'obbligazione di pagamento dell'imposta sorge in capo al primo

SEZIONE TRIBUTARIA

cedente in via diretta per il fatto di doversi a lui imputare l'immissione in consumo, a condizione che il medesimo sapesse o, secondo criteri di diligenza professionale, fosse nelle condizioni di poter sapere dell'irregolarità nella circolazione dei prodotti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 38126 del 2022 Rv. 666598 - 01, N. 15862 del 2020 Rv. 659335 - 01, N. 7183 del 2023 Rv. 667354 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13279 del 15/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (POZZOLI PATRIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/02/2019

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Prestazioni sanitarie - Esenzione ex art. 10, nn. 18 e 19, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Acquisto di beni e servizi finalizzati alle prestazioni esenti - Detrazione dell'IVA - Esclusione - Conseguenze.

In tema di Iva, nelle fattispecie per le quali vengono in considerazione operazioni esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, come le prestazioni sanitarie riconducibili nei nn. 18 e 19 della suddetta norma, è esclusa la detrazione dell'iva versata in rivalsa per l'acquisto di beni o servizi finalizzati alle prestazioni sanitarie esenti, e, qualora si tratti di contribuente che esegua tanto prestazioni non esenti, quanto prestazioni esenti, la detrazione spetta nei limiti del "pro rata", secondo la disciplina dettata dagli art. 19, comma 5, e 19 bis del d.P.R. n. 633 del 1972; nei limiti della indetraibilità dell'iva, versata in rivalsa, all'operatore non spetta il diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 18, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 19, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2021 Rv. 661211 - 01, N. 27947 del 2021 Rv. 662473 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13328 del 16/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 22/02/2016

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Presunzione relativa di non operatività - Prova contraria a carico del contribuente - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità per vizio cd. di sussunzione - Sussistenza.

In tema di società non operative, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dando prova dell'esistenza di situazioni

SEZIONE TRIBUTARIA

oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato; l'affermazione, da parte del giudice di merito, dell'idoneità o meno dei fatti accertati, ove incontrovertibili, ad integrare siffatta ipotesi può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, per vizio cd. di sussunzione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2248

Massime precedenti Vedi: N. 16472 del 2022 Rv. 664729 - 01, N. 36365 del 2021 Rv. 663098 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13753 del 18/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.**
(Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/11/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Contribuente iscritto all'AIRE - Trasferimento in luogo sconosciuto - Notifica ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Effettuazione di opportune ricerche - Necessità.

In caso di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la sua residenza all'estero e sia iscritto all'AIRE, la successiva scomparsa del suo nominativo dai registri AIRE, non accompagnata da una corrispondente nuova registrazione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all'Amministrazione finanziaria - ove la notifica all'originario indirizzo registrato all'AIRE non sia andata a buon fine - l'effettuazione delle opportune ricerche e, in particolare, l'assunzione di informazioni presso gli uffici consolari per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 143, Cod. Proc. Civ. art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 6788 del 2017 Rv. 643482 - 01, N. 16696 del 2013 Rv. 627074 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13726 del 18/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LA TORRE MARIA ENZA.** *Relatore:* **LA TORRE MARIA ENZA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/12/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Giudice tributario - Decisione secondo equità - Esclusione - Giudizio estimativo - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che, in un giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento catastale di variazione della rendita basata su DOCFA presentate dal contribuente, ne aveva ridotto del 25% l'importo in via equitativa, senza precisarne le ragioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 com. 2, Legge 24/03/1993 num. 75, Cod. Proc. Civ. art. 113

Sez. 5 - , Sentenza n. 14077 del 22/05/2023 (Rv. 667873 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO**. *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO**. *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

T. (CONSOLO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 14/11/2016

092010 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI Contributi previdenziali obbligatori - Riscossione a mezzo di cartella esattoriale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7399 del 2007 Rv. 595628 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15168 del 2010 Rv. 613966 - 01, N. 19523 del 2018 Rv. 649757 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14240 del 23/05/2023 (Rv. 667875 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO**. *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VACCINO STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2019

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Accisa - Fatto generatore - Immissione in consumo - Prova costitutiva - Data di emissione dei documenti di accompagnamento - Facoltà di prova contraria del contribuente - Sussistenza.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di accisa sui prodotti alcolici, il fatto generatore dell'imposizione è l'immissione in consumo, la cui prova costitutiva può essere fornita mediante il riscontro della data di emissione del documento di accompagnamento, ferma restando la facoltà del contribuente di dare prova di un diverso momento del fatto generatore di accisa, non costituendo l'emissione di tale documento presunzione assoluta di immissione in consumo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 6 com. 3, Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 1, Decr. Minist. Finanze 25/03/1996 num. 210 art. 11, Direttive Commissione CEE 25/02/1992 num. 12 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 24396 del 2020 Rv. 659493 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14102 del 23/05/2023 (Rv. 667874 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.

F. (CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 13/11/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025347/2020 65950101

Massime precedenti Conformi: N. 25347 del 2020 Rv. 659501 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14624 del 25/05/2023 (Rv. 667880 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

R. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/01/2020

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Giudizio di rinvio - Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Contrasto con il diritto unionale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio - Vincolatività del principio - Insussistenza - Dovere della S.C. di adeguamento della decisione finale al diritto UE - Conseguente superamento dei limiti ex art. 384, comma 2, c.p.c..

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2005 Rv. 581326 - 01, N. 25414 del 2022 Rv. 665613 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14853 del 26/05/2023 (Rv. 667886 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: D'AQUINO FILIPPO.

Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (CASTELLANO PATRIZIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 09/01/2019

279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Operazioni triangolari interne all'UE - Caratteri - Non imponibilità della prima cessione - Condizioni.

Nel caso di operazioni triangolari interne - che si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale - l'operazione di trasporto intracomunitario va considerata come unitaria, se la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo, che la immette in consumo; il vincolo di destinazione sulla merce da trasportare esclude una signoria dominicale sui beni acquistati e, pertanto, impedisce di qualificare il trasferimento come cessione di beni ai fini IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 4408 del 2018 Rv. 647161 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14813 del 26/05/2023 (Rv. 667877 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK

TANIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GRANATA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/11/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 1566 del 2011 Rv. 615963 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28751 del 2017 Rv. 646532 - 01, N. 37270 del 2022 Rv. 666528 - 01, N. 18677 del 2011 Rv. 618922 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 14718 del 26/05/2023** (Rv. **667876 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

A. (SANTORO MARIA) contro C. (PALMA GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 22/03/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Aree scoperte - Esclusione dalla tassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di TARES, la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative; l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la tassabilità dell'area scoperta adiacente ad un immobile adibito ad autosalone e destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31460 del 2019 Rv. 656023 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15066 del 29/05/2023** (In corso di massimazione)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

F. (SCAPARONE PAOLO) contro C. (CONTRI SIMONE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/07/2019

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Bene demaniale - Fruizione - Costituzione in favore di privati di diritti reali o personali - Ammissibilità - Trasferibilità di detti diritti - Ammissibilità - Conseguenze - Insorgenza di proprietà superficiale temporanea in capo al concessionario.

La natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiavano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiale, sia pure di natura temporanea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 953

Massime precedenti Vedi: N. 21489 del 2019 Rv. 654898 - 01, N. 31642 del 2019 Rv. 656369 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15071 del 29/05/2023** (Rv. **667887 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PORCARO GIANPIERO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 12/03/2018

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Emolumenti assimilati a lavoro dipendente - Somme maturate in un determinato anno ed erogate in quello successivo, purché in termine congruo - Tassazione separata - Esclusione - Convenzioni - Termine congruo - Identificazione con quello pattuito - Fondamento.

In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 21/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 21/12/1986 num. 917 art. 50, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1184

Massime precedenti Vedi: N. 3581 del 2020 Rv. 657381 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15066 del 29/05/2023** (In corso di massimazione)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

F. (SCAPARONE PAOLO) contro C. (CONTRI SIMONE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/07/2019

169004 SUPERFICIE - COSTITUZIONE - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM Art. 953 c.c. - Applicazione - Effetto - Riespansione del diritto di proprietà.

In tema di diritto di superficie, la regola posta dall'art. 953 c.c., applicabile sia nell'ipotesi di trasferimento del diritto di superficie che di proprietà separata dell'immobile già esistente, produce l'effetto di far riprendere vigore al principio dell'accessione, una volta venuto a scadenza il diritto reale su cosa altrui, con la riespansione del pieno dominio, grazie alla caratteristica elasticità della proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 953

Massime precedenti Vedi: N. 3461 del 2021 Rv. 660656 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8434 del 2020 Rv. 657604 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15066 del 29/05/2023** (In corso di massimazione)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BALSAMO MILENA**. Relatore: **BALSAMO MILENA**.

F. (SCAPARONE PAOLO) contro C. (CONTRI SIMONE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/07/2019

SEZIONE TRIBUTARIA

169001 SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 952 c.c. - Titolare del diritto di superficie - Proprietario del fabbricato - Scissione orizzontale dell'assetto dominicale.

L'art. 952 c.c. stabilisce che il titolare del diritto di superficie sul terreno è, per espressa definizione normativa, proprietario del fabbricato che abbia realizzato in attuazione della facoltà conferitagli o che sia stato in precedente edificato; in entrambe le situazioni si determina "una scissione orizzontale dell'assetto dominicale", nella quale il concedente mantiene la proprietà del suolo e il superficiario acquista la proprietà dell'opera sovrastante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 953, Cod. Civ. art. 934

Massime precedenti Vedi: N. 8057 del 2008 Rv. 602568 - 01, N. 3461 del 2021 Rv. 660656 - 01, N. 746 del 2021 Rv. 660238 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8434 del 2020 Rv. 657604 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15066 del 29/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:*

BALSAMO MILENA.

F. (SCAPARONE PAOLO) contro C. (CONTRI SIMONE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/07/2019

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Manufatti insistenti su aree demaniali - Partecipazione alla natura pubblica dell'area di sedime - Distinzione - Natura pertinenziale riconosciuta solo ad alcuni - Riconoscimento implicito, a favore degli altri, di diritto di superficie - Conseguente natura privatistica per tutta la durata della concessione.

In tema di diritto di superficie, non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica, e dell'inerente qualificazione demaniale, della titolarità del sedime, poiché solo ad alcuni appartiene la natura pertinenziale; ne consegue che, per gli altri, in forza di un implicito diritto di superficie, si deve riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata fino a tutta la durata della concessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 953, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19366 del 2019 Rv. 654683 - 02, N. 9662 del 2014 Rv. 630543 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 15211 del 30/05/2023 (Rv. **667888 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME**

FEDERICO. P.M. **FILIPPI PAOLA.** (Diff.)

P. (TRIVOLI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 04/07/2019

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Errori ed omissioni in danno del contribuente - Emendabilità - Dichiarazione integrativa - Termini ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Opponibilità in compensazione crediti - Sussistenza - Opposizione alla maggior pretesa dell'amministrazione -

SEZIONE TRIBUTARIA

Ammissibilità - Richiesta di rimborso - Ammissibilità entro il termine ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30151 del 2019 Rv. 655928 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15451 del 31/05/2023 (Rv. 667878 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LA TORRE MARIA ENZA. Relatore: LA TORRE MARIA ENZA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 22/06/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imprese realizzatrici di impianti fotovoltaici - Art. 36 del d.l. n. 124 del 2019 - Incentivi di cui al terzo, quarto e quinto conto energia - Divieto di cumulabilità con la detassazione prevista ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 - Conseguenze - Facoltà di mantenimento degli incentivi mediante pagamento dell'imposta non versata.

In tema di versamento IRES, per le imprese realizzatrici di impianti fotovoltaici l'art. 36 del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 157 del 2019, ha sancito il divieto di cumulo degli incentivi di cui al terzo, quarto e quinto conto energia, con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti Ambientale); ne consegue che le imprese che si trovino in dette condizioni possono continuare a fruire delle tariffe incentivanti solo rinunciando alla detassazione per investimenti ambientali e provvedendo al pagamento dell'imposta non versata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 36, Legge 19/12/2019 num. 157 art. 1, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25479 del 2021 Rv. 662252 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 11346 del 02/05/2023** (Rv. **667729 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

T. (SENINI ENRICA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/01/2021

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ex art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Rilevanza - Diversa determinazione contrattuale mediante clausola "ex work" - Prevalenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms "Ex Works" (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la clausola "Ex Works" - riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall'acquirente - era stata specificamente pattuita ed era destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione del luogo di consegna).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 35784 del 2021 Rv. 663146 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20633 del 2022 Rv. 665080 - 01, N. 24279 del 2014 Rv. 633177 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 13311 del 15/05/2023** (Rv. **667731 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Occupazione "sine titulo" di bene pubblico - Domanda di risarcimento del danno - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda con la quale la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all'occupazione "sine titulo" di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l'esercizio di pubblici poteri. (Principio affermato dalla S.C. in relazione all'occupazione di un immobile da parte di un'associazione culturale, a seguito della quale non era stato portato a compimento il procedimento amministrativo preordinato alla stipula di una convenzione concessoria).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11988 del 2017 Rv. 644071 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 13438 del 16/05/2023 (Rv. 667734 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

G. (CESCHINI ROBERTA) contro C. (CALONZI FRANCESCA)

Regola giurisdizione

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Minore residente fuori dell'ambito UE - Convenzione di L'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - Nozione di "responsabilità genitoriale" - Giurisdizione - Giudice del luogo di residenza abituale del minore - Fattispecie.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione sulle domande relative a misure volte alla protezione della persona o dei beni di minori residenti fuori dall'Unione Europea, regolate dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza abituale del minore, in quanto nella nozione di "responsabilità genitoriale" rientrano tutti gli aspetti legati alla rappresentanza legale del minore, indipendentemente dalla denominazione dell'istituto giuridico di volta in volta applicabile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande, volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità genitoriale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, proposte dal padre biologico di una minore residente in Texas sin dalla tenera età, senza soluzione di continuità).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2015 num. 101, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 1, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 663 del 2023 Rv. 666652 - 01, N. 35841 del 2021 Rv. 663114 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 13504 del 17/05/2023 (Rv. 667735 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro B. (TORNATO ALBERTO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Giurisdizione in tema di risarcimento del danno - Regolamento UE n. 1215/2012 - Luogo dell'evento dannoso - Nozione - Individuazione - Fattispecie.

Ai fini della individuazione della giurisdizione in tema di risarcimento del danno, ai sensi del Regolamento UE n. 1215 del 2012 deve intendersi "luogo dell'evento dannoso" sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al "danno iniziale" e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice tedesco sulla domanda di accertamento negativo della violazione di privativa e di risarcimento del danno da illecita interferenza, proposta da una società italiana per far valere l'illegittimità della condotta di una società tedesca, la quale aveva diffidato un'altra società, anch'essa tedesca, dalla commercializzazione e produzione in Germania di un prodotto dell'attrice italiana, asseritamente realizzato in violazione della contestata privativa).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20700 del 2013 Rv. 627454 - 01, N. 3125 del 2021 Rv. 660357 - 02, N. 28675 del 2020 Rv. 659871 - 03, N. 8571 del 2015 Rv. 635085 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14077 del 22/05/2023 (Rv. 667873 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

T. (CONSOLO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 14/11/2016

092010 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI Contributi previdenziali obbligatori - Riscossione a mezzo di cartella esattoriale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7399 del 2007 Rv. 595628 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15168 del 2010 Rv. 613966 - 01, N. 19523 del 2018 Rv. 649757 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 14939 del 29/05/2023 (Rv. 667738 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)*

D. (DANUSSO GIUSEPPE MASSIMILIANO) contro P. (ZAMAGNI LUCA)

Regola giurisdizione

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Proposizione di plurime domande con nesso di subordinazione - Determinazione della giurisdizione - In base alla domanda pregiudiziale - Artificiosa subordinazione di una domanda - Irrilevanza - Fattispecie.

In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento a quella proposta in via principale, non rilevando neppure l'eventuale artificiosità della subordinazione, poiché, qualora manchi un vincolo di pregiudizialità ex art. 276, comma 2, c.p.c., la parte proponente resta libera di scegliere quale istanza formulare in via prioritaria e quale in via subordinata. (Principio affermato in una fattispecie in cui una delle parti, senza che fra le domande sussistesse un vincolo di pregiudizialità, aveva chiesto in via principale l'accertamento dell'inadempimento del contratto di consulenza per violazione degli obblighi informativi precontrattuali e, in subordine, la dichiarazione di nullità di un contratto di swap, assoggettato alla giurisdizione del giudice inglese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02, N. 3841 del 2007 Rv. 594217 - 01, N. 10233 del 2017 Rv. 643786 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15058 del 29/05/2023 (In corso di massimazione)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Parz. Diff.)
G. (GRANATA ELISABETTA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Giurisdizione nei confronti dello Stato italiano - Domanda risarcitoria di danni derivati dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento - Fattispecie.

Sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento ad un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni, asseritamente subiti dalla madre lavoratrice, in conseguenza della mancata previsione di misure di tutela della maternità per la donna avvocato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Civ. art. 2043

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36373 del 2021 Rv. 662926 - 01, N. 8600 del 2022 Rv. 664223 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 15281 del 31/05/2023 (In corso di massimazione)
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)
P. (GRAZIANI LUCA) contro W.
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 18/01/2022

001033 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - SOTTENSIONE Giurisdizione speciale amministrativa del TSAP - Ambito - Giudizi ex art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 - Applicabilità del codice del processo amministrativo - Fondamento - Conseguenze - Atto presupposto - Nozione - Disapplicazione da parte del giudice - Condizioni - Fattispecie in tema di "sottensione" ex art. 28 l.p. di Bolzano n. 2 del 2015.

001076 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE In genere.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

176146 TRENINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE In genere.

In tema di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nei giudizi relativi ai provvedimenti di cui all'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 si applica, per effetto del rinvio formale disposto dall'art. 208 del citato r.d., il codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010): nell'elaborazione della giurisprudenza amministrativa, la nozione di "atto presupposto" richiede uno stretto collegamento con l'atto impugnato ("atto presupponente"), tale che quest'ultimo ne costituisca la necessaria derivazione giuridica; inoltre, il ricorrente ha l'onere di impugnare sia l'atto "a valle", sia quello presupposto, per far valere l'illegittimità di quest'ultimo,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

senza che il giudice possa disapplicare l'atto presupposto non impugnato, perché, dinanzi al giudice amministrativo o a quello ordinario, la disapplicazione può avere ad oggetto solo i regolamenti quali fonti normative secondarie, non anche gli atti amministrativi provvedimenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del TSAP che - disapplicando, in quanto contrarie al diritto eurounitario, le delibere della giunta provinciale confermativa di una concessione di derivazione d'acqua, ancorché non impuginate dal ricorrente dinanzi al giudice speciale - aveva annullato il diniego di una concessione di derivazione "in sottensione" a favore del ricorrente, la cui richiesta, comunque, non rispettava le prescrizioni di cui all'art. 28 della l.p. Bolzano n. 2 del 2015).

Riferimenti normativi: Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 28, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15665 del 2006 Rv. 591501 - 01, N. 24146 del 2017 Rv. 645659 - 01, N. 9543 del 2021 Rv. 660919 - 01, N. 28535 del 2008 Rv. 605654 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 11744 del 04/05/2023 (Rv. 667730 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

G. (STEFANO EDOARDO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto reale negativo di giurisdizione - Presupposti - Proposizione del ricorso per cassazione - Ammissibilità - Mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Irrilevanza - Fattispecie.

È configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di "petitum" ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la sequenza "classica" del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14323 del 2021 Rv. 661307 - 01, N. 1919 del 2021 Rv. 660230 - 01, N. 11258 del 2022 Rv. 664653 - 01

2. COMPETENZA

Sez. L - , Ordinanza n. 11711 del 04/05/2023 (Rv. 667987 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

P. (GANGEMI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO, 13/01/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Ordinanza declinatoria della competenza - Invito alla precisazione delle conclusioni -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Necessità - Assegnazione di un termine "sfalsato" alle parti per il deposito di memorie - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6795 del 2023 Rv. 667134 - 01, N. 23095 del 2013 Rv. 628183 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11888 del 05/05/2023 (Rv. 667769 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MOCCI MAURO. Relatore: MOCCI MAURO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

M. (CELENZA CARMINE PIO) contro C. (BUFFA VITO SALVATORE)

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Nozione - Portata - Rapporto di interdipendenza tra due cause - Continenza per specularità - Inclusione - Fattispecie.

La relazione di continenza ex art. 39 c.p.c. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di "causae petendi" e differenza quantitativa di "petitum" (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di "causae petendi", ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità). (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza sulla causa di risarcimento del danno provocato dal negligente adempimento di mansioni affidate al proprio dipendente, in favore di quella del giudice del lavoro preventivamente chiamato a decidere sulla legittimità del licenziamento per giusta causa fondato sui medesimi fatti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 19460 del 2017 Rv. 645355 - 01, N. 15532 del 2011 Rv. 618571 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12770 del 11/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA.

S. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO) contro A. Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 22/07/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044050 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI
Valore della domanda - Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Irrilevanza -
Fondamento - Conseguenze.

In tema di contributo unificato la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda. Infatti, la dichiarazione della parte, in funzione della determinazione del contributo unificato, è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della "domanda", nel senso cui vi allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c., quando dice che "il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 15714 del 2007 Rv. 599064 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 13236 del 15/05/2023 (Rv. 667702 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

K. (FERRI MAURIZIO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/05/2018

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Disciplina di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012 - Fallimento del subappaltatore - Domanda proposta dall'INPS solo nei confronti del committente, coobbligato solidale "in bonis" - "Vis attractiva" della procedura fallimentare - Esclusione - Fondamento.

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI In genere.

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE In genere.

Nel regime delineato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione dettata dall'art. 4, comma 31, lett. b), della l. n. 92 del 2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori, con riferimento alle prestazioni eseguite nella vigenza di tale normativa; tuttavia, nell'ipotesi di fallimento del subappaltatore, non è devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare la domanda proposta dall'INPS nei confronti del solo committente, coobbligato solidale "in bonis", poiché la partecipazione del subappaltatore sottoposto a procedura concorsuale, evocato in giudizio in applicazione dell'articolo citato, non rende operante la "vis attractiva" della procedura - con la conseguente improcedibilità delle azioni intraprese nella sede ordinaria -, non potendo la pronuncia giudiziale incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum".

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31 lett. B, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27756 del 2017 Rv. 646954 - 01, N. 6333 del 2019 Rv. 653177 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L -** , **Sentenza n. 13432 del 16/05/2023** (Rv. **667703 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

G. (DE STEFANO VITO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/01/2021

116003 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE Aziende sottoposte a sequestro preventivo antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 - Accertamento dei crediti da lavoro subordinato anteriori al sequestro - Competenza del giudice delle misure di prevenzione penale - Sussistenza.

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 21 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10857 del 2023 Rv. 667643 - 01, N. 7445 del 2017 Rv. 643633 - 01

Sez. **1 -** , **Ordinanza n. 13735 del 18/05/2023** (Rv. **667910 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

M. (CONSORTI ERMANN0) contro G. (DE LUCA NICOLA)

Regola competenza

044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Udienza cd. cartolare pandemica a trattazione scritta ex art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020 - Provvedimento da considerarsi pronunciato fuori udienza - Conseguenze sulla conoscenza - Comunicazione di cancelleria - Necessità - Presunzione di conoscenza in capo a soggetti presenti - Esclusione - Fattispecie.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituenti mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il "dies a quo" del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell'udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l'ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2302 del 2015 Rv. 634310 - 01, N. 5079 del 2022 Rv. 664178 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023** (Rv. **667881 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Domande cautelari ex art. 700 c.p.c. nelle materie ex art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 - Competenza - TRAP - Reclamo - Competenza - TSAP - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001059 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - PRIMO GRADO In genere.

In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 669 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12594 del 1991 Rv. 474757 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023** (Rv. **667881 - 03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso da Tribunale ordinario incompetente "ratione materiae" - Reclamo - Competenza - Tribunale ordinario in composizione collegiale - Sussistenza - Rilievo dell'incompetenza come motivo di reclamo - Necessità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001059 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - PRIMO GRADO In genere.

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., competente a conoscere del reclamo proposto avverso un provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., emesso nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 dal giudice monocratico del Tribunale ordinario, incompetente "ratione materiae", è il collegio del medesimo Tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato, dovendosi far valere la sua incompetenza quale motivo di reclamo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 04)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Azione possessoria e nunciatoria nelle materie di cui all'art. 140 del T.U. sulle Acque - Decisione di merito del Tribunale ordinario - Appello ex art. 141, comma 3, del medesimo T.U. - Proponibilità - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001058 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE - APPELLO In genere.

In tema di acque pubbliche, l'appello al Tribunale Regionale delle acque pubbliche, cui fa riferimento l'art. 141, comma 3, del r.d. n. 1775 del 1933, attiene all'impugnazione della decisione resa dal Tribunale ordinario, all'esito del giudizio di merito sull'azione possessoria e nunciatoria, proposta a tutela del possesso nelle materie di cui all'art. 140 del citato r.d.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29356 del 2018 Rv. 651586 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13841 del 19/05/2023 (Rv. 667881 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

S. (D'URSO ALFIO) contro A. (SCUDERI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. PALERMO, 16/06/2022

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Acque pubbliche - Controversia possessoria - Reclamo cautelare - Competenza - Tribunale ordinario in composizione collegiale - Sussistenza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI In genere.

In tema di acque pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2, del r.d. n. 1775 del 1933 e 669-terdecies c.p.c., il reclamo cautelare avverso le ordinanze emesse a conclusione della fase sommaria dei procedimenti possessori o nunciatori, pronunciati in controversie rientranti tra quelle indicate nell'art. 140 del citato r.d., deve essere proposto davanti al Tribunale ordinario in composizione collegiale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5316 del 2005 Rv. 581115 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 311 del 1973 Rv. 362209 - 01, N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14091 del 22/05/2023 (Rv. 667826 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

M. (MARCHESE ELISABETTA CARLA) contro A. (BERNINI ASTI CINZIA MARIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 24/03/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17267 del 2009 Rv. 609344 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 03)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TATANGELO

AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

contro

079162 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO Crediti per contributi previdenziali - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione anteriore all'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 444 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Luogo dell'ufficio dell'ente - Individuazione - Criteri.

In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22730 del 2012 Rv. 624651 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TATANGELO

AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Codice della strada - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatoria e cd. preventiva - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'ipotesi di contestazione del provvedimento dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32243 del 2018 Rv. 651829 - 01, N. 7460 del 2019 Rv. 653443 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 15354 del 31/05/2023 (In corso di massimazione)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**

Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. MISTRI CORRADO.** (Diff.)

R. (RUBINO GIANLUCA) contro V. (BELLO FRANCESCO)

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Controversie relative ai rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Domande risarcitorie relative a condotte degli amministratori attuative dell'oggetto sociale - Inclusione - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, tra le cause relative ai "rapporti societari", di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, rientrano le controversie risarcitorie, da chiunque introdotte, nei confronti degli amministratori, in ragione degli atti dannosi agli stessi riferibili, posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale e atti di gestione che costituiscono "ex se" attuazione dell'oggetto sociale medesimo. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha attribuito alla competenza della sezione specializzata la domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c., proposta dal promissario acquirente di un immobile di proprietà di una società contro l'amministratore di quest'ultima, per avere omesso di informarlo, all'atto della stipula del contratto preliminare, dello stato di decozione in cui la società stessa versava, al solo scopo di incamerare la caparra convenuta, pur nella consapevolezza che mai si sarebbe addivenuti alla conclusione del contratto definitivo, in quanto uno dei beni promessi in vendita era oggetto di precedente pignoramento e la società versava in stato di crisi generale, poi esitata nel fallimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2043

Massime precedenti Vedi: N. 15822 del 2019 Rv. 654602 - 01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12610 del 10/05/2023 (Rv. 667575 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (PIERSIMONI PIERO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 04/05/2021

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9025 del 2005 Rv. 581238 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14779 del 26/05/2023 (Rv. 667982 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

F. (TAGLIANI TIZIANO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2021

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO - PER MOROSITA' Procedimento per convalida di sfratto - Opposizione dell'intimato - Mutamento del rito - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Condizioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incumbente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4771 del 2019 Rv. 653137 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15023 del 29/05/2023** (Rv. **667985 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

I. (INDACO GIANLUCA) contro P. (NETO BERNARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2020

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Azione volta alla delibazione di sentenza straniera - Natura - Domanda giudiziale diretta a far valere un diritto - Esclusione - Efficacia meramente processuale - Conseguenze - Imprescrittibilità - Idoneità ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. - Esclusione.

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere.

L'azione volta alla delibazione di una sentenza straniera non integra una domanda diretta a far valere un diritto ex art. 2907 c.c., dovendosi riconoscere alla stessa un'efficacia meramente processuale, consistente nel dare impulso ad un procedimento di giurisdizione oggettiva, con la conseguenza che essa, oltre ad essere imprescrittibile, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito posto a fondamento dell'accertamento contenuto nel giudicato estero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2907, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2934, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 11198 del 2018 Rv. 648454 - 01

4. TERMINI

Sez. L - , **Ordinanza n. 11711 del 04/05/2023** (Rv. **667987 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

P. (GANGEMI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO, 13/01/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Ordinanza declinatoria della competenza - Invito alla precisazione delle conclusioni - Necessità - Assegnazione di un termine "sfalsato" alle parti per il deposito di memorie - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6795 del 2023 Rv. 667134 - 01, N. 23095 del 2013 Rv. 628183 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12724 del 10/05/2023 (Rv. 667786 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

I. (VIOLA MARIA LETIZIA) contro C. (RICUPERATI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 11/07/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Termine breve - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria - Provvedimento allegato in "file PDF zippato" - Idoneità.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell'ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d'appello l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in "file" PDF compresso (cd. "zippato").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20852 del 2018 Rv. 650427 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13189 del 15/05/2023 (Rv. 667624 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

G. (RACALBUTO GIUSEPPE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2018

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall'art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14696 del 2016 Rv. 641445 - 01, N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36481 del 2022 Rv. 666375 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13685 del 18/05/2023 (Rv. 667905 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO.

Relatore: DI MARZIO MAURO.

B. (FIANDANESE MARIO) contro F. (BRAVI SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2016

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Fusione tra società - Vicenda estintivo-successoria - Conseguenze - Notifica della sentenza ai fini della decorrenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

termine breve - Esecuzione presso il difensore della società incorporata - Inefficacia - Precedente interpretazione giurisprudenziale su efficacia modificativo-evolutivo della fusione - Conseguenze - Applicazione del c.d. "prospective overruling" - Sussistenza - Fattispecie.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

La fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, con la conseguenza che il suo intervento in corso di giudizio fa sì che la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. presso il difensore della società estinta sia inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della società incorporante. Peraltro, tale interpretazione, derivando da radicale e imprevedibile mutamento del precedente univoco orientamento giurisprudenziale che vedeva, per contro, la fusione come fenomeno a carattere modificativo-evolutivo, costituisce un caso di "prospective overruling", finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Vedi: N. 20621 del 2021 Rv. 662223 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01, N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13735 del 18/05/2023** (Rv. **667910 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

M. (CONSORTI ERMANN0) contro G. (DE LUCA NICOLA)

044084 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI Udienza cd. cartolare pandemica a trattazione scritta ex art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020 - Provvedimento da considerarsi pronunciato fuori udienza - Conseguenze sulla conoscenza - Comunicazione di cancelleria - Necessità - Presunzione di conoscenza in capo a soggetti presenti - Esclusione - Fattispecie.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il "dies a quo" del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell'udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l'ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2302 del 2015 Rv. 634310 - 01, N. 5079 del 2022 Rv. 664178 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13879 del 19/05/2023** (Rv. **667625 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

C. (BANCHERI ROBERTO) contro F. (VECCHIO ZOSIMA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/02/2019

131063 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA Ammissibilità - Condizioni - Opposizione tardiva - Fase rescindente volta ad accertarne il presupposto - Svolgimento del giudizio - Conseguenza - Notificazione inesistente - Termine ex art. 688, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.

L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 668 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 122 del 2016 Rv. 638548 - 01, N. 13755 del 2002 Rv. 557482 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 14878 del 29/05/2023** (Rv. **667807 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **FEDELE ILEANA.** Relatore: **FEDELE ILEANA.**

C. (FOSCHINI PAOLO) contro F. (TABELLINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/08/2016

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Modalità nella vigenza dell'art. 25 della l. n. 183 del 2011 - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e la notifica del gravame - Sussistenza - Domicilio eletto dall'assistito nella procura - Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 02, N. 8081 del 2019 Rv. 653383 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10143 del 2012 Rv. 622883 - 01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12577 del 10/05/2023** (Rv. **667782 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

K. (PORCELLI GIOVANNI) contro C. (TURINI RAFFAELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2018

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Regolarità della notifica - Art. 145 c.p.c. - Sede legale e sede effettiva - Consegna dell'atto a persona presente nella sede effettiva - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Prova fino a querela di falso delle attestazioni - Sussistenza - Presunzione "iuris tantum" del contenuto di tali attestazioni - Configurabilità.

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21817 del 2012 Rv. 624472 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6559 del 2014 Rv. 630603 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12958 del 11/05/2023** (Rv. **667588 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

U. (TRABALZA STEFANO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2020

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Notifica alle persone fisiche - Soggetti non obbligati ad avere una PEC - Elezione di domicilio speciale ex art. 47 c.c. presso un indirizzo PEC - "Comunicazione di recapito digitale" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 13897 del 2003 Rv. 567010 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13465 del 17/05/2023 (Rv. 667904 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (MATRUNDOLA PAOLA) contro I. (PULSONI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2016

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Omissione dell'ordine di notificazione nei confronti di una delle parti - Sentenza di appello - Cassazione della stessa - Condizioni.

La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, è suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 17868 del 2007 Rv. 599168 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13879 del 19/05/2023 (Rv. 667625 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (BANCHERI ROBERTO) contro F. (VECCHIO ZOSIMA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/02/2019

131063 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRACTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA Ammissibilità - Condizioni - Opposizione tardiva - Fase rescindente volta ad accertarne il presupposto - Svolgimento del giudizio - Conseguenza - Notificazione inesistente - Termine ex art. 688, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.

L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 668 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 122 del 2016 Rv. 638548 - 01, N. 13755 del 2002 Rv. 557482 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023 (Rv. 667981 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

S. (BARONI TIBERIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/04/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inesistenza o nullità - Distinzione - Conseguenze in ordine al rimedio proponibile - Fattispecie.

L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 23903 del 2018 Rv. 650884 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 14878 del 29/05/2023 (Rv. 667807 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.

C. (FOSCHINI PAOLO) contro F. (TABELLINI TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/08/2016

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Modalità nella vigenza dell'art. 25 della l. n. 183 del 2011 - Rilevanza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e la notifica del gravame - Sussistenza - Domicilio eletto dall'assistito nella procura - Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 02, N. 8081 del 2019 Rv. 653383 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10143 del 2012 Rv. 622883 - 01

Sez. **L -** , **Sentenza n. 15345 del 31/05/2023** (Rv. **667882 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Parz. Diff.)

Z. (D'OTTAVIO GABRIELE) contro A. (LOMBARDO ROSA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/09/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione con modalità telematiche - Da una casella PEC ad una casella ordinaria - Ricevuta di accettazione - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento.

La notificazione effettuata con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da una casella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, ove seguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltanto l'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non già inesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) la radicale assenza di un inoltrato telematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova del perfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico.

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 5, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 31085 del 2022 Rv. 666088 - 01, N. 20214 del 2021 Rv. 661904 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. **1 -** , **Ordinanza n. 13685 del 18/05/2023** (Rv. **667905 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

B. (FIANDANESE MARIO) contro F. (BRAVI SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2016

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Fusione tra società - Vicenda estintivo-successoria - Conseguenze - Notifica della sentenza ai fini della decorrenza termine breve - Esecuzione presso il difensore della società incorporata - Inefficacia - Precedente interpretazione giurisprudenziale su efficacia modificativo-evolutivo della fusione - Conseguenze - Applicazione del c.d. "prospective overruling" - Sussistenza - Fattispecie.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

La fusione tra società (anche nella forma dell'incorporazione) dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, con la conseguenza che il suo intervento in corso di giudizio fa sì che la notifica della sentenza ex art. 285 c.p.c. presso il difensore della società estinta sia inefficace ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non esistendo alcuna norma che investa il predetto della difesa della società incorporante. Peraltro, tale interpretazione, derivando da radicale e imprevedibile mutamento del precedente univoco orientamento giurisprudenziale che vedeva, per contro, la fusione come fenomeno a carattere modificativo-evolutivo, costituisce un caso di "prospective overruling", finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievole (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 2504 bis

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 20621 del 2021 Rv. 662223 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01, N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01

7. LITISCONSORZIO

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 (Rv. 667552 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (MANICA ELIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/10/2021

133177 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE Intervento principale o litisconsortile - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali volte a comprovare la legittimazione ad agire - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituenti, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24529 del 2018 Rv. 651137 - 01, N. 20882 del 2018 Rv. 650431 - 02

8. PROVA CIVILE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023 (Rv. 667555 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (SOLIMINI NICOLA FABRIZIO) contro D. (MAGARELLI MICHELE MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Ambito - Fatti ignoti alla parte - Esclusione - Fattispecie.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di manutenzione del possesso, aveva ritenuto non contestati fatti ignoti al proprietario del bene, quali la durata ultrannuale del possesso e il suo carattere continuo e non interrotto.).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 12348 del 09/05/2023 (Rv. 667648 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

D. (FURLAN FRANCESCO) contro D. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/08/2019

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.

138055 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ESAME CONTABILE In genere.

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27723 del 2021 Rv. 662444 - 01, N. 22670 del 2020 Rv. 659333 - 01, N. 24024 del 2021 Rv. 662154 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03 Rv. 663786 - 04

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023 (Rv. 667917 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

M. (CARDI MARCELLO) contro K. (RONCAGLIA PIERLUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2020

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Discrezionalità del giudice - Fondamento - Conseguenze - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie.

138047 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA In genere.

La scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

att. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 19173 del 2015 Rv. 637120 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12610 del 10/05/2023 (Rv. 667575 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

S. (PIERSIMONI PIERO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 04/05/2021

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione - Contenuto - Mancata indicazione specifica dei mezzi di prova - Nullità - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale, diversamente dall'art. 163, comma 1, n. 5), prescrive che l'atto contenga a pena di nullità unicamente l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto del giudizio, con la conseguenza che la mancata indicazione specifica dei mezzi di prova non è causa di invalidità dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9025 del 2005 Rv. 581238 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 (Rv. 667836 - 01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

V. (ARGENTA ANDREA) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/03/2022

138161 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - OGGETTO - IN GENERE Sussistenza di un rapporto di custodia rispetto a un bene - Giuramento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Il giuramento (decisorio o suppletorio) non può essere deferito in ordine alla sussistenza di un rapporto di custodia, integrando quest'ultima non già un fatto suscettibile di formare oggetto di confessione (sfavorevole al giurante e favorevole all'altra parte), bensì una situazione giuridica suscettibile di valutazione, siccome qualificante il contenuto del rapporto instauratosi tra il soggetto e la "res".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1551 del 2022 Rv. 663633 - 01, N. 27086 del 2018 Rv. 651016 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13376 del 16/05/2023 (Rv. 667647 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

I. (PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO) contro F.

Regola competenza

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Querela di falso proposta in via principale avverso un documento prodotto in primo grado - Pendenza dell'appello - Sospensione - Esclusione - Rapporti tra giudizio di impugnazione e giudizio di falso.

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.

La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01, N. 5058 del 2023 Rv. 666929 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023 (Rv. 667913 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

C. (BRIOLI DANIELA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/07/2018

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.

Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5643 del 2012 Rv. 621815 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9456 del 2023 Rv. 667445 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 14374 del 24/05/2023** (Rv. **667889 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (CIPRIANI NICOLA) contro Q. (LAPOLLA PIERLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/06/2019

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ordine di esibizione - Potere del giudice di merito - Presupposti - Fattispecie.

La facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente acquisiti dal giudice, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli originali - detenuti dall'amministrazione - dei documenti necessari per la decisione della controversia, a fronte della produzione delle relative copie da parte dell'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Massime precedenti Conformi: N. 4907 del 1988 Rv. 459726 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023** (Rv. **667974 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

A. (CIUFO CLAUDIO) contro D. (PATERNO' FEDERICA)

Rigetta, TRIBUNALE PISTOIA, 10/12/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Contumacia del convenuto - Effetti - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore - Esclusione - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità.

Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Conformi: N. 461 del 2015 Rv. 634077 - 01, N. 14623 del 2009 Rv. 608705 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 42035 del 2021 Rv. 663401 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023** (In corso di massimazione)

Presidente: **VINCENTI ENZO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

B. (RAVASIO GIANLUCA) contro C. (SQUITIERI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno emergente da indisponibilità di immobile - Prova presuntiva - Presupposti - Liquidazione equitativa - Criterio del valore locativo - Utilizzabilità - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193 - 02 Rv. 666193 - 04

Sez. 1 - , Ordinanza n. 15383 del 31/05/2023 (Rv. 667940 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

M. (MAZZOTTA PAOLO) contro D. (MARINI TIZIANA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2020

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. - Limiti.

Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Conformi: N. 3893 del 2017 Rv. 643039 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26304 del 2020 Rv. 659857 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023 (Rv. 667965 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

V. (MANNO GIAN PAOLO) contro B. (LAURITA LONGO LUCIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/04/2018

138266 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - MODIFICAZIONE Specifico fatto allegato da una parte - Mancata contestazione della controparte - Efficacia per il giudice - Astensione da qualsivoglia controllo - Sussistenza - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 02, N. 42035 del 2021 Rv. 663401 - 01, N. 4019 del 2023 Rv. 666857 - 01

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023** (Rv. **667917 - 01**)*

*Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.***

*Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.***

M. (CARDI MARCELLO) contro K. (RONCAGLIA PIERLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/10/2020

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Scelta del consulente tecnico d'ufficio - Discrezionalità del giudice - Fondamento - Conseguenze - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie.

138047 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA In genere.

La scelta del consulente tecnico d'ufficio è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non è sindacabile in sede di legittimità, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 19173 del 2015 Rv. 637120 - 01

10. SOSPENSIONE

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 12466 del 09/05/2023** (Rv. **667582 - 02**)*

*Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Conf.)*

B. (PISANU ANTIOCA GIOVANNA MARIA) contro M. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Rapporto - Pregiudizialità tecnica - Sussistenza - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Sono legate da pregiudizialità tecnica l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal precedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione va rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al precedente delle spese anticipate per l'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01, N. 11212 del 2022 Rv. 664836 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13376 del 16/05/2023 (Rv. 667647 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**

Relatore: **ROSSETTI MARCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)**

I. (PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO) contro F.

Regola competenza

089031 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE Querela di falso proposta in via principale avverso un documento prodotto in primo grado - Pendenza dell'appello - Sospensione - Esclusione - Rapporti tra giudizio di impugnazione e giudizio di falso.

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.

La proposizione, in via principale e in pendenza dell'appello, di una querela di falso avente ad oggetto un documento prodotto in primo grado non consente la sospensione del gravame, prevista dall'art. 355 c.p.c. nella sola ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale; pertanto, se per primo si conclude l'appello, con decisione fondata sull'assunta autenticità di un documento in seguito dichiarato apocrifo nel separato giudizio di falso, la pronuncia sull'impugnazione può essere rimossa col mezzo della revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., per avere il giudice provveduto in base a prove successivamente rivelatesi false; se per primo si conclude il giudizio di falso, il relativo giudicato può essere invocato nel giudizio d'appello ex art. 2909 c.c., senza che vi ostino le preclusioni proprie del giudizio di appello, irrilevanti rispetto ai fatti sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01, N. 5058 del 2023 Rv. 666929 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14091 del 22/05/2023** (Rv. **667826 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**.

Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

M. (MARCHESE ELISABETTA CARLA) contro A. (BERNINI ASTI CINZIA MARIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MONZA, 24/03/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17267 del 2009 Rv. 609344 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 14124 del 23/05/2023** (Rv. **667891 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore:

CASCIARO SALVATORE. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

S. (ALLEVA PIERGIOVANNI) contro U.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/03/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Definizione, nelle more del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione, del giudizio pregiudicante - Conseguenze.

Ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l'impugnazione, ma anche al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5098 del 2022 Rv. 663911 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7932 del 2013 Rv. 625633 - 01, N. 10553 del 2017 Rv. 643788 - 01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. L - , **Ordinanza n. 11711 del 04/05/2023** (Rv. **667987 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore:

DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

P. (GANGEMI MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLZANO, 13/01/2022

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Ordinanza declinatoria della competenza - Invito alla precisazione delle conclusioni -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Necessità - Assegnazione di un termine "sfalsato" alle parti per il deposito di memorie - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6795 del 2023 Rv. 667134 - 01, N. 23095 del 2013 Rv. 628183 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12966 del 12/05/2023 (Rv. 667951 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

B. (MANCINI FULVIO) contro D. (MECALI CARLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione di errori materiali - Ordinanza - Ricorribilità per cassazione - Vizi attinenti alla stessa ordinanza di correzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'ordinanza che definisce il giudizio, tanto che accolga quanto che respinga la relativa istanza, è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., qualora si deducano vizi attinenti alla stessa ordinanza ed essi assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale quest'ultima abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza oggetto dell'originaria istanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso in cassazione nel quale si deduceva l'erronea qualificazione contenuta nell'ordinanza di correzione del mancato esplicito riconoscimento degli accessori relativi al compenso professionale liquidato in favore del difensore come vizio di omessa pronuncia e non già come errore materiale emendabile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 2017 Rv. 644312 - 01, N. 3986 del 2019 Rv. 652743 - 01, N. 5733 del 2019 Rv. 652769 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13887 del 19/05/2023 (Rv. 667911 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

V. (FRANZOSI MARIO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/09/2020

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Interpretazione della sentenza - Criteri - Assenza di una disposizione positiva - Utilizzo di regole sue proprie tratte dall'art. 12 prel. e dagli artt. 1362 e ss. c.c..

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale – ed a questo punto diretta – ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 25826 del 2022 Rv. 665645 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023 (Rv. 667920 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.**

I. (VINTI STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2017

140020 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO Omessa indicazione della parte - Conseguenze - Nullità della decisione - Limiti - Fattispecie.

L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 19437 del 2019 Rv. 654451 - 01, N. 22275 del 2017 Rv. 645781 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14761 del 26/05/2023 (Rv. 667928 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.**

D. (MILO PASQUALE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001668/2020 65698301

Massime precedenti Conformi: N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023** (Rv. **667833 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

D. (D'ERRICO VINCENZO) contro D. (DI LORENZO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/06/2018

162039 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA Ordinanza di rilascio di immobile - Esecuzione forzata - Successivo accertamento dell'inesistenza del diritto al rilascio - Domanda di risarcimento danni - Art. 96, comma 2, c.p.c. - Proposizione nel medesimo giudizio - Necessità - Improponibilità in giudizio autonomo - Eccezioni.

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9297 del 2007 Rv. 597711 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023** (In corso di massimazione)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

T. (ETTORE FRANCESCO) contro Z. (FRANCHI ALBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2020

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Domanda articolata in più capi - Accoglimento parziale - Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Condanna dell'attore alle spese - Esclusione.

Anche nel caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 26918 del 2018 Rv. 651332 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13666 del 18/05/2023** (Rv. **667669 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**.

Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

P. (VARRICCHIO SABRINA) contro L. (NAPPI SEVERINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/01/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Condanna alle spese in favore della parte ammessa al beneficio - Liquidazione in misura superiore rispetto agli importi erogabili dallo Stato in favore della medesima parte - Contestazione di tale quantificazione - Inammissibilità - Fondamento.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 134

Massime precedenti Conformi: N. 18223 del 2020 Rv. 659097 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 14006 del 22/05/2023** (Rv. **667956 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

D. (VALENTINO SAVERIO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Omessa liquidazione delle spese vive - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzi esperibili - Correzione errore materiale o revocazione.

L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21012 del 2010 Rv. 614576 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14830 del 26/05/2023** (Rv. **667984 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

S. (CASTALDO ENRICO) contro T. (PLACIDI GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE POTENZA, 16/02/2021

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Atto di precetto su sentenza - "Autoliquidazione" delle spese - Tariffa applicabile - Momento rilevante - Data di pubblicazione della sentenza - Esclusione - Data di notifica del precetto - Fondamento.

Ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato sul titolo esecutivo costituito da una sentenza, occorre tener conto della tariffa professionale vigente non al momento della pubblicazione della sentenza ma a quello della notificazione del precetto medesimo, in considerazione dell'autonomia del procedimento esecutivo (del quale il precetto è atto prodromico) rispetto a quello di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 27233 del 2018 Rv. 651261 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 15302 del 31/05/2023 (Rv. 667798 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

C. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro M.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/11/2022

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Correzione errore materiale delle sentenze della Corte di cassazione - Omessa pronuncia sulla distrazione - Notifica del ricorso alla parte difesa dall'avv.to distrattario - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 36579 del 2022 Rv. 666206 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6813 del 2015 Rv. 635086 - 01, N. 12437 del 2017 Rv. 644292 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31033 del 2019 Rv. 656078 - 01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11325 del 02/05/2023 (Rv. 667745 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.** *Relatore:* **DI MARZIO MAURO.**

A. (DI GRAVIO VALERIO) contro A. (D'ALESSANDRO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Censura di mancata pronuncia su motivi d'appello - Interpretazione elastica del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Trascrizione dei motivi d'appello - Necessità - Esclusione - Individuabilità dei motivi nell'atto di appello - Sufficienza.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6), Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 12481 del 2022 Rv. 664738 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11691 del 04/05/2023 (Rv. 667818 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.**

Relatore: **RUBINO LINA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

C. (PEZZANO GIUSEPPE) contro P. (DENTAMARO ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 10/03/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Presupposti - Errore di fatto revocatorio - Omesso esame di questione processuale - Differenze.

L'omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d'ufficio) non integra l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14610 del 2021 Rv. 661554 - 01, N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

Sez. L - , Ordinanza n. 11949 del 05/05/2023 (Rv. 667594 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.**

D. (BIUSO BARTOLOMEO EMILIO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 06/05/2019

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033895/2019 65623701

Massime precedenti Conformi: N. 33895 del 2019 Rv. 656237 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023** (Rv. **667614 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**.

Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

A. (NARDELLI SILVANA) contro O. (DELLA MONICA UGO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/03/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Decisione implicita - Configurabilità - Presupposti - Ricorso per cassazione - Condizioni - Motivi deducibili - Fattispecie.

È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di rigetto dell'appello, affermando che il giudizio di irrilevanza della questione attinente alla tardività della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. doveva reputarsi implicito nella pronuncia di primo grado, che aveva risolto la locazione ex art. 1453 c.c. per gravità dell'inadempimento della conduttrice, non già in applicazione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 7406 del 2014 Rv. 630315 - 01, N. 24953 del 2020 Rv. 659772 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12116 del 08/05/2023** (Rv. **667803 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore:

PIRARI VALERIA.

L. (BARBUZZI VITO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/09/2018

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di reintegra nel possesso proposta quale proprietario esclusivo - Contestazione con il motivo d'appello del riconoscimento del compossesso anziché del possesso esclusivo - Domanda nuova - Esclusione.

Non integra domanda nuova, inammissibile in appello, la deduzione dell'attore che abbia prima affermato di essere proprietario esclusivo e poi comunista della cosa posseduta, in quanto le indagini di carattere petitorio sono consentite nel giudizio possessorio soltanto al fine di valorizzare e qualificare situazioni di fatto denunciati di per sé l'esistenza del possesso, "ad colorandam possessionem", potendosi il titolo esaminare solo come fatto probativo del possesso e non come fonte del diritto, sicché ogni nuova prospettazione di carattere petitorio da parte dell'attore in possessorio riguarda solo il fondamento del possesso, senza integrare domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge Falliment. art. 345, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 4755 del 1977 Rv. 388367 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Sentenza n. 12086 del 08/05/2023 (Rv. 667569 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

L. (PACILIO CIRO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Convenuto soccombente in primo grado rispetto alla domanda principale, ma vittorioso quanto alla domanda di manleva proposta nei confronti del terzo - Interesse a proporre appello - Sussistenza - Fondamento.

La persistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all'impugnazione non viene meno per effetto dell'accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo - chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna - in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Conformi: N. 21304 del 2016

Massime precedenti Vedi: N. 38054 del 2022 Rv. 666530 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12724 del 10/05/2023 (Rv. 667786 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

I. (VIOLA MARIA LETIZIA) contro C. (RICUPERATI ANDREA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 11/07/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Termine breve - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria - Provvedimento allegato in "file PDF zippato" - Idoneità.

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell'ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d'appello l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in "file" PDF compresso (cd. "zippato").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20852 del 2018 Rv. 650427 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 12813 del 11/05/2023 (Rv. 667787 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

D. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro D. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 26/03/2017

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso - Autenticazione da parte del funzionario giudiziario - Nullità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

È nulla la procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso per cassazione, che sia stata autenticata da un funzionario giudiziario ai sensi dell'art. 21 della l. n. 445 del 2000, dal momento che, in virtù di tale disposizione, il potere di autentica del pubblico funzionario, diverso dal notaio, è limitato alle istanze rivolte alla PA o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non aventi valore negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., DPR 28/12/2000 num. 445 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 3757 del 2001 Rv. 544788 - 01, N. 16266 del 2004 Rv. 575982 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13189 del 15/05/2023 (Rv. 667624 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

G. (RACALBUTO GIUSEPPE) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2018

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Appello - Inammissibilità ex art. 342 c.p.c. - Termini di preclusione previsti dall'art. 348-ter c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14696 del 2016 Rv. 641445 - 01, N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36481 del 2022 Rv. 666375 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13465 del 17/05/2023 (Rv. 667904 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (MATRUNDOLA PAOLA) contro I. (PULSONI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2016

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Omissione dell'ordine di notificazione nei confronti di una delle parti - Sentenza di appello - Cassazione della stessa - Condizioni.

La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, è suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 17868 del 2007 Rv. 599168 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 (Rv. 667805 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

S. (MINUCCI MAURIZIO) contro P. (DI COLA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2017

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Cause scindibili - Impugnazione rivolta contro una sola delle controparti - Impugnazione incidentale tardiva della parte non destinataria della impugnazione principale - Esclusione - Fondamento.

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 10291 del 2005 Rv. 581383 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 13810 del 19/05/2023 (Rv. 667954 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore:

CAVALLINO LINALISA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

P. (PRINCIPE ARTURO) contro C. (NATOLI GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/02/2022

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore di fatto revocatorio - Erronea valutazione del valore della causa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di revocazione, l'erronea valutazione del valore della causa - incidente sulla determinazione delle spese di lite - non rientra nell'errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. poiché, investendo direttamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione, si risolve nell'esistenza di un errore di giudizio e non già di un errore revocatorio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un legale, in proprio, avverso una ordinanza della Corte di cassazione che - all'esito del giudizio, avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, conclusosi con statuizione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso - aveva liquidato le spese processuali sulla base del valore della controversia dichiarato dal controricorrente, non corrispondente a quello, inferiore, dichiarato dal ricorrente nell'atto di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4), Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16439 del 2021 Rv. 661483 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14423 del 24/05/2023** (Rv. **667948 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore:
CATALLOZZI PAOLO.

A. (VICIDOMINI PIERLUIGI) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/05/2022

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio - Applicabilità dell'art. 157, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riepande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunciare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 3855 del 2014 Rv. 629632 - 01, N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01 Rv. 650325 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 14624 del 25/05/2023** (Rv. **667880 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO.** Relatore:
MACAGNO GIAN PAOLO. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

R. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/01/2020

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Giudizio di rinvio - Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Contrasto con il diritto unionale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio - Vincolatività del principio - Insussistenza - Doveri della S.C. di adeguamento della decisione finale al diritto UE - Conseguente superamento dei limiti ex art. 384, comma 2, c.p.c..

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2005 Rv. 581326 - 01, N. 25414 del 2022 Rv. 665613 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14761 del 26/05/2023 (Rv. 667928 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

D. (MILO PASQUALE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001668/2020 65698301

Massime precedenti Conformi: N. 1668 del 2020 Rv. 656983 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 14813 del 26/05/2023 (Rv. 667877 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GRANATA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/11/2018

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 1566 del 2011 Rv. 615963 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28751 del 2017 Rv. 646532 - 01, N. 37270 del 2022 Rv. 666528 - 01, N. 18677 del 2011 Rv. 618922 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13920 del 22/05/2023 (Rv. 667955 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

A. (PASANISI ALFREDO) contro L. (RUFFO MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/03/2018

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Compito del giudice di merito - Conseguenze - Domanda risarcitoria in primo grado ex art. 2043 c.c. - Domanda in appello ex art. 2050 c.c. sulla base degli stessi fatti - Domanda nuova - Esclusione.

L'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di "nova" in

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 10049 del 2022 Rv. 664475 - 01

14. COSA GIUDICATA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023 (Rv. 667585 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

S. (MERLINI RENZO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 12/01/2021

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito ex art. 2043 c.c. - Presupposti - Insussistenza di controversia sulla qualifica in primo grado - Diversa qualificazione giuridica da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE In genere.

Il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che sulla qualificazione della responsabilità dell'ente locale per un sinistro provocato da un animale selvatico, che aveva improvvisamente attraversato la strada, si fosse formato il giudicato interno, atteso che il giudice di pace si era limitato a condannare la parte convenuta senza statuire sulla sussumibilità della fattispecie nell'art. 2043 c.c. o nell'art. 2052 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24488 del 2022 Rv. 665391 - 01, N. 14077 del 2018 Rv. 649336 - 01, N. 12875 del 2019 Rv. 653896 - 01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11928 del 05/05/2023 (Rv. 667916 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

C. (CONVERTI FRANCESCO) contro C. (MASTRORILLI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/10/2019

079220 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - EVIZIONE Vendita in sede fallimentare - Evizione parziale - Pregiudizio subito dall'aggiudicatario - Insinuazione al passivo del credito risarcitorio - Pregiudizio subito dal terzo acquirente - Ripetizione del prezzo ex art. 2921 c.c. applicato analogicamente.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO In genere.

L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1479, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2921

Massime precedenti Vedi: N. 2720 del 2013 Rv. 625116 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 03)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:*

TATANGELO AUGUSTO. *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

B. (BERTONCINI ANGELO) contro A. (SAGRINI LARIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRESCIA, 08/04/2020

082312 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IPOTECA GIUDIZIALE Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Ipoteca ex art. 8 della l. n. 898 del 1970 per una somma corrispondente alla capitalizzazione dell'assegno - Esecuzione forzata sui beni ipotecati - Limiti.

149050 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile, l'iscrizione di ipoteca sui beni dell'obbligato fino alla concorrenza di una somma corrispondente all'importo della capitalizzazione del suddetto assegno, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 898 del 1970, consente al creditore, nell'espropriazione forzata dei beni ipotecati, di far valere il suo credito soltanto nei limiti dei ratei già maturati alla data dell'intervento nella procedura e, comunque, non oltre il momento in cui il processo si chiude con la distribuzione del ricavato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 12309 del 2004 Rv. 574168 - 01, N. 1076 del 2023 Rv. 666777 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12183 del 08/05/2023 (Rv. 667593 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

I. (RAMPELLO ALESSANDRO) contro C. (CANNAROZZO DANIELA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/11/2020

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Cassazione parziale - Estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione - Conseguenze - Nullità del precetto - Fondamento.

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1680 del 2012 Rv. 621666 - 01, N. 26935 del 2020 Rv. 659822 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10615 del 2003 Rv. 564829 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

T. (PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE) contro E. (TUDISCO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

079196 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE Intimazione di più precetti per lo stesso credito - Legittimità - Condizioni e limiti - Abuso degli strumenti processuali - Insussistenza.

Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19876 del 2013 Rv. 627858 - 01, N. 7078 del 2015 Rv. 635106 - 01, N. 8151 del 2020 Rv. 657581 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

T. (PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE) contro E. (TUDISCO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LOCRI, 17/12/2020

079195 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - EFFICACIA Inizio dell'espropriazione presso terzi - Struttura complessa del pignoramento - Iscrizione a ruolo dell'atto - Rilevanza ai fini del termine ex art. 481 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze dell'omessa iscrizione - Mancato perfezionamento del pignoramento - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 2473 del 2009 Rv. 606591 - 01, N. 27848 del 2022 Rv. 665930 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12216 del 08/05/2023 (Rv. 667809 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

B. (BERTONCINI ANGELO) contro A. (SAGRINI LARIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BRESCIA, 08/04/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Assegno mensile di mantenimento separativo o divorzile - Credito che matura periodicamente di mese in mese - Diritto al pagamento in unica soluzione in sede esecutiva - Insussistenza.

Il titolare del diritto all'assegno mensile di mantenimento, riconosciuto per il coniuge o per i figli minori non autosufficienti con provvedimenti giudiziali emessi nel giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, non può pretendere il pagamento in unica soluzione dal debitore gravato, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico in sede esecutiva, trattandosi di credito che matura periodicamente (di regola, di mese in mese), né il giudice dell'esecuzione (o quello dell'opposizione) può provvedere direttamente a detta capitalizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5605 del 2020 Rv. 657036 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32914 del 2022 Rv. 666186 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12473 del 09/05/2023 (Rv. 667573 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

L. (FRONZA ELVIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/01/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Potere-dovere del giudice dell'esecuzione di esaminare "ex officio" l'opponibilità di titoli di godimento - Sussistenza - Fasi processuali - Finalità - Fondamento.

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di esaminare "ex officio" i titoli di godimento eventualmente opponibili alla procedura, sia nel momento in cui provvede a determinare il prezzo-base dell'immobile o a dare, doverosamente, indicazioni ai potenziali acquirenti sul suo stato di occupazione (circostanza che incide sul valore del cespite), sia, soprattutto, quando è chiamato ad emettere l'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., provvedimento che, ovviamente, non va emanato in caso di ritenuta opponibilità del titolo vantato dal terzo.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923, Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12470 del 09/05/2023 (Rv. 667557 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

M. (MASTRANGELO PIETRO) contro I. (PISELLI FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 05/11/2020

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. - Comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti finanziari nell'anagrafe tributaria - Prova presuntiva di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., la comunicazione dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza di rapporti censiti nell'archivio dei rapporti finanziari non costituisce prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati dell'anagrafe tributaria eterogenee notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - la predetta comunicazione non specifica se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce è attivo o passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 155, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12439 del 2021 Rv. 661328 - 01, N. 1943 del 2023 Rv. 666923 - 01, N. 9624 del 2018 Rv. 648425 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12473 del 09/05/2023 (Rv. 667573 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

L. (FRONZA ELVIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/01/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Art. 2923, comma 3, c.c. - Inopponibilità alla procedura della locazione "a canone vile" - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2923, comma 3, c.c. (norma che, rendendo inopponibile all'aggiudicatario, alla procedura e ai creditori la locazione "a canone vile", consente al giudice dell'esecuzione l'emanazione diretta dell'ordine di liberazione), il quale non impedisce al conduttore l'esercizio del diritto di difesa, né ostacola l'impresa privata, mirando, piuttosto, a salvaguardare il diritto al recupero del credito - che gode di tutela costituzionale e anche sovranazionale - da iniziative economiche fraudolente o, comunque, lesive delle ragioni creditorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 560

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12948 del 11/05/2023** (Rv. **667578 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

C. (MANZI LUIGI) contro M.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 20/01/2021

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della
procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8501 del 2021 Rv. 660855 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023** (Rv. **667833 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

D. (D'ERRICO VINCENZO) contro D. (DI LORENZO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/06/2018

162039 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA -
ESECUZIONE FORZATA Ordinanza di rilascio di immobile - Esecuzione forzata - Successivo
accertamento dell'inesistenza del diritto al rilascio - Domanda di risarcimento danni - Art. 96,
comma 2, c.p.c. - Proposizione nel medesimo giudizio - Necessità - Improponibilità in giudizio
autonomo - Eccezioni.

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.,
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9297 del 2007 Rv. 597711 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25478 del 2021 Rv. 662368 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023** (Rv. **667842 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**.
Relatore: **SAIJA SALVATORE**.

N. (CONTALDI GIANLUCA) contro N. (LUCIANI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/10/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079088 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - IN GENERE Terzo proprietario dei beni pignorati - Rimedi esperibili - Opposizione del terzo - Proponibilità - Termini - Opposizione tardiva proposta dopo l'assegnazione del bene al creditore - Condizione di mala fede dell'assegnatario - Conseguenze - Risarcimento del danno - Spettanza - Fattispecie.

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE In genere.

Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2920, Cod. Civ. art. 2925, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 620, Cod. Civ. art. 2926

Massime precedenti Vedi: N. 3773 del 1976 Rv. 382476 - 01, N. 10878 del 2012 Rv. 623176 - 01, N. 3136 del 2008 Rv. 601678 - 01, N. 2868 del 2020 Rv. 656761 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023 (Rv. 667696 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

M. (ROMITO RODOLFO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/10/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità - Riqualficazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Fondamento.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualficata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 9050 del 2020 Rv. 657739 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13530 del 17/05/2023 (Rv. 667698 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

O. (VITO MASSIMILIANO) contro A. (PICCOLO STEFANO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2020

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Ordinanza ex art. 610 c.p.c. - Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti - Appello - Esclusione.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 610, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 18257 del 2014 Rv. 632298 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14640 del 2014 Rv. 631579 - 01, N. 10946 del 2018 Rv. 648877 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 13487 del 17/05/2023 (Rv. 667697 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

I. (CIGNITTI GIUSEPPE) contro U. (BALBO DI VINADIO EMANUELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 04/11/2020

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Istanza di parte - Contenuto - Specifica indicazione di "petitum" e "causa petendi" - Necessità - Contestazioni generiche alla dichiarazione resa dal terzo - Conseguenze - Inammissibilità.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'introduzione del subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo avviene su istanza della parte interessata, la quale, pur potendo essere formulata anche a verbale d'udienza, deve essere debitamente circostanziata sia in relazione al "petitum", che alla "causa petendi", con la conseguenza che, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 14086 del 22/05/2023 (Rv. 667825 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.
(Conf.)

L. (MASERI BARBARA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/01/2021

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Azione revocatoria fallimentare - Trascrizione della domanda - Bene oggetto di ipoteca anteriormente trascritta - Esecuzione forzata del creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Fondamento.

173013 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI In genere.

Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "crystallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 25862 del 2020 Rv. 659784 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14082 del 22/05/2023 (Rv. 667834 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

S. (PANTALEONE FRANCESCO) contro E. (TROTTA CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/04/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Onere di contestazione dell'opponente - Contenuto - Fattispecie.

In tema di riscossione mediante ruolo delle spese di giustizia penali, le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto, come liquidato dagli organi competenti ("ivi" comprese quelle relative alla riferibilità "contabile" di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in sede penale), possono essere fatte valere, dinanzi al giudice civile, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nell'ambito della quale l'interessato può limitarsi a contestare l'eccessività della somma liquidata, senza doverne specificare in dettaglio le ragioni, essendo tenuto a dettagliare le proprie contestazioni (senza che se ne possa inferire l'ampliamento dell'oggetto della domanda) solo all'esito della specificazione, da parte dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), dei presupposti e delle modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, nonché della documentazione dell'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, funzionale a mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da un condannato in un processo a carico di più soggetti gravati da diverse imputazioni, aveva ommesso di espungere, dalla statuizione di condanna alle spese, quelle non pertinenti al reato oggetto di condanna ovvero di connessione qualificata, secondo il disposto dell'art. 535 c.p.p., nella versione "ratione temporis" applicabile).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Vedi: N. 2553 del 2019 Rv. 652486 - 01, N. 37138 del 2022 Rv. 666339 - 01, N. 23297 del 2022 Rv. 665434 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14234 del 23/05/2023 (Rv. 667879 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (VALENTINI ALDO) contro A. (MANCINELLI VALERIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/04/2021

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo - rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 - potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1942 del 2023 Rv. 666694 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 14419 del 24/05/2023 (Rv. 667976 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (SPINOSO ANTONINO V.E.) contro G. (VECCHIONI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/03/2021

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Assicurazione della responsabilità civile - Giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante - Pendenza - Diritto di credito all'indennizzo assicurativo - Pignorabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il credito all'indennizzo assicurativo è pignorabile anche in pendenza del giudizio risarcitorio intentato dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante, poiché l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e financo eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente e suscettibili di capacità satisfattiva futura. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto impignorabile il diritto dell'esecutata all'indennizzo assicurativo, riferibile ad un rapporto contrattuale preesistente al pignoramento e divenuto liquido ed esigibile in conseguenza di una successiva statuizione di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

condanna emessa in un separato giudizio, essendo irrilevante che il diritto dell'assicurata alla garanzia della compagnia assicuratrice fosse subordinato all'effettivo adempimento, da parte della prima, dell'obbligazione risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 31844 del 2022 Rv. 666055 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 03)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M. BASILE TOMMASO.* (Conf.)
contro

079162 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - PROCEDIMENTO Crediti per contributi previdenziali - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione anteriore all'esecuzione - Competenza per territorio - Art. 444 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Luogo dell'ufficio dell'ente - Individuazione - Criteri.

In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall'INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22730 del 2012 Rv. 624651 - 01

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA.* (Conf.)

B. (PISANU ANTIOCA GIOVANNA MARIA) contro M. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Debenza delle somme - "Quomodo" dell'esecuzione - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Potere di riqualificazione della domanda - Esclusione - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualficare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario - non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01, N. 25394 del 2009 Rv. 611094 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12466 del 09/05/2023 (Rv. 667582 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

B. (PISANU ANTIUCA GIOVANNA MARIA) contro M. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/05/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Esecuzione di obblighi di fare o non fare - Opposizione all'esecuzione e opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Rapporto - Pregiudizialità tecnica - Sussistenza - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Sono legate da pregiudizialità tecnica l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal precedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione va rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al precedente delle spese anticipate per l'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 269 del 2021 Rv. 660214 - 01, N. 11212 del 2022 Rv. 664836 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13365 del 16/05/2023** (Rv. **667696 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

M. (ROMITO RODOLFO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/10/2020

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - Deduzione - Opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi - Inammissibilità - Riqualficazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Fondamento.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualficata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 9050 del 2020 Rv. 657739 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9479 del 2023 Rv. 667446 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 13879 del 19/05/2023** (Rv. **667625 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GIANNITI PASQUALE.** Relatore: **GIANNITI PASQUALE.**

C. (BANCHERI ROBERTO) contro F. (VECCHIO ZOSIMA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/02/2019

131063 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA Ammissibilità - Condizioni - Opposizione tardiva - Fase rescindente volta ad accertarne il presupposto - Svolgimento del giudizio - Conseguenza - Notificazione inesistente - Termine ex art. 688, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.

L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 668 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 122 del 2016 Rv. 638548 - 01, N. 13755 del 2002 Rv. 557482 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023** (Rv. **667981 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **AMBROSI IRENE**. Relatore: **AMBROSI IRENE**.

S. (BARONI TIBERIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/04/2021

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Inesistenza o nullità - Distinzione - Conseguenze in ordine al rimedio proponibile - Fattispecie.

L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01, N. 23903 del 2018 Rv. 650884 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 14779 del 26/05/2023** (Rv. **667982 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore:

MOSCARINI ANNA.

F. (TAGLIANI TIZIANO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/05/2021

131057 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRACTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRACTO - PER MOROSITA' Procedimento per convalida di sfratto - Opposizione dell'intimato - Mutamento del rito - "Mutatio libelli" da parte del locatore - Ammissibilità - Condizioni.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte.


Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4771 del 2019 Rv. 653137 - 01

MAGGIO 2023

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11599 del 03/05/2023** (Rv. **667748 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore:
CAMPESE EDUARDO.

O. (BUSANI CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/07/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ricongiungimento familiare – Sportello unico – Verifiche demandate – Ambito – Limiti in rapporto alle prerogative dell’Autorità consolare – Art. 8 CEDU - Direttiva 2003/86/CE - Fattispecie.

In tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva, mentre compete allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo, la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. La normativa citata deve essere comunque interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU e dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Direttiva 2003/86/CE, che vietano agli stati membri di adottare una disciplina interna che vanifichi il senso della tutela accordata al diritto ed al rispetto della propria vita privata e familiare, dovendosi perciò escludere la possibilità di demandare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la verifica di circostanze che rientrano, invece, nella competenza dell'Autorità consolare o che risultano da quest'ultima più ragionevolmente accertabili in loco piuttosto che in Italia. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva ritenuto fondato il diniego di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione basato sulla mancata produzione del certificato di matrimonio tra i genitori della richiedente, non considerando invece che la verifica di detto documento non solo era di competenza dell'Autorità consolare, ma che lo stesso, in ogni caso, risultava inidoneo a provare il requisito previsto dall'art. 29, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui attribuisce rilievo alla famiglia monogamica, escludendo la possibilità di ricongiungimento di più coniugi per la stessa persona).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 22/09/2003 num. 86 art. 4 com. 2 lett. A, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 209 del 2005 Rv. 579507 - 01, N. 20127 del 2021 Rv. 661981 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023** (Rv. **667924 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore:
CASADONTE ANNAMARIA.

D. (PELLITTERI FILIPPO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 30/03/2022

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione speciale - Integrazione sociale e familiare del richiedente - Sussistenza - Necessità di ulteriore radicamento lavorativo - Esclusione - Fattispecie.

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 13759 del 18/05/2023 (Rv. 667906 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

E. (PAOLONE CLAUDIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 27/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione c.d. complementare - Allegazione del radicamento e integrazione in Italia - Sussistenza - Deduzioni del richiedente su recisione dei legami col Paese d'origine o sulle condizioni politico-sociali dello stesso - Necessità - Esclusione - Accertamento sul punto del giudice di merito - Ragioni.

In tema di protezione cd. complementare, l'onere di allegazione del richiedente ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2022 Rv. 664582 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01, N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13604 del 17/05/2023** (Rv. **667630 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

J. (LOMBARDI BAIARDINI ANNA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 08/08/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Revoca del provvedimento - Presupposti - Novità o modifica delle circostanze - Necessità - Insussistenza "ab origine" - Esclusione - Ragioni - Obbligo di impugnazione del Ministero - Finalità.

La revoca della protezione sussidiaria presuppone il venir meno o il mutamento delle circostanze che hanno indotto il riconoscimento della protezione sussidiaria, mentre non può fondarsi sulla loro insussistenza "ab origine", dovendo in tal caso il Ministero procedere all'impugnazione del provvedimento non condiviso, onde impedire la formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 15, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 7841 del 2019 Rv. 653116 - 02, N. 25596 del 2021 Rv. 662271 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14308 del 24/05/2023** (Rv. **667947 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

T. (D'ADDEA ALESSANDRO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE COMO, 19/07/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione decreto di espulsione - Accoglimento della domanda di estradizione - Allontanamento dello straniero in via amministrativa - Incompatibilità - Fondamento.

In tema di opposizione al decreto di espulsione, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione sia divenuto definitivo, non è più possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato mediante espulsione amministrativa, in quanto lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell'esecuzione dell'extradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste per il trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati, anche in forza di convenzioni internazionali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Massime precedenti Vedi: N. 198 del 2021 Rv. 660167 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 14865 del 29/05/2023** (Rv. **667929 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**.

C. (PAPA DANIELE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 28/07/2022

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione speciale - D.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di protezione complementare, la disciplina della protezione speciale di cui al d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. n. 173 del 2020, si applica retroattivamente - ex art. 15 del citato d.l. - a tutti i procedimenti che, alla data della sua entrata in vigore (22 ottobre 2020), fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione del Tribunale che, decidendo sulla domanda di protezione complementare presentata da un cittadino del Gambia prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, erroneamente non aveva applicato la nuova disciplina prevista dal citato decreto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37275 del 2022 Rv. 666462 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 25459 del 2022 Rv. 665532 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 14966 del 29/05/2023 (Rv. 667931 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

K. (PERONE FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE POTENZA, 03/03/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Natura di diritto fondamentale della persona - Art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 - Legami familiari, culturali e sociali - Fatto costitutivo - Esclusione - Criterio di valutazione - Conseguenze quanto ad onere di allegazione.

In tema di diritto alla protezione complementare, che ha natura di diritto fondamentale della persona appartenente alla categoria dei diritti umani, nella disciplina prevista dalla seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) l'esame dei legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine costituisce un elemento di valutazione del grado di radicamento in Italia e non invece un fatto costitutivo del diritto alla protezione; ne consegue che il ricorrente non è tenuto ad allegare e, tantomeno, a dimostrare, l'esistenza di una condizione di sradicamento dal paese d'origine, né che le condizioni sociopolitiche di tale paese precluderebbero il raggiungimento dell'obiettivo minimo di vivere un'esistenza dignitosa, trattandosi di elementi di giudizio che spetta al giudice accertare, all'esito del doveroso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14370 del 2023 Rv. 667924 - 01, N. 18455 del 2022 Rv. 665332 - 01, N. 9080 del 2023 Rv. 667477 - 01, N. 36789 del 2022 Rv. 666259 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15304 del 31/05/2023** (Rv. **667937 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

Y. (FIORANI ANTONELLA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/05/2022

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione da parte del giudice di merito - Rispetto dell'art. 8 CEDU alla luce dei principi espressi dalla Corte EDU - Necessità - Fattispecie.

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'art. 8 CEDU, così come interpretato dalla Corte EDU, costituisce un insostituibile parametro normativo che il giudice del merito è tenuto a seguire per accertare, in ossequio ai principi di bilanciamento e proporzionalità, se l'ingerenza sul diritto al rispetto della vita familiare della prole possa dirsi legittimamente imposta alla stregua del citato art. 8. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva respinto l'autorizzazione alla permanenza del padre di un minore dell'età di tre anni, in ragione dell'astratta esistenza di tre precedenti penali, omettendo di considerare la tipologia delle fattispecie incriminatrici, alcune di natura contravvenzionale, l'epoca nella quale i reati erano stati commessi e la loro concreta incidenza sullo stretto legame affettivo esistente con il minore, attestato dai servizi sociali e confermato dalla madre).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 355 del 2023 Rv. 666649 - 01, N. 25662 del 2022 Rv. 665534 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01